

RESOCONTO STENOGRAFICO

110.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni 12209	PRESIDENTE . . 12209, 12215, 12220, 12224, 12227, 12228, 12231, 12233, 12234, 12235, 12236, 12240, 12242, 12244, 12246, 12249, 12252, 12253, 12262, 12265, 12266, 12267, 12273, 12274, 12275, 12276, 12277, 12285, 12286, 12287, 12297, 12298, 12299, 12300, 12301, 12305, 12306
Disegni di legge: (Assegnazione a Commissioni in sede referente) 12327	AGLIETTA MARIA ADELAIDE (FE) 12236 AMODEO NATALE (PSI) 12252 BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 12215, 12234, 12235, 12266, 12274, 12287, 12299, 12300, 12313
Disegno di legge (Discussione): S 817 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pub- bliche e di personale degli enti lo- cali in Sicilia (<i>approvato dal Senato</i>) (2404).	CALDERISI GIUSEPPE (FE) 12326 CERUTTI GIUSEPPE (PSDI), Relatore . . 12240, 12253, 12265 GRILLO SALVATORE (PRI) 12249 GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) 12297 LABRIOLA SILVANO (PSI) 12278, 12297, 12300

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

PAG.	PAG.		
MANNINO ANTONINO (PCI)	12244	TEODORI MASSIMO (FE)	12297, 12299
MATTARELLA SERGIO, <i>Ministro per i rap-</i>		VIOLANTE LUCIANO (PCI)	12231
<i>porti con il Parlamento</i>	12224, 12242,		
.	12298, 12299	Proposte di legge:	
MELLINI MAURO (FE)	12220, 12264, 12314	(Annunzio)	12209
PIERMARTINI GABRIELE (PSI)	12274	(Assegnazione a Commissioni in sede	
PUMILIA CALOGERO (DC)	12242	referente)	12327
RALLO GIROLAMO (MSI-DN)	12233, 12246	Domande di autorizzazione a proce-	
RIGGIO VITO (DC)	12228, 12262, 12266, 12276	dere in giudizio:	
RONCHI EDOARDO (DP)	12313	(Annunzio)	12227
RUSSO FRANCO (DP)	12211, 12273, 12275,	(Restituzione di atti)	12228
.	12285, 12286, 12298, 12299	Ministro del turismo e dello spetta-	
SANZA ANGELO MARIA, <i>Sottosegretario di</i>		colo:	
<i>Stato per gli interventi straordinari</i>		(Trasmissione di documenti)	12251
<i>nel Mezzogiorno</i>	12253, 12266, 12276	Votazioni segrete 12236, 12267, 12274, 12277,	
SAPIO FRANCESCO (PCI)	12267, 12276, 12285,	12286, 12287, 12301, 12305, 12306, 12314,	
.	12298	12327, 12328	
TAMINO GIANNI (DP)	12328		

La seduta comincia alle 11.30.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 marzo 1988.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Andreotti e Rodotà sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 22 marzo 1988 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

FIORI: «Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di reversibilità in caso di matrimoni contratti successivamente al pensionamento» (2499).

Sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: S. 817 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in

materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia (approvato dal Senato) (2404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

Ricordo che nella seduta del 3 marzo scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 19 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 2404.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

«La Camera,

considerato che il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, viola gli articoli 116 e 117 della Costituzione;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge di conversione n. 2404».

«Russo Franco»;

«La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2404

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia;

visti gli articoli 81, 97, 115, 116, 119, 128 della Costituzione, nonché la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello statuto speciale per la regione siciliana;

considerato che l'articolo 1 del predetto decreto legge conferisce all'accordo di programma ivi previsto efficacia vincolante anche nei confronti dei soggetti che non abbiano partecipato alla sua formazione o che, comunque, non vi abbiano concorso o aderito, e prevede, in connessione, l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri per garantire l'attuazione nei termini previsti del medesimo accordo, ancorché non concordato fra i soggetti costituzionalmente competenti;

ritenuto che fra i soggetti predetti vi è anche la regione siciliana che ha potestà legislativa esclusiva e competenza amministrativa nelle materie disciplinate dal richiamato articolo 1;

considerato che gli articoli 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge attribuiscono al Presidente del Consiglio la competenza alla realizzazione di un complesso di interventi e di attività, anche concernenti materie di competenza legislativa esclusiva della regione siciliana e di competenza amministrativa dei comuni di Palermo e Catania, e gli attribuiscono a tal uopo la disponibilità di risorse finanziarie già assegnate alla regione e agli enti locali e iscritte nei loro bilanci;

considerato che l'articolo 3 del decreto-legge consente al Presidente del Consiglio dei ministri di provvedere "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato" e con il solo limite "del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie";

ritenuto che la legge ordinaria non

possa attribuire al Governo competenze costituzionalmente riservate alla regione siciliana senza violare lo statuto della regione, approvato con legge costituzionale a norma dell'articolo 116 della Costituzione, e senza violare il principio generale sancito dall'articolo 115 della Costituzione, secondo cui "le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

richiamato l'articolo 128 della Costituzione che riserva a "leggi generali della Repubblica" la determinazione delle funzioni dei comuni e delle province e la delimitazione dei loro ambiti di autonomia;

ritenuto che il decreto-legge in oggetto concernente esclusivamente i comuni di Palermo e Catania non può ritenersi in nessun caso una "legge generale della Repubblica";

rilevato che le competenze costituzionali e l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e ai comuni non sono facoltà, diritti o poteri disponibili e dunque rinunciabili da parte degli amministratori *pro tempore* delle regioni e dei comuni interessati;

rilevato che l'articolo 14, lettera g), dello statuto della regione siciliana non può comunque venire interpretato in modo da ricomprendere fra le «grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» categorie di opere pubbliche attribuite da leggi generali della Repubblica alla competenza comunale e provinciale, a pena della totale vanificazione della ripartizione costituzionale delle competenze e delle garanzie dell'autonomia regionale previste nel medesimo statuto speciale;

rilevato che, in ogni caso, una modificazione dell'elenco delle opere pubbliche di prevalente interesse nazionale contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, richiederebbe il ricorso ai procedimenti previsti dall'articolo 43 dello statuto speciale e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

dall'articolo 3, primo comma, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683;

richiamato comunque il principio costituzionale di legalità dell'attività amministrativa, che non consente in nessun caso di limitare la disciplina e le regole di interventi complessi e rilevanti ai soli principi generali dell'ordinamento e alle norme comunitarie;

ritenuto che, di conseguenza, il disegno di legge n. 2404 contrasta con il disposto degli articoli 81, 97, 115, 116, 119, 128 della Costituzione e con le disposizioni della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello statuto della regione siciliana;

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 2404».

«Bassanini, Rodotà, Guerzoni, Visco»;

«La Camera,

ritenuto che il decreto legge 1° febbraio 1988, n. 19, contiene norme in contrasto con varie disposizioni dello statuto della regione siciliana avente efficacia di legge costituzionale;

che in particolare risulta violato l'articolo 14 che attribuisce alla regione la competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica e di lavori pubblici eccettuate solo le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

che non è consentito al legislatore ordinario di determinare in maniera episodica il carattere di opera pubblica di interesse nazionale specie con riferimento ad opere che hanno necessariamente carattere di interesse urbano;

che del pari risultano violate le norme dello stesso statuto che attribuiscono alla regione competenza in tema di enti locali e, di conseguenza, in ordine al personale relativo;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge».

«Mellini».

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate.

L'onorevole Franco Russo ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale.

FRANCO RUSSO. Presidente, penso che la Camera abbia avuto ragioni comprensibili per deliberare in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 19 del 1988, ravvisandovi elementi di grande rilevanza, così come sottolineato dal Governo. Il tema, infatti, è quello del modo in cui sostenere l'impegno delle comunità siciliane — innanzitutto quella di Palermo — nella lotta contro la mafia.

Riconoscere la necessità e l'urgenza di interventi seri, massicci e coordinati a livello nazionale per sostenere la lotta alla mafia e, in un contesto più generale, per avviare a soluzione i problemi economici e sociali che da decenni si trascinano in Sicilia, a mio avviso non equivale a dire (per questa ragione ho richiamato il voto dell'Assemblea) che occorre ledere alcuni principi dell'ordinamento costituzionale.

A me pare che la nostra pregiudiziale di costituzionalità, al pari di quelle presentate dai colleghi della sinistra indipendente e del gruppo federalista europeo, risponda ad una esigenza non solo di approfondimento ma anche di chiarezza; e dunque ci auguriamo che la Camera sospenda la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

La discussione della nostra pregiudiziale acquista un rilievo del tutto particolare considerando la parte fondamentale della normativa del decreto-legge contenuta nell'articolo 3, là dove si prevede un

intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio, rispetto alle funzioni dei sindaci di Palermo e di Catania e del presidente della regione siciliana.

Nella relazione che accompagna il decreto-legge si fa riferimento all'esigenza di uno snellimento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche, e si richiama al riguardo la legge n. 64 del 1986, che disciplina in termini nuovi l'intervento straordinario dello Stato, in quanto attribuisce maggiori poteri e capacità di intervento agli enti locali; tanto è vero che la materia del contendere, rispetto alla legge n. 64, fu quella di verificare se effettivamente o meno si erano «sbaraccati» gli apparati centrali che presiedevano all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

L'interpretazione data dal Governo e dai partiti della maggioranza in seguito alla svolta rappresentata dalla legge n. 64, rispetto all'intervento straordinario tradizionale, fu nel senso di chiamare le regioni e gli enti locali ad un ruolo più incisivo attraverso gli accordi di programma disciplinati dall'articolo 7 della legge stessa. Tale richiamo non è ancora di ordine costituzionale, ma indica che lo sforzo richiesto alle regioni meridionali dalla cultura meridionalistica più sensibile ha sempre teso a sostituire all'intervento straordinario nel Mezzogiorno una azione incisiva da parte delle regioni e degli enti locali, chiamati a svolgere il ruolo di agenti fondamentali nel processo decisionale e nella promozione dello sviluppo economico e sociale. Almeno nelle intenzioni la legge n. 64 del 1986 andava in quella direzione.

Il decreto-legge al nostro esame va invece ben oltre. Esso, anzitutto, stravolge la legge n. 64, tanto è vero che, come nella stessa relazione si afferma, da una situazione che prevede un semplice potere di coordinamento da parte degli organi centrali (fondamentalmente, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) si passa ad una situazione per la quale il Presidente del Consiglio opera come organo sostitutivo e deliberativo al fine di superare le lentezze burocratiche, le inerzie degli enti locali e i poteri di veto

da parte dei diversi soggetti interessati all'accordo di programma.

Se, tuttavia, ci trovassimo di fronte solo ad aspetti di tale natura, problemi di ordine costituzionale non ne sorgerebbero (semmai, ne sorgerebbero rispetto alla legge n. 64 del 1986 e in ordine ad una maggiore o minore capacità di operare un decentramento a favore delle regioni meridionali). In realtà, invece, ci troviamo di fronte a lesioni di principi costituzionali, perché la Presidenza del Consiglio è chiamata a sostituirsi (come è previsto dall'articolo 1, ultimo comma, e dall'articolo 3) al presidente della giunta regionale siciliana e agli amministratori locali.

Inoltre, l'articolo 2 del decreto-legge indica i termini entro i quali si applicano le nuove norme in sostituzione di quelle relative agli interventi del presidente della regione siciliana e dei sindaci di Palermo e di Catania. L'elenco comprende fondamentalmente materie urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché gli interventi riguardanti le acque del bacino del fiume Oreto, l'approvvigionamento idrico e la circonwallazione di Catania per la parte relativa al tratto urbano Misterbianco-Ognina.

L'articolo 2 e l'articolo 3 del decreto-legge stravolgono quindi il dettato degli articoli 117 e 128 della Costituzione, i quali stabiliscono le norme relative alle competenze delle autonomie locali, facendo specifico riferimento alle materie cui i suddetti articoli del decreto-legge si riferiscono.

Ricordo che l'articolo 117 della Costituzione riserva alle competenze regionali la disciplina in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, nonché in materie di acque minerali e termali. Per quanto riguarda l'aspetto dell'igiene, inoltre, l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza regionale l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Il decreto-legge insiste quindi su materie di indubbia competenza regionale e ciò appare evidente anche in riferimento a quanto previsto dai decreti delegati emanati dopo l'entrata in vigore della legge n. 382 del 1975, essendo chiaro (a parte la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

polemica circa i contenuti e la formulazione della legge n. 382 e dei decreti-delegati, per il fatto che a volte vi si elencano le funzioni trasferite ed a volte le funzioni statali residue) che tra le competenze trasferite alle regioni a statuto ordinario figurano quelle relative all'assetto ed alla utilizzazione del territorio, nonché quelle indicate dall'articolo 117 della Costituzione. Voglio però richiamare particolarmente l'attenzione dei colleghi sulla parte relativa all'assetto ed all'utilizzazione del territorio.

Sappiamo che la questione riguarda anche i comuni, essendo chiamata in causa non solo la regione Sicilia, ma anche i comuni di Palermo e Catania. I comuni sono enti territoriali autonomi, nell'ambito dei principi e delle leggi generali stabiliti dallo Stato, e dunque competono loro funzioni in parte facoltative, in parte obbligatorie, oppure loro delegate dallo Stato. Ebbene, tra le materie che rientrano obbligatoriamente nella competenza comunale figurano le attività elencate dall'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame, cioè quelle riguardanti la gestione del territorio ed il risanamento urbanistico. Credo allora, signor Presidente, che non si possa in nome della necessità e dell'urgenza, su cui la Camera ha già deliberato, stravolgere l'ordinamento costituzionale.

Questo decreto-legge tende, cioè, a ridisegnare i rapporti che intercorrono fra comune e regione da una parte, e Governo dall'altra. Credo allora, signor Presidente, che in nome della necessità e dell'urgenza non possiamo calpestare principi costituzionali, e in particolare mettere in discussione i poteri degli enti locali.

Qui passiamo da una discussione di natura costituzionale, i cui profili ho voluto semplicemente richiamare, ad una discussione di natura squisitamente politica; e ciò non perché dobbiamo entrare nel merito degli orientamenti della giunta comunale di Palermo o di Catania o in quelli dell'intera regione siciliana. Il Parlamento deve valutare se in Sicilia è in corso una guerra civile; se, in caso affermativo, vanno conferiti poteri eccezionali; infine,

quand'anche fosse in corso una guerra civile, quali scelte potrebbero dare a quella situazione una svolta positiva per lo Stato.

Ora, in Sicilia a mio avviso non è in corso una guerra civile, ma si vive una situazione caratterizzata da continue collusioni fra potere politico, amministrazioni locali, potere mafioso e un potere imprenditoriale che ha trovato terreno fertile per svilupparsi soprattutto negli appalti pubblici ed ha saputo realizzare, attraverso questa via, un collegamento diretto con funzionari, amministratori o esponenti politici corrotti e con la mafia.

Non siamo in presenza, quindi, di una situazione che richiede un intervento eccezionale: in Sicilia occorre, per un verso, risanare la pubblica amministrazione e moralizzare la gestione del potere politico e, per l'altro, introdurre strumenti di trasparenza, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, ma non solo in quello.

Se per raggiungere tale obiettivo intraprendiamo la via della delegittimazione degli enti locali, di segmenti della classe dirigente locale, di esponenti politici impegnati in questi anni anche nella lotta contro la mafia, non rendiamo certamente un buon servizio alla stessa lotta contro la mafia e la corruzione pubblica, perché affermiamo che in Sicilia non ci si può più fidare di nessuno, che la Sicilia è per noi «terra bruciata», che non è affidabile neanche il segretario comunale di Palermo. E facciamo bene a non fidarci del segretario comunale di Palermo; anzi, dobbiamo agire contro quel segretario comunale, ma non mettere in mora le amministrazioni locali, che invece devono essere rinnovate!

Nel decreto-legge vi è un punto che mi sento di condividere, quello nel quale si richiede che esperti, funzionari particolarmente abili e dotati possano coadiuvare l'ente locale (*Commenti del deputato Mellini*).

Il collega Mellini mi interrompe per ricordarmi Di Palma. Certo, non i Di Palma, perché non dobbiamo avere più segretari generali o vicesegretari generali al comune di Palermo che per decenni facciano

il bello e il cattivo tempo. Ben vengano, dunque, magistrati della Corte dei conti, o professori di diritto amministrativo (come Sabino Cassese o Massimo Severo Giannini, per fare i nomi più illustri in questa disciplina), a dare un aiuto per riordinare le procedure che vengono seguite a Palermo, a Catania o alla regione siciliana. Ma questo è altro discorso rispetto alla delegittimazione del presidente del consiglio regionale siciliano o dei sindaci di Palermo e di Catania! Delegittimazione che non ci porta lontano, perché la domanda posta da Mellini andrebbe provocatoriamente riproposta in questi termini: «Forse il sindaco Orlando crede che trasferendo il problema al Consiglio dei ministri si possano evitare le collusioni mafiose?». Sarà un caso che in questo Governo c'è Gunnella?!

Il problema non è quello di trasferire da un tavolo ad un altro le decisioni relative alla Sicilia, a Palermo e a Catania; si tratta, piuttosto, di sostenere ovunque una lotta alla mafia e all'affarismo che lega esponenti politici ad un mondo industriale molto inquinato.

Per far ciò è necessario, quindi, adottare altre procedure e dare trasparenza agli atti amministrativi. È questo un secondo profilo della questione. Ledendo le autonomie locali, infatti, non solo si mette in discussione l'attuale ordinamento della Repubblica, che vuole essere autonomistico, ma neppure si aiutano le amministrazioni (cioè i funzionari), né gli amministratori (cioè gli esponenti politici, a cominciare dai sindaci e dal presidente della regione siciliana), nella loro battaglia e nel loro impegno contro la mafia e contro i legami affaristici, che non dico si estendono su tutto il territorio nazionale, ma certamente hanno ormai propaggini nazionali.

È giusto che vi sia un impegno nazionale per rompere queste collusioni di carattere nazionale; è necessario però che noi rafforziamo la lotta *in loco*, facendo partecipare e chiamando le popolazioni locali e gli organi locali ad un maggior impegno contro la mafia.

Probabilmente negli ultimi anni alcuni settori della classe dirigente hanno mo-

strato una più acuta sensibilità in merito a questo problema. Le scelte, però, che sono state prospettate non ci convincono in alcun modo.

Signor Presidente, vi è un terzo aspetto da prendere in considerazione: la regione siciliana è una regione a statuto speciale e noi veniamo così a ledere anche principi previsti da quello statuto. Qualora, infatti, questo decreto-legge venisse convertito, noi lederemmo l'articolo 14 e 15 dello statuto siciliano, che prevede particolari poteri in relazione all'ordinamento degli enti locali. In secondo luogo, l'articolo 21 dello statuto configura il presidente della regione come un rappresentante del Governo centrale nella regione siciliana, a differenza di quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario. Si potrebbe obiettare che una simile disposizione era tesa a sottolineare una particolare attenzione da parte dello Stato nei confronti delle vicende dell'autonomia siciliana, in particolare del conflitto armato che vi fu dopo la seconda guerra mondiale; un conflitto attraverso il quale si rivendicava l'autonomia, se non addirittura l'indipendenza della regione siciliana.

Non si tratta, però, soltanto di un fatto formale; tanto è vero che la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame lede questo tipo di funzioni del presidente della regione siciliana in quanto, quando il Presidente del Consiglio si sostituisce al presidente della regione Sicilia, incide proprio su questa funzione specifica del presidente della regione stessa.

Per questi motivi riteniamo che la Camera dovrebbe accogliere le pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate. L'elenco di ragioni che ho prospettato mi sembra già abbastanza nutrito, in quanto riguarda la violazione degli articoli 117 e 128 della Costituzione, nonché degli articoli 14, 15 e 21 dello statuto della regione siciliana.

Signor Presidente, concludo il mio intervento, richiamando quanto affermato dal sindaco Orlando in occasione di una riunione svoltasi a Milano. Riferendosi al decreto-legge in esame, ha ribadito, in rela-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

zione alla famosa «tela» degli appalti, che occorre realizzare il massimo dell'estraneità o il massimo della responsabilità dell'amministratore pubblico. Orlando ha chiaramente presente che la soluzione al dilemma in cui ci troviamo è, o il massimo accentramento, oppure il massimo della responsabilità dell'amministratore pubblico.

Quando il sindaco di Palermo ha chiesto ed ottenuto che il Consiglio dei ministri varasse questo decreto-legge, evidentemente ha inteso seguire la strada della deresponsabilizzazione dell'amministratore pubblico. E questo certamente non fa piacere. Democrazia proletaria non ha mai appoggiato le giunte Orlando, ma sappiamo dell'impegno che Orlando ha riversato nella lotta alla mafia; che lo abbia fatto attraverso mezzi giusti o sbagliati, questa è materia opinabile, ma sicuramente ha profuso un certo impegno. Quando però ha chiesto che il Governo emanasse il presente decreto-legge ha voluto deresponsabilizzarsi, mentre invece dobbiamo seguire la via della massima responsabilizzazione degli organi locali nella gestione degli affari pubblici in Sicilia, perché i comuni e la regione sono gli unici enti in grado di mobilitare le energie sociali e popolari. Se già esiste, infatti, una sorta di estraneità, di diffidenza delle popolazioni siciliane, che ha radici tradizionali, storiche, verso lo Stato accentratore e vessatore, noi rischiamo di accentuarla, senza raggiungere alcun risultato, onorevole Mattarella. Ricordiamo infatti che nel Consiglio dei ministri l'onorevole Gunnella aveva chiesto ben altri provvedimenti per la Sicilia; e se nel prossimo Consiglio dei ministri, Dio non voglia, avremo altri esponenti collegati al mondo mafioso, la gestione degli interventi straordinari avverrà facendo le trattative all'interno di questo organo, in un luogo quindi lontano, chiuso, oscuro, non perché vi si svolgano solo maneggi, ma perché è sottratto al controllo dell'opinione pubblica, al contrario di quel che avviene quando si decide invece in un consiglio comunale o regionale.

Per questi motivi a nostro giudizio il sindaco Orlando questa volta ha commesso

un errore; ed anzi ha sbagliato due volte, perché ha voluto deresponsabilizzarsi e soprattutto perché ha inteso delegare al Consiglio dei ministri, quindi ad un organo nei confronti del quale difficilmente è possibile azionare strumenti di controllo, compiti che spettano agli enti locali.

Signor Presidente, rispetto alla lotta alla mafia la deresponsabilizzazione non è certo un invito alle popolazioni locali ad impegnarsi, a collaborare per condurre una battaglia che non è solo di lotta alla criminalità, ma che è di pulizia morale, di trasparenza, di scelta di nuovi modi di sviluppo economico e sociale perché settori fondamentali e cruciali dell'economia (l'edilizia, gli appalti pubblici) non siano più in mano ad imprenditori mafiosi. Occorre quindi che si mobilitino le energie sociali perché effettivamente la mafia possa essere sconfitta.

Per questi motivi, invito la Camera ad esprimere un voto favorevole nei confronti delle pregiudiziali presentate dai gruppi di democrazia proletaria, della sinistra indipendente e radicale.

PRESIDENTE. L'onorevole Bassanini ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, i presentatori di questa pregiudiziale (i colleghi Rodotà, Visco, Guerzoni ed io) si rendono conto delle ragioni di emergenza che hanno ispirato i proponenti del decreto-legge. Ci rendiamo conto che la regione siciliana e le sue istituzioni di autogoverno sono in un vero e proprio stato di guerra contro le organizzazioni criminose, in primo luogo la mafia.

Ci rendiamo inoltre perfettamente conto che quando vi è uno stato di guerra una serie di disposizioni che attengono al normale assetto delle istituzioni ed alle regole di normale funzionamento degli organi istituzionali finiscono inevitabilmente per rappresentare un impaccio all'efficacia dell'azione dei pubblici poteri.

Il nostro gruppo non è mai stato favorevole agli eccessi della legislazione sull'emergenza; però comprendiamo che

gli stati di guerra richiedono regole speciali. Tuttavia, signor Presidente, noi non possiamo — devo dirlo, se non altro, per dovere di coscienza — non sollevare in quest'aula (solo alcuni colleghi del mio gruppo hanno firmato questa pregiudiziale, ma in realtà, lo voglio dire qui, essa è condivisa dalla quasi totalità dei membri del gruppo della sinistra indipendente) censure di costituzionalità molto pesanti.

Se si vogliono autorizzare deroghe o sospensioni rilevanti alle norme costituzionali, occorre farlo, allora, con lo strumento che l'ordinamento prevede, cioè le leggi costituzionali. Ciò può essere necessario, al limite, nel caso della regione siciliana e delle esigenze eccezionali della guerra contro la mafia. Tuttavia non si può, onorevole Presidente, derogare, azzerare ed annullare un complesso rilevante ed imponente di norme della Costituzione — noi abbiamo contato 6 articoli della Costituzione che vengono violati da questo decreto-legge — procedendo con gli strumenti della legge ordinaria.

Tali violazioni della Costituzione a noi sembrano evidenti e molto gravi. Esse rappresentano, inevitabilmente, un precedente che non vorremmo fosse poi invocato in altri casi, di fronte a situazioni che meno evidentemente richiedano strumenti e risposte eccezionali.

Vorrei rapidamente esaminare alcune disposizioni di questo decreto che, del resto, sono ampiamente ricordate nella nostra questione pregiudiziale, la quale ha voluto essere analitica proprio perché anche i colleghi che non sono in aula in questo momento potessero sapere su che cosa sono chiamati a votare oggi.

Vi sono, innanzitutto, alcune disposizioni di questo decreto che elencano una serie di opere pubbliche o di complessi di opere pubbliche che, secondo la nostra legislazione generale, sono di competenza comunale, e precisamente dei comuni di Palermo e di Catania. Il provvedimento in esame, invece, le sottrae tanto ai comuni interessati quanto alla regione siciliana, che ha competenza esclusiva in materia (tornerò poi su questo punto per rispondere ad una possibile ma in realtà fragile

obiezione), assegnandole al Presidente del Consiglio dei ministri. È stabilito che le risorse finanziarie destinate a questo scopo, anche nei bilanci degli enti locali e della regione, siano versate allo Stato per essere gestite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e che il Presidente del Consiglio dei ministri intervenga in deroga a qualsiasi norma di legge, con la sola esclusione delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato; in deroga quindi (così pare di capire; ma questo è il testo del decreto-legge) non solo alle norme di contabilità e sugli appalti pubblici, ma persino a quelle della legge Rognoni-La Torre.

Si tratta quindi di una sorta di delega ad agire in bianco, che prescinde da qualunque norma di legge: una sorta di totale discrezionalità dell'amministrazione. Da un lato si ha quindi l'alterazione radicale del sistema delle competenze previsto da norme costituzionali, dall'altro il completo azzeramento del principio di legalità dell'azione amministrativa. Tale principio non significa, naturalmente, che la legge non possa stabilire per casi concreti deroghe o eccezioni a singole disposizioni; ma non può, ovviamente, permettere all'amministrazione di agire in deroga a qualunque disposizione di legge, quindi con una discrezionalità amministrativa che non è in alcun modo disciplinata e regolata. Il principio di legalità dell'azione amministrativa è uno dei fondamenti del costituzionalismo moderno, è una applicazione irrinunciabile dei principi dello Stato di diritto. Nel momento in cui viene meno, viene meno lo Stato di diritto.

Siamo quindi di fronte non ad un semplice principio costituzionale, ma a uno di quei principi costituzionali qualificanti, fondamentali, di cui gli studiosi parlano in termini di limiti impliciti alla stessa revisione costituzionale.

Non c'è dubbio che sotto questo profilo la disposizione in esame non può in alcun modo, credo, essere approvata dal Parlamento. Vi è un'incompetenza totale, assoluta, io credo, persino a intervenire con legge di revisione costituzionale (e il disegno di legge di conversione al nostro

esame non lo è), perché verrebbe messo in discussione un principio caratterizzante la forma del nostro Stato, che è Stato di diritto, di cui il principio di legalità dell'azione amministrativa è uno dei connotati essenziali.

Ma non meno grave è l'altra violazione costituzionale che ricordavo: mi riferisco alla competenza dei comuni. È vero che tale competenza non è specificamente costituzionalizzata; ma nella Costituzione vi è una norma precisa: l'articolo 128 riserva a leggi generali della Repubblica la determinazione delle funzioni dei comuni e delle province e la delimitazione dei loro ambiti di autonomia. Può darsi che si tratti di una disposizione costituzionale da rivedere, non lo metto in discussione; ma certamente, allo stato dei fatti, questa disposizione è violata, nel momento in cui per i soli comuni di Palermo e di Catania e per un complesso di interventi di non piccolo rilievo si procede alla espropriazione della competenza dei comuni e all'attribuzione della medesima alla Presidenza del Consiglio.

Ma vi è molto di più: la materia rientra (lo ha dimostrato poco fa il collega Russo, e non torno sulla sua esegesi) nelle competenze costituzionali esclusive della regione siciliana. Ciò significa competenza legislativa esclusiva della regione e competenza amministrativa della regione o degli enti locali siciliani (la regione per altro ha competenza anche in materia di ordinamento degli enti locali e, come è stato ricordato, di loro personale).

È vero, vi è nello statuto una norma per cui la competenza regionale in materia di opere pubbliche non comprende le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale. Ma si può ammettere che sia il legislatore ordinario a stabilire che determinate categorie di opere pubbliche, pur essendo in generale attribuite alla competenza comunale (il che significa che in forza dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione si tratta di opere pubbliche di interesse locale, che anzi la Costituzione definisce «di interesse esclusivamente locale», che forse è persino troppo), solo per la Sicilia siano classificate grandi

opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale?

Se ciò fosse possibile, onorevoli colleghi, arriveremmo ad attribuire al legislatore ordinario la potestà di vanificare completamente l'assetto costituzionale delle competenze e l'autonomia garantita alla regione siciliana dall'articolo 116 della Costituzione, oltre che dal suo statuto speciale. Di questa autonomia i colleghi della regione siciliana sono giustamente molto gelosi, ed in quest'aula lo hanno più volte correttamente dimostrato. Ebbene, proprio in relazione a tale autonomia, accetterebbero oggi di concorrere a stabilire un precedente di questa gravità? Esso autorizzerebbe il legislatore statale, quando crede e come crede, e solo per una determinata regione, violando le norme generali sull'attribuzione di funzioni, a classificare determinate opere — che altrove sono di rilevante interesse comunale — come grandi opere di interesse prevalentemente nazionale, sottraendole pertanto alla competenza regionale.

Vi è poi un'ulteriore, specifica violazione dello statuto regionale siciliano, e quindi dell'articolo 116 della Costituzione, che lo costituzionalizzerebbe anche qualora non fosse stato approvato con legge costituzionale.

Le norme di attuazione dello statuto debbono essere adottate con la particolare procedura prevista dall'articolo 43 dello statuto stesso. Le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale furono in tal modo classificate con una di tali norme di attuazione, il decreto-legge n. 878 del 1950,...

VITO RIGGIO. Con due, onorevole Bassanini!

FRANCO BASSANINI. ...e con un successivo provvedimento, il decreto-legge n. 683 del 1977, il quale ha previsto (con una disposizione forse di dubbia costituzionalità, come qualche altra) una procedura più snella per l'identificazione delle grandi opere di interesse nazionale. Ma neanche tale procedura, pure più snella e forse di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

dubbia costituzionalità in relazione all'articolo 43 dello statuto, è stata rispettata in concreto. Avrebbe potuto esserlo? Certo, visto che mi si dice che su tale provvedimento si è registrato l'accordo, il consenso della regione siciliana e degli enti locali interessati. Avrebbe potuto; e tuttavia tale procedura non è stata rispettata. Si sarebbero potute seguire le procedure costituzionali, ma neanche queste sono state rispettate!

Badate bene: se si fosse seguita la strada di classificare tali opere (con le procedure stabilite dall'articolo 43 dello statuto siciliano) come grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale, il decreto-legge sarebbe diventato, in questa forma e con le sue disposizioni, perfettamente inutile e superfluo.

Naturalmente, tale strada avrebbe dovuto confrontarsi con una difficoltà di ordine costituzionale, cui già ho fatto cenno: sia pure nelle forme previste dall'articolo 43 dello statuto regionale, si può per la Sicilia classificare come grandi opere di interesse prevalentemente nazionale ciò che è di interesse locale per tutto il resto del paese?

Tale difficoltà di ordine costituzionale sarebbe rimasta; ma certamente si sarebbe evitato di violare una serie di altre disposizioni, quali l'articolo 43 dello statuto speciale (che è legge costituzionale) e le disposizioni sulle competenze. Sarebbe rimasto un solo profilo di possibile o di probabile incostituzionalità.

Un'altra questione è rappresentata dall'articolo 1 del decreto-legge che riguarda, come tutti sappiamo, non soltanto l'elenco determinato di opere pubbliche previste dall'articolo 2, ma in generale una serie pressoché indeterminata di categorie di opere e di interventi pubblici definite soltanto con riferimento alle leggi di finanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

In questo ambito si fa ricorso ad uno strumento che ormai è consolidato nella nostra legislazione: l'accordo di programma. Si tratta però di uno strumento estremamente delicato, la cui disciplina è estremamente difficile (e il ministro per le

aree urbane, che in questi mesi ha approfondito tale questione, lo sa benissimo).

L'accordo di programma è uno strumento essenziale per consentire un intervento rapido, coordinato ed efficiente da parte dei diversi livelli di Governo competenti. Esso deve essere configurato in modo tale da realizzare questo obiettivo, questa esigenza di rapidità, di tempestività, di coordinamento e di efficacia; deve essere altresì in grado di salvaguardare le autonomie costituzionalmente garantite, di non lederle.

Consentitemi, al riguardo, di aprire una parentesi, che è piuttosto rilevante. Non basta dire che le istituzioni locali, regioni e comuni, condividono questo provvedimento, e addirittura hanno concorso a redigerlo. Le autonomie costituzionalmente garantite — le libertà locali, dicevano i grandi costituzionalisti della Costituente — non sono disponibili; ad esse non possono rinunciare a tempo indeterminato, addirittura per sempre, gli amministratori locali che *pro tempore* governano una determinata istituzione. Tali autonomie non sono consegnate agli amministratori della regione o del comune perché questi liberamente vi rinuncino. Non vale, quindi, il richiamo al consenso degli amministratori locali, a prescindere da qualunque giudizio politico, e dalla possibilità di qualificare questo consenso come una sorta di resa da parte delle amministrazioni locali. Il mio è forse un giudizio eccessivo, forse politicamente sbagliato di fronte alle difficoltà e alla emergenza della guerra alla mafia; è però senz'altro un giudizio puramente tecnico, sotto il profilo costituzionale: si tratta di libertà e di autonomie non rinunciabili, non disponibili.

Tutt'altra cosa è la stipulazione di un accordo, di una intesa, nella quale tutti i soggetti costituzionalmente competenti intervengono, alla quale contribuiscono e partecipano, e che disciplina e coordina l'esercizio, per l'appunto, programmato delle rispettive competenze. È una soluzione tecnicamente complessa, ma sicuramente accettabile; e credo che sia accettabile anche la soluzione che abbiamo votato nell'articolo 27 della legge finanziaria, ap-

provata poche settimane or sono, per la quale si prevede che, una volta concordato, con il consenso libero di tutti i soggetti costituzionalmente competenti, un programma di interventi e di attività, qualora insorgano inerzie, ritardi ed inadempienze, si instaura un eccezionale — ma solo in questo caso — procedimento di sostituzione commissariale. Ciò può essere possibile solo ove sia intervenuto un accordo, con libera partecipazione e libero consenso di tutte le istituzioni interessate; si tratta allora di garantire la coerenza tra quanto è stato liberamente concordato e ciò che viene poi eseguito o non eseguito. Questa è la soluzione che è già stata adottata con una legge approvata recentemente dal Parlamento, e poteva o forse può ancora essere adottata in questa sede.

Badate bene, colleghi: se è vero che vi è il consenso della regione e dei comuni interessati (Palermo, Catania ed altri), allora si può ritenere che un accordo di programma possa essere rapidamente stipulato con la partecipazione di tutti e che su tale base si possa garantire, anche attraverso strumenti eccezionali, la sua rapida, tempestiva ed efficace attuazione, vincendo le resistenze di organizzazioni criminali o di altro genere.

Che bisogno c'era, allora, di inserire nell'articolo 1 del decreto-legge in esame la previsione che l'accordo di programma ha efficacia vincolante anche nei confronti dei soggetti che non hanno partecipato alla sua formazione o che comunque non vi hanno concorso o aderito? Che bisogno c'era di attribuire in tal modo all'accordo di programma il significato di uno strumento per azzerare, annullare e prevaricare le autonomie costituzionalmente garantite, per espropriare la regione e l'ente locale di competenze riconosciute ed attribuite loro dall'ordinamento?

È possibile percorrere invece un'altra strada, già seguita dalla legge n. 64 e dall'articolo 27 della legge finanziaria per il 1988. Si tratta di far sì che l'accordo di programma costituisca il momento del coordinamento nel rispetto delle autonomie. Un coordinamento al quale tutti de-

vono concorrere e che solo nella fase attuativa prevede interventi sostitutivi o una modificazione anche temporanea dell'assetto delle competenze, nel caso di inadempienza o inerzia rispetto a quanto è stato liberamente concordato e pattuito.

Mi sono soffermato su tale punto in quanto mi sembra che siamo ancora di fronte ad una possibile alternativa. Consentitemi di dire, onorevoli colleghi, per liberare la mia coscienza (anche se probabilmente le pregiudiziali di costituzionalità saranno respinte), che la conversione in legge del decreto-legge in esame, nel testo attuale, rappresenterebbe un precedente gravissimo. Ci avvieremmo verso la stagione delle riforme istituzionali avendo stabilito che quanto è scritto nella Costituzione e nelle leggi costituzionali (come lo statuto siciliano) costituisce poco più di un pezzo di carta, che può essere stracciato o gettato nel cestino da una legge ordinaria, anche se in nome di emergenze gravissime in merito alle quali non discutiamo.

Mi sono limitato a ricordare tre soli principi che reputo fondamentali: il principio di legalità dell'azione amministrativa, le competenze costituzionalmente attribuite in via esclusiva alla regione e quelle assegnate (anch'esse da una norma costituzionale) ai comuni. Sono norme contenute in sei articoli della Costituzione e in molti articoli dello statuto siciliano (che è anch'esso una legge costituzionale), la cui efficacia verrebbe quanto meno sospesa.

Credo che altre strade siano percorribili, anche senza soffermarsi a riflettere (altri lo hanno fatto, e forse è giusto farlo) su argomenti di merito o di sostanza, anche senza prospettare il mio dubbio che il mero trasferimento a Roma di poteri decisionali o di intervento non sia una soluzione efficace. Non è da Roma né da palazzo Chigi che possono essere affrontati e risolti i problemi locali, anche quando siano complicati, o quando si rendano necessari un più stretto coordinamento tra lo Stato e le istituzioni locali ed un forte appoggio statale alle autonomie locali. Non è il trasferimento delle competenze al centro che consente di governare una società sempre più complessa; una società

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

complessa come quella attuale non si governa da Roma e ancora meno da Bruxelles, come qualcuno talora propone.

Norme di questo genere comportano un vero e proprio stravolgimento della funzione della Presidenza del Consiglio che non è, e non deve essere, un organo esecutivo e di intervento: è un organo di coordinamento, di indirizzo politico, di programmazione dell'attività complessiva dell'esecutivo. In questo modo noi rischiamo, invece, di trasformarla nel vertice di una serie di apparati di intervento ed amministrativi. Sarebbe (e su ciò dobbiamo riflettere) uno stravolgimento in contrasto con quanto abbiamo deciso approvando il progetto di legge sulla Presidenza del Consiglio. Ma prescindiamo anche da questo e ricerchiamo possibili alternative per evitare uno stravolgimento dei principi costituzionali.

A mio avviso le alternative possibili sono due. Una, più semplice, è quella di utilizzare le riflessioni e le esperienze legislative che già sono state compiute in questi mesi sullo strumento dell'accordo di programma. Tali riflessioni ed esperienze potrebbero essere applicate, eventualmente con adeguamenti e correzioni, anche nelle ipotesi disciplinate dal decreto-legge in esame.

Noi possiamo ritenere che la legge esaurisca direttamente, restringendo quindi i tempi, una fase delle procedure previste, ad esempio, dall'articolo 27 della legge finanziaria. Mi riferisco alla fase della raccolta dei pareri e quindi dei provvedimenti locali e della definizione di certe opere come opere di interesse nazionale. Possiamo inoltre prevedere che si proceda subito, fin dall'entrata in vigore della legge di conversione, alla convocazione della conferenza tra le amministrazioni interessate per giungere all'accordo di programma.

Se però vogliamo rispettare le autonomie, dovremmo prevedere, come nell'articolo 27 della legge finanziaria, che l'accordo di programma nasce dalla partecipazione e dal concorso libero delle amministrazioni interessate e non può vincolare chi non vi aderisce. Ricordo altresì che già

nell'articolo 27 della legge finanziaria sono previsti (se vogliamo rafforzarli, discutiamone) gli strumenti per garantire la tempestiva ed efficace attuazione dell'accordo di programma.

Questa è una via che ci consentirebbe — io credo — di evitare lesioni gravi alle nostre norme costituzionali e la creazione di un precedente ancora più grave.

È sufficiente questa via? Io credo di sì! Ma se non lo fosse, al limite, ricorriamo ad un'altra soluzione. E quanto sto per dire non è una nostra proposta, ma semplicemente una provocazione politica e culturale. Se questa via dunque non bastasse, se i colleghi che sono in prima fila nella guerra civile in cui sono impegnate le istituzioni siciliane non la ritenessero sufficiente, se essi reputassero comunque necessario provvedere alla sospensione di alcune norme costituzionali relative all'assetto delle competenze, ebbene, allora facciamolo nelle forme proprie e dovute! Meglio approvare una «leggina» costituzionale che sospendere con legge ordinaria alcune norme della Costituzione e dello statuto siciliano, per un tempo determinato e per un'area determinata del paese! Ripeto, è assurdo pensare di azzerare o di sospendere con legge ordinaria l'efficacia di molte norme della Costituzione, alcune delle quali, come spero di essere riuscito a dimostrare, rappresentano addirittura principi costitutivi, coesenziali del nostro ordinamento costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi deputati, signor ministro, credo che oggi la Camera debba affrontare un problema di estrema gravità, nel quale si misureranno le possibilità e la credibilità di addivenire nel nostro paese alle riforme istituzionali di cui tanto si parla.

Credo che il provvedimento in esame, così come è stato varato dal Governo, esaminato dalla Commissione ed approvato dal Senato, ci lasci ben poco sperare sulla serietà del discorso delle riforme istituzionali.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Il collega Bassanini ha già rilevato che, affinché siano credibili le riforme istituzionali, occorre che prima lo siano le istituzioni. Bisogna che quanti hanno pubblici doveri, e cioè tutti noi, (ma certamente in primo luogo il Governo e le maggioranze esistenti nel Parlamento) si dimostrino ossequenti al dettato costituzionale e rispettino l'architettura delle strutture istituzionali, che vale la pena di riformare solo a condizioni di farlo seriamente, ponendo norme che in futuro siano in grado di regolare la vita del paese, la vita pubblica, i pubblici poteri.

Assistiamo, viceversa, ad un ennesimo atto della lunga riforma strisciante che ha segnato l'insabbiamento della Costituzione, di norme di rilevanza costituzionale e addirittura del concetto stesso di Costituzione, con particolare riguardo al principio della Costituzione rigida che dovrebbe informare l'ordinamento del nostro paese.

Tale principio è violato con questo decreto-legge ed è grave che ciò avvenga con un provvedimento di tal genere e non con una legge ordinaria del Parlamento. È ancor più grave che a giustificazione e a sostegno della scelta operata con il decreto-legge al nostro esame, intervenga sommessamente l'affermazione che le parti interessate siano d'accordo. Peggio ancora! Ciò vuol dire infatti che se vi è un principio costituzionale che trionfa in questa situazione, esso è quello della Costituzione di fatto, per mezzo della quale lottizzazioni e contrattazioni permanenti sono l'unico dato che prevale nelle nostre istituzioni.

È grave, altresì, che a giustificazione di questo decreto-legge, che viola nella maniera più patente norme di rilevanza costituzionale, quali sono lo statuto della regione Sicilia ed altre norme della Carta costituzionale, venga invocata una situazione che, se deve considerarsi di emergenza, avrebbe dovuto trovare in altre fonti, in altri momenti, in altri strumenti, la sua realizzazione.

L'emergenza viene qui, ancora una volta, invocata per stravolgere il significato stesso delle parole. Colleghi deputati,

basterebbe leggere la premessa del decreto-legge al nostro esame, in cui si dice che determinate opere che devono essere realizzate a Catania e a Palermo sono di rilevante interesse nazionale, «in considerazione delle condizioni di ordine pubblico»! Non si capisce che cosa abbia a che fare «il rilevante interesse nazionale» delle opere pubbliche, che attiene al dato intrinseco del valore e della finalità delle opere medesime, con situazioni di ordine pubblico che, per quanto gravi, potranno essere attinenti alle possibilità di realizzazione, ma non alla caratteristica delle opere, alla quale pur si fa riferimento...

ANTONINO MANNINO. Vai alla ZEN e proponi che cosa si deve fare.

MAURO MELLINI. Io dico che bisogna sempre rispettare la Costituzione. Abbiamo già fatto, in nome delle varie emergenze, l'esperienza di considerare la Costituzione come un qualcosa che si invoca solo come un lusso. I risultati sono nella nostra legislazione e sono pesanti. È più facile venir meno alle disposizioni costituzionali piuttosto che ristabilire...

ANTONINO MANNINO. Parla per gli altri.

MAURO MELLINI. Parlo per tutti. Non ci sono «altri» rispetto alla Costituzione, caro collega! La Costituzione appartiene a tutti noi e nessuno ha il potere e il diritto — come ricordava il collega Bassanini — di rinunciare a principi e prerogative quali quelli che la Costituzione stessa, per esempio, assicura alla regione Sicilia.

Non starò qui a ripetere quanto già detto dai colleghi Franco Russo e Bassanini. Mi preme, però, affermare che non è questione di poco conto quella del rapporto fra Stato e regioni. In realtà, se c'è un momento di crisi delle nostre istituzioni, esso è rappresentato proprio da un rapporto che ha ormai implicazioni perverse. Si tratta di una vera e propria deformazione accompagnata da una continua deresponsabilizzazione dell'uno o dell'altro dei soggetti, da una sovrapposizione di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

competenze, da una duplicazione, direi triplicazione, delle competenze stesse, da un aggravamento del lavoro del Parlamento in luogo di quell'alleggerimento che avrebbe dovuto essere conseguenza dell'ordinamento regionale e dell'attribuzione alle regioni della potestà legislativa. Tale deformazione ha segnato e segna quotidianamente — e ciò non vale solo per la regione Sicilia — la vita istituzionale, la vita del Parlamento oltre che, ovviamente, quella di tutte le regioni. Il decentramento, da strumento di autonomia, si è trasformato in strumento di facilitazione solo della lottizzazione.

A fronte di tutto ciò, proprio nel momento in cui si devono affrontare determinate questioni in Sicilia (cioè nella regione a statuto speciale che gode dell'autonomia più ampia), ci si accorge che esistono situazioni nelle quali le competenze regionali rappresentano un intralcio, uno strumento della «piovra», della mafia, per intervenire nella spesa pubblica.

Anzitutto mi preme osservare che la pretesa di risolvere il problema dell'inquinamento delle attività riguardanti le opere pubbliche attraverso un recupero del centralismo e di poteri eccezionali, contro norme di rilevanza istituzionale, attribuiti al Governo (e, come ricordava Bassanini, al Presidente del Consiglio che deve avere funzioni di coordinamento e non dirette di amministrazione) non è la strada giusta. Dobbiamo chiederci, a proposito di opere pubbliche, se l'inquinamento è solo quello rappresentato dalla mafia. Certo, la mafia, intreccia la corruzione, l'inquinamento e le violazioni della legge con il sangue e la violenza, ma l'inquinamento è solo quello della mafia?

Da questo punto di vista dovremmo dire che norme eccezionali dovrebbero essere adottate nel nostro paese e non soltanto in Sicilia, così come dovremmo riconoscere che la strada giusta è quella della deroga al principio di legalità che, come ricordava il collega Bassanini, rappresenta pure un principio fondamentale.

Ricordo che nel 1977, quando per una esigenza oggettiva relativa alla situazione carceraria si pensò di risolvere il problema

delle bardature burocratiche, con regole più snelle e derogando alle norme sulla contabilità dello Stato, abbiamo avuto il fenomeno delle carceri d'oro. La rapidità della amministrazione si è manifestata con la sveltezza delle procedure per la costruzione delle carceri d'oro, con le quali si è rubato ai ladri! Infatti, rubando nella costruzione delle carceri si ruba ai ladri!

Pensate, colleghi: se De Palma fosse ancora in servizio molto probabilmente si sarebbe interessato di questo provvedimento!

Dobbiamo dire allora che il problema è quello dell'emergenza della mafia in Sicilia, per quanto riguarda le opere pubbliche? Troppo tardi ci accorgiamo del problema concernente i rapporti tra la mafia e i poteri locali, tra la mafia e la regione, tra la mafia e la burocrazia regionale e comunale! Il problema è quello di trasferire la responsabilità delle forze politiche sul piano delle competenze regionali, sul piano dei poteri locali, intesi come istituzione? Evidentemente no.

Mi dispiace che il collega Franco Russo abbia parlato di guerra. È bene che simili espressioni (anche per negare una tale realtà) siano lasciate fuori dai nostri dibattiti, perché se si comincia a parlare in questi termini è difficile poi non essere coinvolti in talune situazioni, che è altrettanto difficile circoscrivere a luoghi e a momenti della vita del nostro paese. Diventa una abitudine, come quella della «giustizia che lotta», con le conseguenze che abbiamo visto.

È vero, quella della regione siciliana è una situazione politica nella quale a sistemi, che purtroppo sono presenti nelle mafie che ammorbano tutto il paese, si aggiungono le caratteristiche della mafia tradizionale, quella della lupara che insanguina la Sicilia e non soltanto essa.

La situazione è tale — ripeterò il concetto già espresso dal collega Bassanini — da non rendere più possibile, in presenza del sangue, della corruzione, dell'infiltrazione nei pubblici poteri, il mantenimento dell'assetto stabilito con norme di rilevanza costituzionale? Penso che prima di ricorrere, sia pure provocatoriamente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

all'idea di una sospensione di norme di rilevanza costituzionale (quali quelle dello statuto della regione Sicilia), dovremmo attivare ogni altro strumento, giungendo al limite allo scioglimento dell'assemblea siciliana. Occorre determinare una *choc* che evidenzi, nella regione e di fronte al paese, una situazione come quella per la quale si pretende, con un decreto-legge (sia pure in materia di fognature o di questa o quell'altra opera pubblica comunale), di derogare a disposizioni aventi rilevanza costituzionale.

È questo il modo per restituire al popolo il mezzo per effettuare un confronto di fondo. Finché però questo confronto non vi sarà e si sfuggirà alle conseguenze, alle implicazioni fondamentali per le quali si è giunti a questo decreto-legge, evitando di portare la questione sul piano politico e democratico, non è possibile trincerarsi dietro la semplice osservazione che tanto la regione sarebbe d'accordo.

In riferimento al fatto che la regione sarebbe d'accordo, ricordo che esiste nello statuto della regione Sicilia una norma per la quale il presidente della regione partecipa al Consiglio dei ministri con il rango di ministro quando si assumano deliberazioni concernenti la Sicilia. Il Presidente della regione siciliana è dunque chiamato a partecipare: il che significa che si potrà deliberare anche senza la sua effettiva presenza, ma si deve dare atto che in tali casi si tratta di una riunione particolare del Consiglio dei ministri proprio perché una norma di rilevanza costituzionale prevede la convocazione con il rango di ministro, del presidente della regione Sicilia. Allora potremmo dire che vi è l'accordo della regione.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il presidente della regione Sicilia ha partecipato alla riunione, onorevole Mellini!

MAURO MELLINI. Mi fa piacere che sia stato presente alle deliberazioni, ma se ne dovrebbe dare atto nella motivazione del decreto-legge.

VITO RIGGIO. Risulta dal verbale del Consiglio dei ministri!

MAURO MELLINI. Se ne deve dare atto nel testo del decreto-legge presentato al Parlamento e non soltanto nel verbale: devo esserne fatta espressa menzione! Credo — mi fa piacere che sia presente il ministro per i rapporti con il Parlamento — che, ogni qualvolta si emani un provvedimento di questo tipo (compreso il caso della presentazione di un disegno di legge), questa menzione debba essere prevista, perché il Parlamento deve essere informato senza andare a consultare i verbali del Consiglio dei ministri.

Vi è l'accordo dei comuni interessati? Ebbene, sia per la regione sia per i comuni concordiamo con quanto ha detto il collega Bassanini. Ricordo che una volta mi capitò fra le mani un documento storico veramente interessante, una curiosità, se vogliamo: un parere sul deferimento — da parte del re di Sardegna al Papa, non ancora vigente lo Statuto albertino — in grado d'appello di una causa relativa ad un feudo della Sardegna. Mi colpì particolarmente l'affermazione secondo cui, vigente o no lo Statuto albertino (il parere era stato dato dopo l'entrata in vigore dello Statuto albertino), il re aveva commesso atto di lesa maestà propria, poiché il mancato esercizio di un potere, per quanto allora illimitato, era comunque in contraddizione con la sua stessa funzione: non aveva il potere di rinunciare alla sua sovranità.

Questo concetto, così arcaicamente collocato in quel documento, dovrebbe essere ricordato ogni volta che si assuma che i titolari di un potere costituzionale, i destinatari di un privilegio costituzionale pretendano di rinunziarvi.

Vorrei — ma evidentemente le presenze in quest'aula mi fanno credere che si tratti di un pio desiderio — che sulle questioni poste con le pregiudiziali di costituzionalità presentate dai colleghi Russo Franco, Bassanini e dal gruppo federalista europeo, nonché su quelle implicite in questo decreto-legge, si misurassero non solo coloro che oggi trasferiscono sul piano istituzionale problemi politici, di forze poli-

tiche e di deterioramento dei rapporti politici, ma soprattutto quelle forze autonome caratterizzate come tali e pur presenti in questa Assemblea ma forse assenti da questo dibattito.

Le autonomie, infatti, non si difendono proponendo allargamenti di interventi e contrattazioni più allargate, e tanto meno declamazioni; le autonomie si difendono solo con il rigore nella concezione di uno Stato di diritto. Non vi è Stato delle autonomie, se non vi è Stato di diritto, se non si crede in principi non di comodo, non da accantonare come un lusso divenuto impossibile nel momento delle difficoltà; anzi, è proprio nel momento delle difficoltà e delle tragedie che si misurano le autonomie.

Le autonomie si potevano difendere sciogliendo l'assemblea regionale siciliana avendo riconosciuto che essa non è in grado di esercitare e di esprimere poteri che realizzino quello che oggi si vuole deferire al Consiglio dei ministri. Questo poteva essere un provvedimento che richiamava alla radice dell'autonomia, cioè al voto, alla responsabilità democratica della popolazione interessata. Non si doveva procedere invece contrattando, accomodando, temporeggiando e dichiarando di rilevante interesse nazionale un'opera ovviamente, generalmente e pacificamente di competenza comunale; sul presupposto che regione e comuni non possano che arrendersi di fronte a fenomeni di criminalità e corruzione che a Palermo, a Catania, e generalmente in Sicilia possono essere più gravi che altrove, anche perché intrecciati con altre forme di criminalità presenti nell'intero paese e che inquinano gli organi locali, regionali e comunali.

Credo che dobbiamo ribadire tali concetti. Il problema del rapporto tra criminalità organizzata, mafie (le tante mafie!) e potere locale è certamente gravissimo in Sicilia ed è grave dovunque. Sul piano politico, esso rappresenta certamente uno dei nodi che devono essere sciolti per garantire al nostro paese una minima possibilità di vita democratica. Ritengo, però, che la strada non sia questa, perché la strada del pasticcio e dell'arrangiamento non è

quella attraverso la quale si può venire a capo di situazioni gravi e drammatiche come quelle che si intendono affrontare.

Non si può neppure dire che, di fronte ad un problema come quello delle opere pubbliche, si possa far finta che le questioni di grande rilevanza istituzionale non esistano o che possano essere messe da parte, accantonate in attesa di vicende più importanti. Sono questi i problemi importanti! Rispetto ai meccanismi istituzionali, rappresenta una questione importante la stessa loro credibilità, piuttosto che le occasioni in cui il loro funzionamento viene messo in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si è così conclusa l'illustrazione delle pregiudiziali di costituzionalità presentate. Dal momento che vi sono ancora tre colleghi iscritti a parlare sulle questioni pregiudiziali medesime, ritengo che dovremo aggiornare la seduta al pomeriggio, dopo però aver ascoltato le precisazioni che il ministro Mattarella desidera svolgere a nome del Governo.

Ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea alcune considerazioni, anche per riguardo nei confronti dei presentatori delle questioni pregiudiziali e di coloro che le hanno illustrate, immaginando, o sperando, di poter fornire chiarimenti che probabilmente possono ridurre, se non eliminare, alcune delle preoccupazioni espresse. Il Governo ringrazia coloro che sono intervenuti fino ad ora illustrando le pregiudiziali, anche se, pur condividendo talune preoccupazioni, non può per altro consentire con le conseguenze operative espresse.

Per quanto concerne l'articolo 1, e cioè il carattere vincolante dell'accordo di programma, il Governo vorrebbe far presente che l'effetto vincolante dell'accordo vale in particolare per coloro che, pur essendo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

stati invitati a farlo, non abbiano concorso alla formazione del programma medesimo. Per coloro che invece vi hanno partecipato, l'effetto vincolante è sostanzialmente quello di evitare che venga successivamente revocato l'assenso dato in sede di accordo.

Il carattere vincolante dell'articolo 1 mira quindi ad evitare il potere di veto, magari esercitato con un mero rifiuto a partecipare all'incontro.

FRANCO BASSANINI. Non è affatto chiaro!

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Credo che questo sia difficilmente disconoscibile. Basta ricordare che al terzo comma dell'articolo 1 si dice che «il Presidente del Consiglio invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso...».

Nel quarto comma si prevedono i soggetti che concorrono alla formazione dell'accordo e che, partecipando all'incontro, contribuiscono sostanzialmente alla sua definizione, anche in presenza di un ipotetico e pregiudizievole potere di veto di coloro che, pur invitati a presenziare agli incontri per definire gli accordi di programma, non volessero intervenire. Pertanto, buona parte delle posizioni espresse dai colleghi intervenuti non hanno ragione di esistere.

Per quanto concerne le considerazioni relative alle interferenze volte a definire l'accordo con la regione siciliana, ritengo che si debba rilevare come in realtà l'articolo 1 del decreto-legge potenzi gli strumenti previsti dalla legge n. 64 per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Quindi i poteri attribuiti al presidente della regione sono esercitati in luogo del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: di conseguenza, sotto questo profilo essi non sono statuari.

Per quanto attiene agli interventi relativi al piano triennale di completamento previsti dalla legge n. 64, il presidente della regione assume i poteri del ministro per gli interventi straordinari. Agli accordi previsti dall'articolo 1 seguono mutamenti di

regime procedurale e cioè diversi accordi di assetto e diverse procedure. Il Governo sommessamente fa rilevare che in questo mutamento di regime, il presidente della regione è arbitro perché nella sua discrezionalità esercita un potere volto a mutare le procedure finalizzate a definire gli accordi di programma. L'obiettivo della norma è quindi quello di realizzare accordi di programma da cui, mutando il regime, si possa mutare anche la titolarità dei poteri di intervento straordinario affidati al Presidente del Consiglio.

Per quanto concerne gli altri profili di competenza regionale, la normativa in oggetto attua un coordinamento tra compiti e funzioni in diversi livelli di governo, realizzando la fusione delle diverse competenze in un unico momento. Non vi è perciò alcun intento né di spoliamento né di abdicazione dei poteri da parte delle amministrazioni interessate. Il Governo ha già riferito al Senato ed alla Camera (allorquando si è discusso sulla ammissibilità del decreto-legge in esame ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) che la regione Sicilia ed il comune di Palermo stanno facendo la loro parte, senza che il presente decreto-legge significhi spoliamento o desiderio di abdicazione di poteri da parte di questi enti locali. Esso rappresenta un tentativo di coordinamento, che inevitabilmente comporterà la fusione dell'esercizio delle competenze. Sotto questo profilo, l'intervento previsto dall'articolo 1 può essere preso in esame senza la grande preoccupazione evidenziata nel corso del dibattito.

Per quanto riguarda gli articoli 2, 3 e 4 del decreto, concernenti alcune misure a favore delle città di Palermo e di Catania — le quali versano in una situazione di particolare gravità, che assume anche importanza nazionale — l'intervento che si intende attuare si articola sia nell'elencazione di una serie di opere da realizzare sia nella predisposizione di una serie di provvedimenti concernenti la struttura amministrativa delle due città. Tutto ciò è inteso a conseguire il risanamento del tessuto sociale siciliano di cui le due città prima citate fanno parte.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Sono state inoltre manifestate alcune preoccupazioni attinenti ad eventuali conflitti di competenza ai quali ci si è richiamati con tanto vigore. Sulla base di considerazioni di ordine pubblico si fonda il richiamo agli interventi previsti dall'articolo 2, con il quale si considerano di preminente interesse nazionale determinate opere pubbliche.

Bisogna infine considerare che le esigenze di ordine pubblico non sono solo quelle riferite, come è stato evidenziato in quest'aula, all'assunzione di provvedimenti di polizia, ma soprattutto quelli di carattere sociale: per tale motivo, nell'articolo 2 si fa espressa menzione del carattere di preminente interesse nazionale proprio di alcuni interventi. Di conseguenza si provvede con legge dello Stato, non essendovi altro ambito possibile per tale motivazione e definizione.

La norma che destina a contabilità speciale le somme stanziare per i singoli interventi non opera con riferimento alle finalità...

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ma è la replica questa?

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. No, onorevole Mellini. Vorrei fornire alcuni chiarimenti rispetto alle considerazioni fatte, per sottoporli all'Assemblea; lo faccio soltanto per questo e per non evitare di tentare un chiarimento puntuale circa le considerazioni, sicuramente interessanti, svolte nelle pregiudiziali e nei tre interventi che sono stati effettuati.

Da ultimo, signor Presidente e onorevoli colleghi, vorrei dire che, per quanto riguarda la preoccupazione avanzata dall'onorevole Bassanini circa il riferimento all'articolo 14, lettera g), dello statuto regionale siciliano — il quale riguarda solo e soltanto opere pubbliche —, gli interventi di cui all'articolo 2 si riferiscono non soltanto ad opere pubbliche ma ad una puntuale definizione dei singoli interventi stessi che va al di là dell'ambito relativo alle opere pubbliche. Tali interventi, infatti, riguardano un complesso di pro-

blemi che attengono a profili anche di carattere sociale. Inoltre, tenendo presenti gli aspetti cui si fa riferimento nella prima parte dell'articolo 2, cioè ordine pubblico e preminente interesse nazionale, il Governo, proprio per le ragioni che ho esposto, ritiene che il riferimento all'articolo 14, lettera g) possa essere superato.

Per concludere, signor Presidente, si tratta di interventi specifici e definiti cui vengono attribuiti per sottolinearne il carattere nazionale, tre anni di validità. Non soltanto un carattere specifico e definito, quindi, ma anche un limite temporale che sottolinei l'eccezionalità della natura dell'intervento operato nell'ordinamento.

Il Governo non sottovaluta affatto le preoccupazioni che sono state qui espresse né l'eventualità che esse possano, in sede di interpretazione e di attuazione del provvedimento — anche con riferimento a ciò che ho tentato di dire a chiarimento —, guidarci nell'applicazione del decreto. Tali preoccupazioni potrebbero essere consacrate in atti e strumenti dell'Assemblea alla fine dell'*iter* legislativo cui siamo di fronte, mediante indicazioni che il Governo potrebbe ricevere mediante gli strumenti, ripeto, di cui l'Assemblea dispone.

Come ultima considerazione, accanto a quelle di tipo giuridico, ed a chiarimento di quanto è stato detto nonchè in riferimento ad alcune valutazioni di rilievo, valutazioni nobili, direi, effettuate nei tre interventi che hanno illustrato le pregiudiziali, vorrei dire che il Governo ha inteso, con questo provvedimento per Palermo e Catania (vorrei dirlo, anche io, a sgravio di coscienza), operare una assunzione di responsabilità relativamente a problemi che sono drammaticamente gravi e che inducono il Governo, rispetto alla non ritualmente invocata esigenza di lotta alla criminalità mafiosa, a ritenere che quest'ultima vada perseguita non soltanto mediante l'indispensabile prevenzione e repressione, ma anche con un consolidamento delle condizioni di vita e sociali. Tutto ciò rappresenta un aspetto ineliminabile della lotta alla criminalità: tale considerazione è ben condivisa, in quest'aula, anche da coloro che hanno fin qui parlato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Per questo il Governo ha ritenuto di compiere un intervento che affidasse eccezionalmente alla responsabilità del Governo nazionale, con riferimento a condizioni di carattere drammatico specificamente e puntualmente individuate, la risposta dello Stato.

Il Governo si augura che, così come ha fatto il Senato, anche la Camera possa condividere questa esigenza di sensibilità (*Applausì*).

PRESIDENTE. Desidero precisare che quello appena effettuato dal rappresentante del Governo, non è un intervento in replica ma soltanto un chiarimento che il ministro ha chiesto di esprimere nel corso del dibattito, come è suo diritto a norma di Costituzione.

MAURO MELLINI. Su cui si apre un dibattito, allora?

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi rendo perfettamente conto di ciò che vorrebbe dirmi in questo momento e non escludo che i presentatori delle questioni pregiudiziali possano successivamente chiedere di intervenire per ulteriori chiarimenti. Tuttavia, intendevo spiegare bene in che modo si poneva, sul piano regolamentare, l'intervento che il rappresentante del Governo ha ritenuto di dover svolgere a questo punto.

Rinvio quindi, il seguito del dibattito sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità alla ripresa pomeridiana della seduta. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,20,
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.**

**Annuncio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti do-

mande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pacetti, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 43);

contro il deputato Lusetti, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e all'articolo 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 44);

contro il deputato Almirante, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, continuata) e all'articolo 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) (doc. IV, n. 45);

contro il deputato Capanna, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 46);

contro il deputato Pazzaglia, per i reati di cui all'articolo 594, del codice penale (ingiuria), e all'articolo 581 del codice penale (percosse) e agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 47);

contro il deputato Pannella, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 48);

contro il deputato Pannella, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 49);

contro il deputato Pannella, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 50);

contro il deputato Capanna, per il reato di cui agli articoli 61, n. 10 e 595 del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV n. 51);

contro il deputato Manfredi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, e 319, prima parte e primo capoverso, n. 1, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, continuata e pluriaggravata) e all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 modificato ed integrato dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione della norma sul finanziamento pubblico dei partiti politici) (doc. IV, n. 52).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla giunta competente.

Restituzione di atti relativi a una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Ricordo che è pervenuta alla Camera in data 30 dicembre 1987, una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmessa dal ministro di grazia e giustizia e proveniente dalla procura generale di Venezia, nei confronti dell'onorevole Vesce (doc. IV, n. 30).

La Giunta, nella seduta del 2 marzo 1988, ha constatato che gli atti processuali trasmessi sono del tutto carenti, di guisa che si è resa assolutamente impossibile una decisione sul merito della domanda. In particolare, trattandosi di processo in grado di appello, mancano oltre a tutto il fascicolo istruttorio e di primo grado, anche la parte motiva della sentenza impugnata, nonché i motivi di appello del pubblico ministero.

In questa situazione la Giunta, all'unanimità, ritenuta la domanda giuridicamente inesistente, propone di restituire il fascicolo degli atti al ministro di grazia e giustizia, affinché rappresenti alle competenti autorità le considerazioni di cui sopra.

Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Riggio. Ne ha facoltà.

VITO RIGGIO. Devo dire anzitutto, Presidente, che, pur rendendomi conto della urgenza di altre questioni che riguardano il paese, sono stupito della poca attenzione che si sta dedicando ad una situazione che è stata dichiarata di estrema urgenza e di grande pericolo per l'intera comunità nazionale; inoltre le considerazioni esposte dai colleghi Bassanini e Mellini sono di così alto profilo che meritano un approfondimento, che proverò io a fare.

In particolare, l'appello che l'onorevole Bassanini ha rivolto alla nostra coscienza di regionalisti, ma anche di siciliani, gelosi — come egli ha avuto l'amabilità di ricordare — delle competenze previste dallo statuto ad autonomia speciale della nostra regione, ci imporrebbe di ringraziare lo stesso onorevole Bassanini e l'onorevole Mellini perché, se veramente questo provvedimento fosse il mostro che è stato qui dipinto, dovremmo essere loro grati per avere colmato una nostra disattenzione e per averci fatto notare qualcosa che, nell'emozione di provvedere e nella difficoltà di una trincea così travagliata, ci era sfuggito!

Signor Presidente, debbo rilevare che abbiamo a lungo interrogato la nostra coscienza civile e politica: lo abbiamo fatto nel dibattito, franco e difficile, che si è svolto nella I Commissione (ormai quindici o venti giorni fa); lo abbiamo fatto, soprattutto, nel dibattito che si è svolto tra le forze politiche e sociali della regione siciliana.

Voglio pertanto dire, anche a nome del gruppo della democrazia cristiana, che non mi sento né un traditore degli ideali di Sturzo né un ascaro di un potere centrale invocato, come direbbe Perez, «a illusorio presidio delle nostre irrinunciabili liber-

tà», cui ha fatto riferimento l'onorevole Bassanini.

Mi sento, ci sentiamo (se posso usare un'espressione particolare) lusingati, ma anche un po' preoccupati, per un'attenzione che altre volte non si è registrata in quest'aula circa puntuali provvedimenti che hanno nettamente eroso le competenze delle regioni e degli enti locali di altre aree del paese. Peraltro, in questo caso non sussiste, come giustificazione formale, una particolare e straordinaria condizione in cui si trovi la regione siciliana. Non debbo ricordare quanto è accaduto durante l'esame della legge finanziaria né alcuni decreti-legge approvati in quest'aula, che certamente recavano puntuali provvidenze e non modifiche procedurali quali quelle contenute nel provvedimento in esame. Nessuno in quei casi si è preoccupato della costituzionalità dei provvedimenti: siamo dunque lusingati per l'attenzione che viene riservata alla Sicilia che, evidentemente, gode di una particolare specificità che non può essere nemmeno in questo caso ignorata.

Tale considerazione preliminare — che però considero politicamente molto importante anche per capire che esiste una continuità tra le emergenze che si realizzano in presenza dei morti ammazzati ed il seguito che ad esse si dà (se questa, per così dire, è la ragione principale del provvedimento, secondo quanto si evince dall'articolo unico dello stesso) — non mi esime dal prendere in considerazione le puntuali contestazioni che al provvedimento sono state mosse.

Proverò a dire la mia opinione molto umilmente, in presenza di tanta sicurezza con la quale l'onorevole Bassanini ha argomentato una radicale incostituzionalità del decreto.

Non siamo, in questo caso, in presenza di uno spostamento o di una avocazione generalizzata di competenze da parte del Presidente del Consiglio: ci troviamo di fronte ad un provvedimento che riguarda soltanto l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, disciplinato dalla legge n. 64 e da leggi precedenti: per tutte ricordo la legge n. 183, e specificamente richiamo,

l'ex progetto speciale n. 32, che riguardava l'area metropolitana di Palermo.

Pacificamente permangono — e posso assicurare all'onorevole Bassanini che vengono esercitate, almeno per quanto riguarda il consiglio comunale di Palermo: non, invece, per Catania che, come si sa, in questo momento è commissariata — tutte le altre competenze di interesse locale. Rimangono quindi ferme le competenze della regione; c'è soltanto un tentativo — che non siamo sicuri che possa produrre effetti, anche se ci auguriamo che ciò avvenga — di semplificazione e di snellimento di una parte importante dell'attività dello Stato che si svolge tramite gli enti locali.

Circa le contestazioni che sono state puntualmente manifestate, debbo rilevare che l'articolo 1 del decreto-legge si muove pacificamente nella cornice dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986, in tema di accordi di programma. Le uniche modifiche riguardano la competenza relativa all'iniziativa dell'accordo, che l'articolo 7, della legge appena citata riserva al presidente della regione siciliana, mentre il decreto-legge autorizza quest'ultimo a rivolgersi al Presidente del Consiglio per la sola definizione dell'accordo stesso.

L'ulteriore modifica riguarda l'intervento sostitutivo, soltanto eventuale, del Presidente del Consiglio che, in caso di inerzia o inadempimento di una delle parti dell'accordo in fase di attuazione, il presidente della regione può richiedere. Il Presidente del Consiglio ha inoltre la facoltà di delegare a sua volta, nell'esercizio del potere di sostituzione, il presidente della regione.

L'ordine costituzionale delle competenze, pur in un quadro di emergenza che è evidenziato dal ricorso al decreto-legge (sulla cui costituzionalità quest'aula si è già pronunciata), dalla temporaneità degli interventi e dalla situazione di ordine pubblico, che costituisce la premessa del provvedimento legislativo, resta in realtà salvaguardato.

L'azione del Presidente del Consiglio prima della conclusione dell'accordo, è di mera iniziativa, non diversa cioè, da quella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

che l'articolo 7, comma 1, della legge n. 64 prevede con riguardo al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e come tale non pregiudica i poteri regionali e locali di decisione. L'intervento sostitutivo dello stesso Presidente del Consiglio in fase di attuazione del programma trae pur sempre fondamento, oltre che da una previsione legislativa (che, per la verità, sarebbe da sola insufficiente a legittimarlo), da un accordo, ossia da un atto convenzionale, al quale tutte le parti devono prestare il loro assenso, sicché in difetto di tale assenso esso non può essere concluso. L'accordo è infatti vincolante per i soggetti che, invitati a partecipare, non hanno concorso alla formazione dell'accordo stesso (come recita l'articolo 1, comma 4), ma non è vincolante per i soggetti che, partecipando, esprimano dissenso. Tale dissenso, come in ogni procedimento contrattuale, preclude la conclusione dell'accordo stesso.

Per quanto riguarda il carattere vincolante dell'accordo nei confronti dei soggetti che siano stati chiamati a partecipare alla sua formazione, ma non vi abbiano partecipato, ricordo — come ha già osservato il ministro Mattarella in precedenza — che in realtà, in questo caso, si mira semplicemente ad impedire che diffusi poteri di veto blocchino la stessa conclusione dell'accordo e con ciò pregiudichino la realizzazione delle opere.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che qualifica una serie di opere (contenute, come ho già detto, in precedenti programmi della ex Cassa per il Mezzogiorno) come opere di preminente interesse nazionale e di somma urgenza e per quanto riguarda l'articolo 3, che affida la responsabilità della realizzazione di queste opere al Presidente del Consiglio, mi limiterò a svolgere due osservazioni.

L'articolo 14, dello statuto siciliano di autonomia, pur stabilendo alla lettera g) una competenza regionale esclusiva in tema di lavori pubblici, poi esclude da tale previsione le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale. È vero che tali opere sono state definite in precedenza dalle norme di attuazione

dello statuto, ai sensi dell'articolo 43, e quindi in forma concordata tra Stato e regione, attraverso due blocchi successivi di opere, uno degli anni cinquanta ed uno della metà degli anni settanta; nessuna regola costituzionale, però, rinvia tale delimitazione delle competenze statali e regionali alle norme di attuazione, potendo concorrere alla definizione della materia di competenza statale la stessa legge dello Stato. Non appare, quindi, illegittimo il fatto che il novero delle opere di interesse nazionale, come è finora definito dalle norme di attuazione, venga allargato dalla legge dello Stato, ove questa sia fondata su elementi obiettivi ed ispirata a criteri di ragionevolezza. Si fa, per altro, riferimento all'intesa della regione, che può essere prestata, come è avvenuto in questo caso, con la presenza, ai sensi dello statuto, del presidente della giunta regionale nella sede propria, cioè nella sede della deliberazione del Consiglio dei ministri.

D'altra parte, le competenze del Presidente del Consiglio e, più in generale, dello Stato, in un ambito che ricade certamente in astratto nell'area della potestà regionale, trovano riscontro nei criteri di intervento in tema di protezione civile. Esistono norme in materia di protezione civile, ispirate ai criteri della massima urgenza e che talvolta vengono pacificamente invocate dagli amministratori locali perché, attraverso di esse, si realizzano interventi che l'ordinaria distribuzione delle competenze non consente di realizzare. Cito per tutte l'emergenza idrica di alcune regioni e segnatamente della Sicilia, dove attraverso tale meccanismo della protezione civile si sono realizzati importanti interventi che hanno consentito il conseguimento dell'obiettivo, e in questo caso quello di portare acqua alle popolazioni, dopo venticinque anni di ritardi o di inerzie.

Dopo queste scarse considerazioni, che tuttavia andavano fatte, mi si consentirà di concludere il mio intervento affermando che questo decreto-legge non è un provvedimento realizzato in forma contrattata (perché ciò sarebbe inammissibile) tra l'amministrazione locale ed il Governo dello Stato; è un provvedimento che il

Governo nazionale ha adottato, avvertendo una esigenza che, sino a qualche mese fa, per la verità mi sembrava molto più diffusa di quanto non sia in questo momento. Si tratta dell'esigenza che dietro quella «trincea», che non è né di guerra civile né di altro, ma è una «trincea» estremamente difficile per il paese e per la quale nessuno di noi prova alcun compiacimento particolare, la realizzazione dei finanziamenti aggiuntivi statali, in modo certo e temporalmente definito, rappresenti una delle garanzie che devono accompagnare una battaglia che non si vince soltanto con la repressione.

Se questo provvedimento consentirà di realizzare opere che sono state progettate addirittura nella metà degli anni sessanta, in vigore della vecchia Cassa per il Mezzogiorno, e che sono state attuate soltanto al 90 per cento, ritengo che, senza alcuna violazione delle competenze costituzionali, si renderà un servizio alle amministrazioni locali. Un servizio sarà reso anche, e in primo luogo, alle popolazioni siciliane, alle quali il Presidente della Camera, in una visita ufficiale compiuta a Catania circa un mese fa, ha presentato il provvedimento in esame come una delle possibili risposte del Parlamento nazionale ad un problema che, secondo la definizione di Bobbio, non è certamente una questione siciliana, ma una vergogna nazionale.

Mi permetto quindi di concludere rassegnando a questa Assemblea e al Parlamento nel suo complesso l'esigenza inderogabile di procedere alla conversione in legge del decreto-legge in esame, tenendo conto dei tempi ristretti e del noto orientamento della Corte costituzionale che ne impedirebbe una eventuale reiterazione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, questa mattina i colleghi Mellini, Franco Russo e Bassanini hanno illustrato le loro questioni pregiudiziali, fornendo un quadro di argomenti certamente rilevanti, come è emerso dai successivi interventi del ministro Mattarella e del collega Riggio.

Noi vogliamo abbandonare la visione emergenziale in base alla quale si parlava del problema con grande spirito di trascinarsi all'indomani dell'assassinio di Insalaco, mentre, mano a mano che quell'episodio si allontana nel tempo, sopravvengono ripensamenti, dubbi e motivazioni diverse. Secondo noi, non è neppure sufficiente affermare che il decreto-legge n. 19 del 1988 va bene perché la regione era d'accordo, o perché lo era il comune. Esistono le autonomie regionali e locali, ma esistono anche quelle parlamentari, per cui se il provvedimento in esame non va bene, non va e basta, e non si può affermare che va bene perché altri sono stati d'accordo.

Detto questo, vorrei entrare nel merito di alcune argomentazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, sottolineando un aspetto in particolare. Nell'intervento del collega Russo, e ancora di più nel lungo ed argomentato intervento del collega Bassanini, colpisce un punto. Il collega Russo afferma che vi è una parte del decreto-legge che non considera negativa, quella relativa all'assegnazione di funzionari con particolari qualità professionali alle amministrazioni locali. Nella parte finale del suo intervento, invece, il collega Bassanini ha indicato, se ho ben capito, alcune delle strade percorribili al fine di correggere l'impostazione da lui (ed in parte anche da noi) ritenuta scorretta di tale decreto-legge.

Nell'illustrare la sua questione pregiudiziale, il collega Mellini, dal canto suo, ha addirittura proposto, in caso di emergenza, lo scioglimento della assemblea regionale siciliana. Rispetto a questo tipo di estremismo parlamentare (mi riferisco all'intervento del collega Mellini), ritengo che siano possibili soluzioni intermedie,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

anche se il paradosso serviva ad affermare che occorre cercare una via di carattere istituzionale.

Se questa è la situazione, mi chiedo se la strada giusta per raggiungere un assetto equilibrato in materia sia quella della presentazione di pregiudiziali di costituzionalità, o non piuttosto quella di entrare nel merito del problema, di confrontarci in Parlamento per vedere in quale modo la normativa debba essere emendata in coerenza con quanto la Corte costituzionale ha reiteratamente deciso e con quanto è prescritto dai principi generali del nostro ordinamento.

Ritengo che intanto si potrebbe e dovrebbe votare a favore di una questione pregiudiziale di costituzionalità in quanto si ritenesse assolutamente preclusa ogni possibilità di modifica sostanziale. Non è così, invece, in quanto nel caso specifico esistono emendamenti presentati dai colleghi della sinistra indipendente (alcuni dei quali condividiamo) ed altri presentati dal gruppo comunista diretti a ricondurre al giusto equilibrio il rapporto tra autorità locali e periferiche dello Stato, da un lato, e autonomie regionali, dall'altro.

Noi ci muoviamo secondo questa logica. Deve però essere chiaro un punto ai colleghi presenti e a quelli che esprimeranno il loro voto sulle questioni pregiudiziali: il problema dei poteri sostitutivi non è stato certamente inventato da questo decreto-legge. Non solo: la Corte costituzionale è intervenuta a tale riguardo in varie occasioni (ricordo soltanto tre sentenze, la n. 151 e la n. 294 del 1986, nonché la n. 210 del 1987) stabilendo persino criteri e principi informativi dell'attività sostitutiva. In particolare, uno dei principi fissati dalla sentenza n. 151 del 1986 è quello per cui il potere sostitutivo è accettabile allorché la concorrenza dei poteri sia modellata dal legislatore nel perseguimento di valori fondamentali dell'ordinamento istituzionale. Il problema è quindi stabilire se questo modellamento sia o meno avvenuto. È evidente che si tratta di un problema di tipo di intervento, di modalità di intervento, del modo di stabilire rapporti giusti tra potere centrale e potere periferico.

E dico questo anche perché mi sembra che il ministro Mattarella abbia offerto nel suo intervento uno spunto alla Camera allorché ha detto (se non ho capito male) che il Governo accoglierebbe e accetterebbe indirizzi espressi dal Parlamento, con gli atti appropriati, appunto al fine di fare in modo che vengano rispettati al massimo l'autonomia delle regioni e i principi generali di autonomia locale in questa materia.

Stante questa situazione, francamente noi crediamo che le questioni poste in particolare dai colleghi Bassanini, Russo e Mellini possano essere affrontate nel merito; e le potremo affrontare nel merito attraverso gli emendamenti. Insomma, non ci sembra che sia il caso di buttar via il bambino con l'acqua sporca. Se vi sono cose da correggere, battiamoci insieme per correggerle: dato che mi sembra siano stati presentati alcuni emendamenti condivisibili, cerchiamo di recepirli, al fine di correggere quell'impostazione. Ma se in questo provvedimento ci sono anche delle cose positive (come ciascuno di noi ritiene e come ciascuno dei colleghi che hanno presentato le questioni pregiudiziali afferma) credo che sarebbe sbagliato assumere un atteggiamento pregiudizialmente contrario a questo testo.

Io ritengo, signor Presidente (e credo che tutti concordino su ciò), che la materia dei poteri sostitutivi e degli accordi di programma non può continuare a rincorrersi in una miriade di leggi, leggine, decreti-legge e provvedimenti entro i quali, francamente, è assai difficile individuare un quadro istituzionale coerente e completo. Ci sono una miriade di provvedimenti che prevedono poteri sostitutivi in materia di enti ospedalieri, di calamità naturali, di edilizia residenziale pubblica, addirittura di impianti termoelettrici e così via. Si tratta di una miriade di provvedimenti che a questo punto comincia a trascinarsi in un disordine normativo e amministrativo assolutamente incontrollabile.

Il problema vero che ci pone il decreto-legge in esame, e che affronteremo nell'esame di merito, è anzitutto quello di correggere una simile impostazione, cer-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

cando di valutare al massimo il peso, l'importanza ed il rilievo degli enti locali e delle regioni. Da un altro punto di vista, considerando quindi un aspetto più generale, mi sembra che questo decreto-legge ci debba impegnare tutti ad un riassetto della materia. Mentre infatti abbiamo da poco varato una norma come quella contenuta nell'articolo 27 della legge finanziaria, mi sembra che già si affaccino altri provvedimenti con una impostazione completamente diversa, in materia di accordi di programma e di poteri sostitutivi.

Infine, signor Presidente, mi sembra che il ministro Mattarella abbia fornito una spiegazione per alcuni aspetti convincente di un passo del comma 4 dell'articolo 1, che trova anche noi molto perplessi e sul quale si è in particolare soffermata l'attenzione del collega Bassanini. Il passo è quello in cui si stabilisce che l'accordo di programma è vincolante anche per i soggetti che, nonostante siano stati invitati (se non ricordo male), non abbiano partecipato all'accordo stesso. Secondo il ministro Mattarella (e mi pare che anche il collega Riggio abbia dato questa spiegazione) si tratta sostanzialmente di evitare una sorta di potere di veto mediante l'assenza. Ci sono opere complesse che prevedono necessariamente la partecipazione di enti locali particolari: se l'ente in questione non partecipa, finisce che quell'opera non si può costruire. Se non ho capito male è questo il tipo di argomento a cui è ricorso il ministro.

Mi chiedo allora se non ci possa essere, però, una strada, una procedura in qualche modo più garantita per lo stesso ente, come mi pare sia in qualche modo previsto nello stesso articolo 27 della legge finanziaria, o se non sia possibile una interpretazione della norma tale da impedire che si schiacci, si superi e si decapiti l'autonomia locale. È questo il problema che abbiamo di fronte. Non è una questione di estetica istituzionale o di ingegneria istituzionale (che poi in questa materia, come sappiamo, diventa giudiziaria); si tratta in realtà di stabilire i principi-guida dell'ordinamento. Mi sembra che in materia amministrativa la confusione già

regni sovrana, non solo in questo ma anche in altri campi; non è il caso di aggiungere ulteriori carte confuse in materia.

Se allora c'è questo problema, cerchiamo di affrontarlo richiamando, al massimo, gli stessi interventi del Parlamento relativamente ad altre regioni.

Per queste ragioni noi riteniamo che i problemi esposti dai colleghi che hanno presentato le questioni pregiudiziali possano essere adeguatamente risolti nel merito con opportuni emendamenti, e forse anche con ordini del giorno volti ad impegnare il Governo. Riteniamo quindi di non condividere e di non poter votare a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, ma poiché — ripeto — i problemi vi sono, e a nostro avviso dovremo affrontarli nel merito, ci asterremo dalla votazione sulle stesse (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Presidente, colleghi, ministro, io non sono un giurista...

PRESIDENTE. Meglio così!

GIROLAMO RALLO. ... e tanto meno un costituzionalista. La mia, pertanto, è più che altro una dichiarazione di voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dai colleghi Bassanini, Mellini e Franco Russo.

I problemi sollevati dai colleghi hanno trovato puntuale risposta sia nell'intervento del ministro Mattarella, volto a fornire chiarimenti, sia negli interventi dei colleghi Riggio e Violante.

Per quanto mi riguarda mi limito a fare altre considerazioni — oltre a quella, ovvia, già svolta dal ministro Mattarella, che si tratta dell'applicazione di una legge dello Stato già esistente, la n. 64 del 1986.

Nel decreto-legge al nostro esame si prevede un coordinamento, da realizzare in caso di inadempienze o di paralisi della vita amministrativa, per cui addirittura si ipotizza l'intervento del Presidente del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Consiglio. Ritengo che sia contemplato dall'ordinamento della regione siciliana il caso in cui i comuni e gli enti amministrativi non ottemperino alle precise richieste formulate dalla regione; in tale situazione è prevista l'istituzione di un commissariato *ad acta*.

A me pare che, grosso modo, questo sia il caso. Infatti, quanto viene stabilito dall'accordo è attuabile e vincolante nei confronti di coloro che non si sono presentati per sottoscrivere l'accordo medesimo e non hanno quindi ottemperato ad un invito preciso. E non si tratta di un accordo che calpesta l'autonomia locale, tutt'altro! È invece un accordo volto ad imporre l'intervento del Presidente del Consiglio o, per sua delega, del presidente della Giunta regionale nel caso in cui un ente amministrativo non abbia adempiuto ad una precisa richiesta venuta dall'alto (più che dalla regione e dallo Stato, dalla stessa popolazione), come per esempio è avvenuto in relazione ai quattro lavori pubblici previsti per Palermo e ai tre per Catania.

I due comuni in questione, Catania e Palermo (ciò è sotto gli occhi di tutti noi) conducono una vita molto grama sul piano amministrativo. Mi risulta che non molto tempo fa il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, abbia dichiarato di non avere il supporto della maggioranza, chiedendo l'aiuto di tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale. Tale dichiarazione è in perfetta armonia con lo spirito del provvedimento al nostro esame: visto che l'ente amministrativo non è in grado, con gli strumenti che gli si offrono in quanto tale, di emanare provvedimenti nell'interesse della città, da parte della regione e dello Stato gli viene offerto un aiuto.

Per quanto riguarda Catania, è inutile parlare; sappiamo tutti quello che è accaduto: dopo anni di assoluta inerzia si è giunti allo scioglimento del consiglio comunale. Se non si attua in questi casi la surroga da parte della regione, o addirittura dello Stato, come è ipotizzato nel decreto-legge, non vedo in quali altre situazioni si debba intervenire.

Certo, mentre la surroga è relativa soltanto ad opere pubbliche, nel caso in

esame sono previsti anche i concorsi. Mi pare tuttavia che, giustamente, quest'ultimo problema non sia stato neppure sfiorato dai colleghi che hanno presentato la pregiudiziale di costituzionalità, proprio perché i concorsi richiedono un'attuazione pratica mediante legge regionale, che nel caso in esame è già sopraggiunta (mi riferisco alla legge del 3 febbraio). Su questo punto, comunque, ci soffermeremo più avanti, perché non vorrei, nel concludere il mio intervento, apparire come uno strenuo difensore di questo provvedimento, che non è certo un toccasana. Lo vedremo poi, quando affronteremo il provvedimento nel merito. In questa sede mi limito ad annunciare il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. In relazione all'intervento precedentemente svolto dal rappresentante del Governo, ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

Onorevole collega, mi consenta di ricordarle che il tempo a sua disposizione è di 15 minuti.

FRANCO BASSANINI. Ne impiegherò molto meno, onorevole Presidente.

I chiarimenti forniti dal Governo e l'intervento svolto dal collega Violante hanno offerto indubbiamente elementi che credo debbano essere valutati dai presentatori delle pregiudiziali di costituzionalità.

Tanto il collega Violante quanto il ministro Mattarella hanno osservato — e credo che ciò sia vero, a rigore, per quasi tutte le pregiudiziali di costituzionalità — che determinate modifiche al testo del decreto potrebbero consentire di superare alcune delle censure esposte nelle stesse pregiudiziali. Ciò è sicuramente vero, anche se — come dirò — non per tutte. In altri termini, se ci fosse, come c'è da parte del collega Violante, la disponibilità e l'impegno a lavorare, attraverso appunto la presentazione di emendamenti, per adeguare il testo ai principi costituzionali che, a nostro avviso, sono stati violati (e dagli interventi svolti nel dibattito non credo siano emersi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

elementi molto convincenti per contestare tale avviso), le pregiudiziali, almeno per quanto ci riguarda, potrebbero essere ritirate.

Mi è sembrato, però, che mentre tale disponibilità è stata chiaramente espressa dal gruppo comunista, non altrettanto sia avvenuto per le altre parti politiche. Quanto al ministro Mattarella, egli ha alluso alla possibilità di dare (attraverso strumenti parlamentari di indirizzo, così mi è sembrato di capire) indicazioni di chiarimento, che per altro possono valere in presenza di un dubbio interpretativo, e non certamente per modificare il chiaro tenore di alcune disposizioni.

In questo caso siamo in presenza di una disposizione fondamentale, rispetto alla quale non ho sentito alcuna obiezione o risposta ai nostri argomenti. La questione riguarda la norma che, attribuendo al Presidente del Consiglio pieni poteri per l'esecuzione di una serie di interventi in materie di competenza regionale e locale, stabilisce anche che il Presidente del Consiglio vi provvede in deroga ad ogni disposizione di legge, comprese le norme sulla contabilità dello Stato, ma anche quelle sugli appalti, le disposizioni della legge Rognoni-La Torre e quant'altre, con il solo rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.

In questo caso vi è — lo ricordavo questa mattina — una lesione del principio di legalità dell'azione amministrativa, che consente certamente di derogare a singole disposizioni di legge, ma non di stabilire che una autorità amministrativa, qualunque essa sia, anche la più alta, anche il Presidente del Consiglio, possa gestire risorse rilevanti come quelle qui previste e svolgere una serie di interventi di grande rilievo come quelli qui indicati, in maniera completamente svincolata dalle norme di legge. In questo modo avremmo azzerato il principio di legalità, che impone che la discrezionalità dell'autorità amministrativa sia indirizzata e limitata da regole legislative.

Sul punto, onorevole Presidente, non ci è stata data alcuna risposta, mentre esso

richiederebbe di essere risolto attraverso un emendamento che espressamente — e sottolineo il termine — sopprimesse la disposizione che conferisce una delega in bianco al Presidente del Consiglio per la gestione di quelle risorse, senza alcuna regola ed alcun limite, all'infuori delle indicazioni riguardanti le opere e gli interventi contenute nell'articolo 2.

In un momento in cui molto si discute di appalti e di concessioni è il caso di approvare una disposizione che consente al Presidente del Consiglio di attribuire appalti per centinaia di miliardi, senza alcuna regola e senza alcun vincolo? Ripeto: è proprio il caso?

A proposito delle norme riguardanti le competenze, sono state addotte come argomento a loro sostegno ragioni di ordine pubblico.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di consentire all'onorevole Bassanini di svolgere con tranquillità il suo intervento.

FRANCO BASSANINI. Le ragioni di ordine pubblico, signor Presidente, sono sicuramente — lo abbiamo riconosciuto stamani — quelle che hanno ispirato il provvedimento ed anche la sospensione o la deroga, in esso contenuta, della ripartizione costituzionale delle competenze. Le ragioni di ordine pubblico, però, non bastano ad attrarre la competenza regionale e comunale in materia di opere pubbliche nella sfera di competenza di altri livelli di Governo. Se questo bastasse, non vi sarebbe stato neppure bisogno del decreto-legge perché il Governo, lo Stato avrebbe potuto intervenire in forza della sua competenza.

Il collega Violante ha ricordato una complessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di interventi sostitutivi. Egli ha ragione quando sottolinea la necessità di arrivare al più presto ad una organica disciplina di tutta la materia, non contemplata nella nostra legislazione; anche perché, fino a qualche anno fa, l'interpretazione prevalente, anzi assolutamente dominante, della Costituzione non ammetteva interventi sostitutivi nelle ma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

terie di competenza regionale e locale. Visto che ormai sono ammessi, andranno però disciplinati. Va detto comunque che nulla hanno a che fare i poteri sostitutivi con quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge in discussione il quale, per l'appunto, non prevede interventi sostitutivi in relazione ad inerzie o inadempienze di enti locali, disciplinandone la rilevazione, ma trasferisce *a priori* una competenza propria degli enti interessati.

Noi pertanto torniamo a chiedere: è possibile evitare le conseguenze gravissime ed incostituzionali di questo provvedimento e cioè l'azzeramento delle norme sull'autonomia regionale speciale (nel caso di specie esclusiva) della regione siciliana, l'azzeramento delle garanzie dell'autonomia comunale, la soppressione del principio di legalità dell'azione amministrativa? Rispondiamo che è possibile in un solo modo, cioè emendando il decreto ed utilizzando le norme che la Camera ha approvato non più tardi di un mese fa, votando l'articolo 27 della legge finanziaria. In tale articolo, infatti, è previsto un meccanismo che consente interventi sostitutivi al fine di accelerare l'intervento pubblico e superare l'inerzia o l'inadempienza degli enti locali che si sono impegnati, attraverso gli accordi di programma, a tenere determinati comportamenti entro tempi certi.

Occorre, pertanto, modificare profondamente il testo del decreto, facendo riferimento — lo ripeto — ad una normativa già approvata dall'Assemblea. Se questo si vuol fare, noi potremmo anche ritirare la nostra pregiudiziale di costituzionalità. Purtroppo, però, mi è sembrato che solo da parte del gruppo comunista sia stata manifestata una disponibilità di tale genere. Questo non basta, non ci rassicura, non consente a nessuno dei colleghi di questa Camera di sottrarsi all'obbligo di coscienza di valutare se le ragioni di ordine pubblico addotte siano sufficienti a mettere nel nulla una serie di norme costituzionali (sono sei quelle violate, più molte norme dello statuto siciliano) sopprimendo in un sol colpo il principio di legalità dell'azione amministrativa, l'autonomia della regione siciliana e le autonomie comu-

nali, quelle che una volta si chiamavano le libertà locali (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Presidente, ho chiesto la parola semplicemente per sapere se le commissioni e in particolare alcune Giunte, convocate per oggi pomeriggio, abbiano sospeso i loro lavori.

PRESIDENTE. La disposizione in questo senso è stata data; gli effetti non li conosco.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Forse è opportuno procedere ad una verifica!

PRESIDENTE. Avendo dato il preavviso, a norma del quinto comma dell'articolo 49 del regolamento e avendo disposto la sconvocazione delle Commissioni, ho motivo di ritenere che ciò sia avvenuto.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Per quanto riguarda il nostro gruppo, il collega Teodori aveva segnalato che la Giunta delle elezioni era convocata per oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Verificheremo anche questo particolare, onorevole Aglietta.

Prego gli uffici di voler accertare se le Commissioni e le Giunte abbiano sospeso i loro lavori.

Dobbiamo ora procedere alla votazione delle pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Franco Russo, Bassanini e Mellini.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Franco Russo, Bassanini e Mellini.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 12.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 12 risultano assenti, resta confermato il numero di 12 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	307
Votanti	213
Astenuti	94
Maggioranza	107
Voti favorevoli	47
Voti contrari	166

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amodeo Natale
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo

Battaglia Pietro
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bernocco Garzanti Luigina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianco Gerardo
 Bisagno Tommaso
 Bogi Giorgio
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Calderisi Giuseppe
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Cavicchioli Andrea
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Ceruti Gianluigi
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciliberti Franco
 Cima Laura
 Ciocci Carlo Alberto
 Coloni Sergio
 Columbu Giovanni Battista
 Conte Carmelo
 Contu Felice
 Corsi Umberto
 Costi Silvano
 Crescenzi Ugo
 Cristofori Nino
 Curci Francesco

D'Acquisto Mario
 D'Addario Amedeo
 Dal Castello Mario
 D'Alia Salvatore
 D'Amato Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

D'Angelo Guido
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele
Farace Luigi
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gramaglia Mariella
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo

Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Portatadino Costante
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Franco

Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Santoro Italicò
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Spini Valdo

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio

Zolla Michele
Zoso Giuliano

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Galante Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria

Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

Sono in missione

Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Astori Gianfranco
Cresco Angelo Gaetano
De Carolis Stelio
Ferrari Marte
Foschi Franco
La Valle Raniero
Lusetti Renzo
Martino Guido
Rodotà Stefano
Silvestri Giuliano

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 2404. Ricordo che la VIII Commissione (Ambiente) nella seduta di ieri è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cerutti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE CERUTTI, Relatore. Signor Presidente, signor ministro, è indubbio che la conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 1988 riveste una sua eccezionalità nel novero degli atti compiuti dalla Camera.

Si tratta di un provvedimento sollecitato dagli enti locali ed emanato dal Governo che ha posto anche delicati problemi di ordine costituzionale, come è stato messo in evidenza dal dibattito e dalla votazione testé svoltisi. Esso sfiora altresì problemi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

connessi con l'autonomia riconosciuta, in base allo speciale statuto, alla regione Sicilia.

Si è in presenza di un provvedimento eccezionale, che si giustifica solamente per ragioni di difesa dell'ordine pubblico e della civile convivenza nell'isola. L'obiettivo primario è quello di rimuovere situazioni deteriorate, di carattere socio-economico ed amministrativo, che contribuiscono allo sviluppo ed al consolidamento dei fenomeni di criminalità organizzata.

Il provvedimento ha soprattutto lo scopo di coordinare l'azione dello Stato, della regione e dei comuni interessati, in modo che ciascuno possa fare meglio il proprio lavoro, e ritengo che non abbia sicuramente la presunzione di risolvere i problemi di Palermo, che non possono essere ovviamente affrontati con un semplice decreto-legge.

Credo sia importante il fatto che per la prima volta non ci si trovi di fronte al solito «piano greco» per nuovi finanziamenti, trattandosi soprattutto di interventi che seguono tre direttrici: in primo luogo, il risanamento di alcune situazioni particolari nelle città di Palermo e Catania; in secondo luogo, lo snellimento delle procedure, per la realizzazione in tempi rapidi di una serie di opere pubbliche; in terzo luogo, il risanamento ed il potenziamento, da un punto di vista strutturale, delle amministrazioni locali, condizione essenziale se si vogliono raggiungere obiettivi concreti nell'avviare la riforma della macchina burocratica regionale.

Per quanto riguarda la prima direttrice, sono stati individuati alcuni interventi da realizzarsi sul tessuto urbano che sono giudicati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza. La soluzione tempestiva dei problemi cui si riferiscono costituisce un presupposto indispensabile per rimuovere ostacoli all'ordinato vivere civile.

La serie di opere pubbliche in oggetto è indicata nell'articolo 2 del decreto-legge e riguarda: interventi nella zona di Palermo, e segnatamente nei quartieri ZEN 1 e ZEN 2; interventi concernenti il risanamento igienico-sanitario ed ambientale; inter-

venti riguardanti la realizzazione del parco di Oreto e per la sistemazione degli argini ed il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto; interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo; provvedimenti di sistemazione viaria nella zona di Catania; i problemi che riguardano l'urbanizzazione primaria e secondaria nel quartiere Librino di Catania; interventi che concernono infine l'aspetto igienico-sanitario.

In secondo luogo, proprio in riferimento all'articolo 7 della legge n. 64 del 1986, viene introdotto l'effetto vincolante dell'accordo di programma nei confronti dei soggetti interpellati e non partecipanti, eliminando così la possibilità del diritto di veto, che rischierebbe di vanificare l'intero articolato della legge. In tal modo si sottolinea da un lato, l'emergenza che ha richiesto l'adozione del provvedimento e, dall'altro, il superamento del semplice effetto di coordinamento previsto dall'articolo 7 della legge n. 64. Viene introdotto altresì il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio, su richiesta del presidente della regione.

La legge n. 64 prevedeva per il presidente della regione poteri ordinari, perché organo di vigilanza; con il comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame si introduce il passaggio dall'intervento ordinario al regime straordinario.

Per accelerare la realizzazione delle opere, l'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio provveda, sentiti il presidente della regione e i sindaci dei comuni, a tutte le concorrenti attività, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Questa è una disposizione che ricalca, a grosse linee, quella relativa alla protezione civile, soprattutto in riferimento ai casi di emergenza.

All'articolo 4, è prevista la costituzione, presso la tesoreria dello Stato a Roma, di una contabilità speciale, con fondi dei comuni, della regione e dello Stato, per i pagamenti effettuati a firma del Presidente del Consiglio o di un funzionario da lui delegato.

Quanto alla terza direttrice, rilevo che,

per provvedere alla riorganizzazione e al potenziamento degli uffici amministrativi e tecnici nelle amministrazioni dei comuni che hanno una popolazione superiore a centomila abitanti, l'articolo 5 consente il comando di personale dello Stato di particolare qualificazione professionale, fino alla durata di tre anni.

L'articolo 6, infine, consente alle amministrazioni comunali e provinciali di procedere ad assunzioni di personale a totale copertura dei posti vacanti in organico.

La mia relazione, breve e sintetica, non può che concludersi con l'invito a convertire in legge questo decreto-legge, come ha già fatto il Senato. La gravità della situazione richiede un'immediata risposta dello Stato, in modo da testimoniare che i problemi della Sicilia sono assunti a livello nazionale. Alcuni giornali stamattina riportavano ancora dubbi sulla volontà dello Stato di essere presente concretamente, con una legge adeguata, in modo da affiancare e non sostituire i comuni e la regione con il solo obiettivo di rendere operativi interventi di straordinaria importanza e soprattutto di evitare che la «grande piovra» possa impossessarsi di questi fondi e rendere inattuabili propositi operativi che per la Sicilia, ed in particolare per le città di Palermo e Catania, sono di straordinaria importanza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento.

SERGIO MATTARELLA, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo ha più volte chiarito le motivazioni del provvedimento, gli obiettivi che con esso si prefigge e l'importanza che ad esso annette; si associa, pertanto, alle puntuali osservazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pumilia. Ne ha facoltà.

CALOGERO PUMILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, considero il decreto-legge che oggi la Camera è chiamata a convertire in legge una ri-

sposta utile, se pure limitata, ai problemi della Sicilia.

Nella relazione che accompagna il provvedimento è indicata la causa che lo ha ispirato, e che va ricercata nella situazione dell'ordine pubblico, nella presenza inquinante e diffusa della criminalità organizzata e della mafia sul territorio siciliano.

Onorevoli colleghi, vi è un intreccio perverso (che è stato più volte indicato) tra sottosviluppo e mafia che, in certa misura, si è alimentato vicendevolmente. Questa non è certamente un'equazione assoluta, anzi, a volte, su fenomeni di sviluppo si inserisce e cresce il potere mafioso; ma non c'è dubbio che la condizione di sottosviluppo, la mancanza di lavoro, il degrado della qualità della vita e dei servizi creano il serbatoio dal quale può attingere la mafia o la piccola criminalità, diffusa e pericolosa specialmente nelle due grandi città di Palermo e Catania.

Il degrado antico di queste due realtà urbane, insieme con quello di Napoli, rappresenta ormai da tempo il simbolo negativo della condizione del Mezzogiorno d'Italia. Per fortuna il Mezzogiorno non è tutto lì! Per fortuna le risposte che sono state date nel corso di lunghi anni dall'intervento straordinario e da quello ordinario, anche se ancora insufficienti ad unificare la realtà economica e sociale del paese, anche se hanno ancora lasciato sacche di arretratezza e di sottosviluppo, hanno modificato profondamente la realtà del Mezzogiorno del nostro paese.

È stato rilevato da più parti che la risposta contenuta nel decreto-legge si concretizza soltanto in norme procedurali volte a facilitare l'attuazione di opere già finanziate. Considero questo fatto importante: è importante attivare risorse da tempo individuate ed accantonate, che possono rappresentare un volano per l'occupazione e per la risoluzione di questioni gravissime che attengono al vivere civile nelle città di Palermo e di Catania.

Si è discusso a lungo sull'articolazione del decreto-legge; abbiamo finito di ascoltare poco fa le motivazioni di coloro che hanno presentato le pregiudiziali di costituzionalità e di coloro che hanno motivato

la loro opposizione a queste pregiudiziali. A tale riguardo faccio riferimento a quanto è stato detto dal collega Riggio. Si è discusso a lungo su tutto ciò, a volte anche (devo rilevare) con atteggiamenti schizofrenici da parte di alcune forze politiche (*Commenti del deputato Mellini*)... Non mi riferivo all'onorevole Mellini; in ogni caso non è un'offesa particolarmente grave.

MAURO MELLINI. Ma «schizofrenici» non è proprio un termine...

PRESIDENTE. È una questione psichiatrica!

CALOGERO PUMILIA. Dicevo che si è discusso a lungo su ciò che si dice da una parte o dall'altra delle sedi del dibattito politico.

Le norme eccezionali transitorie che tengono conto della drammaticità di alcune questioni e della condizione dei poteri locali, delle loro difficoltà e del rischio della loro permeabilità al malcostume e alla mafia, sono, in base ad una definizione inserita nel decreto-legge e per ammissione del Governo e di quanti mi hanno preceduto, per l'appunto, eccezionali e transitorie.

Non vi è dubbio che l'inefficienza nel Sud fa sprecare risorse, non crea domanda pubblica (che è il volano dello sviluppo), concorre a mantenere condizioni di vita degradate, non sa organizzare le emergenze, anzi, spesso, le affastella l'una sull'altra. Ma tutte le volte che ci si pone il problema di coniugare efficienza, celerità della spesa e poteri locali o concorso tra poteri centrali e locali, non c'è dubbio che vi è il rischio della scorciatoia; vi è inoltre il rischio dell'abdicazione della classe politica meridionale, gravata dalla pesantezza dei problemi che deve affrontare.

A volte sentiamo affiorare, di fronte a tali difficoltà, una sfiducia direi quasi razziale nei confronti del Mezzogiorno e della capacità dei meridionali di organizzare il proprio autogoverno. È una storia antica di questo paese, ed è anche un antico condizionamento allo sviluppo del Sud. A tale proposito sorge spesso la tentazione di teo-

rizzare, di stabilizzare, per così dire, l'emergenza e non c'è dubbio che nessun paese può vivere in una perpetua emergenza. La più grande delle rivoluzioni, la più efficace risposta alla criminalità vanno ricercate ovviamente nel rigore della legge, nel civile ed ordinato sviluppo della democrazia, che diventa forza e trasparenza: non esistono scorciatoie giacobine.

Una realtà priva di regole, di certezze, oserei dire di ordinarietà, è utile solo per polemiche sterili. Così facendo nessuno compie fino in fondo il proprio dovere, nessuno si assume interamente le proprie responsabilità.

Molti concorrono a rappresentare erroneamente la realtà siciliana e meridionale solo prevalentemente come un fenomeno di criminalità, mischiando insieme in giudizi sommari mafia e società civile, criminalità ed attività economiche ed imprenditoriali, disegnando così un grigio quadro dentro il quale tutto si scolora e chi vince è la mafia e non il suo rovescio.

Il ministro Mattarella ha opportunamente affermato che con il decreto-legge in esame i problemi della Sicilia diventano nazionali. Il paese deve perciò rendersi conto che il sud costituisce parte integrante di esso, dei suoi ordinamenti, del suo sviluppo, del suo approdo in Europa. Certo, esso presenta aspetti specifici e gravi da affrontare e rimuovere. Spetta infatti a noi meridionali il compito primario di completare questo processo di approdo all'Europa, alla civilizzazione occidentale, con i comportamenti personali e collettivi, con la capacità di autogoverno, con il far crescere ulteriormente una nuova consapevolezza, che nel sud ed in Sicilia esiste e che deve compiutamente affermarsi e diventare capacità di mettere insieme un disegno politico forte ed incisivo.

La politica dello Stato e dei poteri locali nel sud deve diventare sempre più capacità di dare risposte ai bisogni della gente. Deve diventare capacità di liberarsi dal condizionamento e dagli effetti devastanti della criminalità e della mafia, capacità di dare risposta al bisogno di lavoro, al bi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

sogno di servizi che rendano migliore la qualità della vita. Occorre che la questione dell'occupazione venga seriamente assunta come questione nazionale.

Nel decreto-legge in esame vi è anche una risposta a tali problemi, ma è tutta incentrata sulla pubblica amministrazione. A questo proposito qualche preoccupazione sorge in ordine alla capacità, alla possibilità, alla volontà dello Stato di intervenire, considerando che molte questioni finanziarie sono tuttora irrisolte tra la regione Sicilia ed il Governo centrale.

Al provvedimento in discussione deve seguire (e noi ci auguriamo che segua) da parte del nuovo Governo che ci si appresta a formare, una risposta più organica sul versante produttivo, in grado di ricreare, o di creare per la prima volta, le condizioni per assicurare investimenti privati e pubblici nel settore manifatturiero ed in quello dei servizi. Precisi ruoli devono essere ricoperti in considerazione anche del fatto che nel Mezzogiorno ed in Sicilia vi sono spazi per insediare nuove attività manifatturiere. Quindi un ruolo deve svolgere l'impresa privata locale e nazionale ed un altro le partecipazioni statali.

Ricordo a me stesso ed ai colleghi che per quanto riguarda le partecipazioni statali esistono precise disposizioni di legge che riservano al sud percentuali di investimenti talmente elevate da essere invocate come ostacolo obiettivo alla presenza ed alla attività delle partecipazioni statali. Il 60 per cento degli investimenti e l'80 per cento dei nuovi investimenti dovrebbero essere localizzati nel Mezzogiorno d'Italia; siamo molto lontani da questa percentuale, perché ci si attesta intorno al 35-36 per cento.

Il ruolo, se pure insufficiente, che hanno avuto nel passato le partecipazioni statali, volto a superare le condizioni di arretratezza del Mezzogiorno d'Italia ed a creare le grandi reti lungo le quali un certo sviluppo si è verificato, è venuto meno. La loro disponibilità oggi non è compiuta e piena. Tuttavia bisogna anche aggiungere, onorevole ministro, che i tre enti a partecipazione statale hanno presentato dei progetti — relativamente al primo e se-

condo piano annuale compresi in quello triennale previsto dalla legge n. 64 — che non sono stati purtroppo esaminati ed approvati e che avrebbero potuto costituire in qualche misura una risposta — certamente insufficiente ma comunque utile — ai problemi dell'occupazione e dello sviluppo.

È perciò necessario passare dalla pur utile accelerazione delle procedure per interventi su singoli ed importanti questioni ad un'azione coordinata, basata, su precise indicazioni di priorità.

Pertanto, signor Presidente e colleghi, credo, concludendo, che con l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 il Parlamento darebbe una seconda risposta utile alla Sicilia; la prima è stata rappresentata dalla legge che ha istituito la Commissione antimafia. Mi auguro che seguano altre risposte più compiute ed avanzate, sia da parte del Governo sia da parte del Parlamento (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antonino Mannino. Ne ha facoltà.

ANTONINO MANNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a discutere della situazione in Sicilia in termini di emergenza, in riferimento al fatto che il 19 gennaio di quest'anno — a seguito dell'ennesimo omicidio politico-mafioso avvenuto nella città di Palermo che vedeva cadere, ancora una volta, un rappresentante del ceto politico, un ex sindaco della città, Insalaco — il comune di Palermo, il sindaco Orlando e la nuova giunta definivano un programma ed una proposta che sottoponevano ai capigruppo della Camera e del Senato ed alla Presidenza del Consiglio.

Si è detto che si richiedeva, ancora una volta, un intervento di emergenza. Per la verità, tutti coloro che ebbero modo di incontrarsi con l'amministrazione comunale di Palermo, con il sindaco Orlando, con il vicesindaco Rizzo e con altri esponenti politici registrarono un fatto politico e culturale nuovo. Infatti, tutti costoro non si presentavano ai rappresentanti dello

Stato e dei partiti con il cappello in mano a chiedere provvidenze straordinarie e soldi, ma domandavano un aiuto ed una collaborazione reale nell'affrontare non un'emergenza, colleghi, ma un qualcosa che, ormai da anni, rappresenta un elemento endemicamente strutturale nella vita politica e sociale della Sicilia e, in modo particolare, della città di Palermo.

La presenza della mafia, la presenza di forze che ritengono di poter condizionare la vita delle istituzioni e dei partiti in Sicilia attraverso il ricorso al terrorismo omicida, è qualcosa che riguarda la Sicilia, la sua storia, gli errori che anche lo Stato ha commesso nei confronti dell'isola. I rappresentanti dello Stato per anni sono stati in collusione con la mafia, hanno cercato di utilizzarla, di strumentalizzarla, di cooptare le forze mafiose e di legittimarle perfino alla direzione delle istituzioni e di importanti organismi statali.

Ci siamo perciò trovati di fronte a qualcosa che riguarda non più soltanto la Sicilia, ma la vita delle istituzioni e la democrazia nel nostro paese. Il modo in cui la mafia interviene nei processi degenerativi del nostro sistema politico e istituzionale è aberrante. In un mondo in cui si discute sull'opportunità di cessare di considerare — come spesso in realtà è avvenuto nei rapporti fra gli Stati — la guerra come continuazione della politica con altri mezzi, all'interno del nostro paese abbiamo forze e gruppi che considerano la pressione armata, la guerra nei confronti dei partiti, delle istituzioni e dello Stato come strumento non solo per continuare la politica in altro modo, ma addirittura per conseguire un successo pieno.

Vi era, quindi, l'esigenza di tutelare le forze politiche e le istituzioni nei confronti di questa spaventosa pressione. Più volte è stato richiesto un impegno dello Stato. Soprattutto in occasione della discussione della prima e della seconda relazione presentate dalla Commissione antimafia è stata manifestata l'esigenza di un intervento legislativo e amministrativo organico che mobilitasse lo Stato e tutte le sue articolazioni nella lotta contro la mafia.

Ho voluto ricordare tutto ciò, signor Pre-

sidente, onorevoli colleghi, per spiegare il respiro con cui era stata posta la questione da parte dell'amministrazione comunale (amministrazione in cui si registrano fatti nuovi). Anche nella lotta politica che si svolge all'interno del partito di maggioranza, non riteniamo che vi siano oggi situazioni che ripetono schemi del passato, un sostituirsi cioè di nuovi personaggi emergenti a vecchi notabili. Ma vi è un modo di rivolgersi all'opinione pubblica e al paese, un discorso politico e culturale nuovo, del quale bisogna tener conto, che consideriamo con grande favore e apertura e che abbiamo sostenuto e sosteniamo. E a questo proposito intendo ricordare anche le responsabilità e l'impegno del partito comunista.

Evidentemente, però, né noi né il sindaco né la giunta di Palermo né le altre forze politiche che seguono con interesse, sollecitudine e impegno la vicenda politica palermitana si sentono vincolati ad accettare un qualunque decreto o una qualunque iniziativa del Governo. L'esecutivo nella sua autonomia, discutendo con il sindaco e con il presidente della regione, ha ritenuto di definire una prima forma di intervento attraverso il decreto al nostro esame.

Sono state qui formulate osservazioni, che abbiamo testé discusso e sul merito delle quali ci siamo trovati d'accordo, circa la costituzionalità del provvedimento. Mi riferisco al *vulnus* che, soprattutto attraverso il riferimento contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge alle procedure speciali previste dall'articolo 3, estende tali procedure speciali oltre che alle opere elencate nell'articolo 2, a tutto il complesso delle opere finanziate con la legge n. 64.

Il nostro gruppo ha affermato al Senato che la sede opportuna per interventi del genere non poteva essere quella di un decreto-legge; lo abbiamo ripetuto in Commissione di merito alla Camera, torniamo a ripeterlo in Assemblea, perché almeno su tale punto ci si intenda. Un provvedimento d'urgenza non poteva essere la sede opportuna per rivedere una normativa di tale complessità: in quest'aula colleghi molto

più esperti e preparati di me si sono già cimentati con tale problematica ed hanno preso la parola sulla tematica connessa alla revisione di una materia complessa qual è quella dei poteri sostitutivi e degli accordi di programma, previsti dal secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 64.

Abbiamo insistito su tale aspetto sia per dare una maggiore legittimità costituzionale al provvedimento sia per concentrare effettivamente l'attenzione su quanto è evidenziato nell'articolo 2.

Negli interventi effettuati, ma anche nei *pour parler* avuti con i colleghi, qualcuno ha ricordato che il punto importante del problema in questione è che forse le opere elencate nell'articolo 2 non sono quelle che più opportunamente dovevano essere elencate, che sussistono differenze negli stadi di finanziamento di tali opere e che esiste l'esigenza di riuscire a portare avanti la politica che consenta di completare le rimanenti opere finanziate con la legge n. 64.

Se approvassimo il provvedimento così come è, ci troveremmo in una situazione paradossale, collega Bassanini. Certamente il Governo viola le prerogative della regione siciliana (in particolare, le prerogative costituzionali del presidente della regione, che, per legge, è preposto al coordinamento ed alla direzione degli accordi di programma), ma la delega (la rinuncia, che dai colleghi Franco Russo e Bassanini è stata opportunamente definita «irrinunciabile»: scusate il bisticcio di parole) è politicamente concordata e contrattata! Perché arrivare a tale paradosso in presenza di un'intesa politica e della volontà di migliorare e di adeguare, rendendolo più accettabile, questo primo intervento?

Noi non poniamo altre questioni, oltre quelle già poste. Abbiamo colto con soddisfazione che una parte degli emendamenti presentati dal gruppo comunista al Senato sono stati approvati: si trattava di emendamenti che tendevano a salvaguardare le prerogative dei comuni, a tutelare il patrimonio ambientale e così via.

Riteniamo comunque che si possa compiere un ulteriore sforzo, cercando di mo-

dificare almeno un aspetto particolare. Mi riferisco alla pericolosa estensione dei poteri straordinari previsti dall'articolo 3, consentita dall'interpretazione legittimata dalla lettura del sesto comma dell'articolo 1, così come è, in cui si afferma che il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere «con i poteri di cui all'articolo 3». Se la dizione «con i poteri di cui all'articolo 3» venisse cassata, si aprirebbe la strada ad una approvazione molto più sollecita e rapida di questo decreto-legge. Ritengo che, per le ragioni che ho poc'anzi illustrato sulla situazione palermitana e sulla pericolosità dei fenomeni di fronte ai quali ci troviamo (non solo nell'area siciliana, ma anche nel resto del paese), il Parlamento dovrà tornare ad occuparsi di tale questione con interventi ordinari e con leggi ordinarie, appunto per definire una serie di materie che necessitano di forme più precise e concrete di aiuto, nonché l'apporto che lo Stato dovrà garantire al nuovo corso e al nuovo sviluppo della vita politica palermitana. Siamo infatti in presenza di un elemento di rinnovamento di grande valore che abbiamo sempre seguito e che continueremo a seguire con attenzione, con sollecitudine e con un apporto costante di iniziativa, di mobilitazione e di volontà (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, non so dove questo decreto, lastricato di buone intenzioni, porti e quale sia la fine del viaggio di coloro che si incamminano su questo pavimento.

Come già ricordava il collega che mi ha preceduto, il decreto-legge al nostro esame è nato sotto l'ondata emotiva dell'ennesimo assassinio (quello dell'ex sindaco Insalaco) e risente della frettevolezza con cui è stato concepito; direi addirittura che lo si può definire — e lo dimostrerò — un decreto-legge un po' abborracciato.

Prima di incamminarmi nell'esame del provvedimento, mi consenta la Presidenza di elevare una vibrata protesta. Ciò che è

accaduto nella Commissione, alla quale era stato affidato l'esame preliminare di questo decreto-legge, ha dell'inaudito: vi sono state circa sette sedute (di cui l'ultima si è svolta questa mattina), senza per altro riuscire a discutere una sola volta un solo argomento o anche un aspetto generale del decreto-legge.

Vorrei sollecitare l'attenzione della Presidenza, affinché chieda chiarimenti su tale modo di procedere al presidente della Commissione, al quale da parte mia ho già rivolto una vibrata protesta nel corso della penultima riunione che si è tenuta.

Siamo arrivati all'esame del provvedimento in Assemblea esattamente attraverso l'*iter* opposto: fretteolosità nella nascita, dunque, ed estremo ritardo nell'elaborare, nel far crescere questo decreto-legge. Al Senato — e i documenti che ci sono stati forniti lo dimostrano — l'*iter* è stato ben diverso: si è potuto discutere, presentare emendamenti, tentare di migliorare il testo. Non credo che si sia riusciti nell'intento, comunque il tentativo è stato fatto.

Alla Camera questo non è accaduto e — mi sia consentito dirlo, anche se forse in tal modo si mettono le mani avanti — ciò adombra la volontà del relatore e del Governo di lasciare il provvedimento intatto (anche in considerazione del fatto che, come giustamente si osserva, i tempi sono ristretti). Mi auguro che il decreto-legge n. 19 venga convertito oggi stesso, e che oggi stesso sia trasmesso al Senato dove emendamenti approvati in questa sede potranno eventualmente trovare accogliamento.

Il decreto-legge in esame si propone addirittura una lotta contro la mafia anche se nel titolo non figura più questa dizione e si parla solo di misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia. Tutti sappiamo però che il provvedimento viene addirittura chiamato «decreto antimafia», come se la mafia potesse essere combattuta con la realizzazione di alcune opere pubbliche a Palermo o a Catania, oppure — con un tentativo di prendere in giro i giovani, come dimostrerò — attraverso l'illusione che si

avranno 10-20-30 mila assunzioni. Queste sono le cifre fornite alla stampa e all'opinione pubblica dal presidente della regione, Nicolosi, sulle eventuali assunzioni che scaturiranno dall'applicazione della seconda parte del decreto-legge.

Quanto agli scopi che ci si propone di perseguire, si parla di gravità della situazione esistente, di deteriorata condizione socio-economica e di connesso fenomeno di accentuata paralisi degli apparati amministrativi. Sul piano della diagnosi possiamo essere grosso modo d'accordo, in quanto purtroppo tale situazione è sotto gli occhi di tutti.

Quanto ai rimedi, essi consistono in alcune opere pubbliche, inerenti in particolare la città di Palermo, per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2; nella realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo; nell'urbanizzazione primaria e secondaria, nel risanamento e nel disinquinamento delle acque del bacino del fiume Oreto; nell'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo; nel raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina; in interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria nel quartiere Librino di Catania; infine, nella realizzazione della rete fognaria della città di Catania.

Non voglio la guerra tra i poveri — Dio me ne scampi e liberi! — ma viene spontaneo un accostamento. La dizione riguardante Palermo parla (ed è esatto) di «realizzazione della nuova rete fognaria»: il che significa che esiste in tale città una rete fognaria, anche se vetusta e obsoleta. Per quanto riguarda invece Catania, si parla addirittura di «realizzazione della rete fognaria» e ciò significa — udite, colleghi delle altre città d'Italia — che a Catania non esiste una rete fognaria.

È terribile arrivare al punto di sciornare questi panni sporchi sotto gli occhi dei colleghi, ma è utile per rendersi conto della vita da terzo mondo in cui vive il meridione d'Italia. Allora, il problema non è costituito soltanto dalla mafia e dalla lotta contro di essa, che porterebbe via ore

ed ore, intere giornate e mesi; non si tratta solo di un problema che riguarda il Mezzogiorno, la distanza enorme che intercorre tra il nord e il sud dell'Italia, le terribili condizioni in cui versa il sud, dimenticato, trascurato e abbandonato. E si pensa di risolvere tutto ciò con questo provvedimento?

Ma non è solo questa la parte su cui intendevo soffermarmi. Perché queste opere pubbliche possano essere realizzate, si prevede un drastico snellimento delle procedure di realizzazione. Certo, di fronte a situazioni straordinarie si ricorre a rimedi straordinari! Sono perfettamente d'accordo sul fatto che tutto questo possa, anzi debba essere realizzato; e infatti mi sono pronunciato contro le pregiudiziali di costituzionalità, proprio perché riteniamo che chi vuole realizzare opere pubbliche in Sicilia debba andare in questa direzione.

Vorrei però sottoporre al ministro Mattarella una particolare esigenza, che sicuramente è avvertita — ne sono sicuro — anche da lui, l'esigenza della trasparenza più assoluta. Perché mi rivolgo al ministro Mattarella? Perché è l'unico rappresentante del Governo presente, e soprattutto perché è un siciliano, un palermitano. Quelli che vado esponendo sono quindi argomenti che egli conosce e di cui si rende benissimo conto.

Ho ascoltato poco fa il collega Antonino Mannino, di cui per altro apprezzo il fervore e la correttezza. Vorrei però ricordare ai colleghi del gruppo comunista quello che sta accadendo, proprio a casa loro, in Sicilia: un comunista, Alfredo Galasso, ha lanciato precise accuse nei confronti dei colleghi del partito comunista. A tali accuse Michelangelo Russo, ex presidente della regione, tutt'ora esponente di rilievo del partito comunista siciliano, ha risposto dicendo di non essere in grado di fare l'«analisi del sangue» a tutte le ditte che riescono ad ottenere gli appalti. È un'affermazione che offro alla sensibilità dei colleghi e che ritengo abbia un preciso e profondo significato.

Ecco dunque spiegato il richiamo alla trasparenza, ministro Mattarella. Un richiamo che ritengo fondamentale proprio

perché accanto al massimo acceleramento dell'iter della realizzazione di queste opere pubbliche vi sia anche la garanzia più assoluta di correttezza. È facile, è molto facile — e lei lo sa bene — che gli «inquinamenti» si verifichino nella nostra isola, ma ormai li ritroviamo in tutta l'Italia. Si parla di una Sicilia mafiosa, ma in realtà è tutta l'Italia, purtroppo, ad essere inquinata dalla mafia. Immaginiamo quindi come lo possa essere la sede di partenza e la matrice di tale fenomeno, cioè la nostra Sicilia!

Per quanto riguarda gli effetti vincolanti dell'accordo di programma, mi sono già pronunciato nel corso della discussione congiunta sulle pregiudiziali di costituzionalità. Vorrei solo fare un accenno all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 che disciplina il meccanismo di individuazione delle fonti di finanziamento. Mi sembra veramente un po' ottimistica (non voglio usare un termine più forte) quella previsione, perché è assurdo parlare di individuazione delle fonti di finanziamento. Di quali fonti di finanziamento si parla se tutto si riduce a chiedere ai vari enti locali, e cioè ai comuni e alle provincie, di versare questi fondi al centro romano di coordinamento che poi realizzerà le opere?

Non credo che lo Stato compia alcuno sforzo in questo senso.

L'ultimo punto — e concludo — che vorrei offrire, cari colleghi, alla vostra cortese attenzione è riferito al terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 19, là dove si parla degli appalti; si afferma testualmente: «Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione». Nulla da eccepire quindi perché, come vedremo successivamente, la regione ha emanato, il 3 febbraio, una propria legge. Prosegue l'articolo 6: «Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge», ciò significa che le assunzioni avverranno soltanto se la regione siciliana si accollerà tale spesa con una propria legge, «salva la eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana».

Esiste una lingua, ne hanno parlato illu-

stri scrittori di giornali, che si chiama «politichese»: essa viene usata dagli uomini politici per non far capire quello che vogliono affermare. Qui siamo dinnanzi al «politichese»: notate infatti quante entrate ed uscite, quanti ghirigori vi sono in queste affermazioni, volte a rendere di difficile comprensione il testo!

Prendiamo la frase «salva la eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana»: l'«eventuale» è un fiorellino, una delizia! La definizione di cui si tratta non è neanche certa, è eventuale!

La regione siciliana, due giorni dopo l'emanazione del decreto-legge al nostro esame, emana dunque una propria legge, che all'articolo 10 recita testualmente: «Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro 30 giorni dalla esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o a titolo di anticipazione della regione».

Ciò praticamente significa che, mentre il decreto-legge al nostro esame attribuisce alla regione il compito di finanziare le assunzioni, la regione lo rimanda allo Stato affermando che deve essere quest'ultimo a pagare.

I concorsi pertanto si faranno, dopo selezioni durissime risulteranno finalmente i vincitori e verranno fatte le relative graduatorie. Tuttavia, nel momento in cui i vincitori dovranno essere immessi in ruolo, verrà bloccato tutto il procedimento.

Se questo è un decreto-legge antimafia, ritenete che sarà tranquilla, serena la reazione di quei diecimila, ventimila o forse trentamila giovani che, dopo aver affrontato gli esami ed essere stati inseriti nella graduatoria, non potranno essere assunti perché manca il finanziamento? Il presidente della giunta regionale siciliana, Rino Nicolosi, ha tanto vantato in giro ed esaltato questo decreto! Sarà una bella vittoria dell'antimafia o piuttosto della mafia?

Lo chiedo ai colleghi, lo chiedo a chi ha

preparato questo provvedimento. Se lascerete questo decreto-legge così com'è, se lo manterrete nella formulazione attuale, vi assumerete la gravissima responsabilità di illudere prima e deludere poi decine di migliaia di giovani che attendono l'assunzione!

Poiché ho presentato un apposito emendamento al riguardo, riprenderò questo discorso nel momento in cui chiederò all'Assemblea di esprimere un voto favorevole su di esso. In conclusione, si trattava di una scelta per opere pubbliche riguardanti Palermo e Catania; l'accelerazione dell'*iter* per la realizzazione delle opere pubbliche costituiva una soluzione quasi obbligata; si tratta, per la parte riguardante le assunzioni, se non modifichiamo il testo del provvedimento, di una vera e propria truffa.

In questi termini il nostro giudizio complessivo sul decreto-legge non può essere positivo. Tuttavia, nella speranza che il provvedimento possa essere migliorato con gli emendamenti proposti, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale attende il momento in cui gli emendamenti stessi verranno discussi e, speriamo, approvati (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ritenuto di dover intervenire nel dibattito sulla conversione in legge del decreto recante misure urgenti per la Sicilia perché esso riguarda una parte particolarmente importante del nostro paese e perché, proprio in Sicilia, è oggi in atto una grande battaglia tra coloro i quali si riconoscono nello Stato, i giovani e le forze emergenti, e una società che sembra sempre più vittima (ed in alcuni casi preda) della spirale mafiosa.

In questi ultimi anni la Sicilia è divenuta sempre più una terra preziosa per il paesaggio ed il clima e sempre meno per i propri abitanti, ai quali molte volte si rimprovera di essere succubi (quando non complici) del clima di mafia che in quella regione esiste e spadroneggia. Tale analisi,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

però, sicuramente non corrisponde alla realtà di una terra in cui i ceti emergenti sanno come proprio la mafia sia un limite allo sviluppo dell'isola.

In Sicilia i giovani e i meno giovani, le forze politiche e quelle sociali, le associazioni, la Chiesa, vanno svolgendo sempre di più un certo tipo di azione che ha cominciato a registrare talune vittorie, anche se deve confrontarsi con un potere enorme, immenso, soprattutto se rapportato alla produzione di reddito che la mafia riesce ad ottenere attraverso la droga.

Il provvedimento al nostro esame si divide sostanzialmente in due parti. Da un lato, infatti, esso mobilita risorse e snellisce le procedure per interventi riguardanti problemi strutturali gravi ed urgenti, soprattutto delle due maggiori aree urbane; dall'altro, sblocca le assunzioni nell'impiego pubblico. Su tale provvedimento vogliamo esprimere alcune valutazioni.

A nostro avviso la prima parte rappresenta — ahimé — il fallimento, anche se parziale, dell'autonomia speciale della Sicilia. I ritardi registrati nella spesa ed il fatto che si siano inceppati i meccanismi di autonomia della regione e degli enti periferici denotano il clima complessivo che vive l'isola. Dietro tale clima — è inutile ignorarlo — vi è lo spettro di una mafia cui è difficile dire di no, dal momento che in essa vi sono personaggi pronti ad intervenire e a distruggere la vita umana. Ecco che il funzionario di Palermo, addetto al disbrigo di alcuni compiti amministrativi, ha una posizione ed un modo di vivere diversi da quello del funzionario addetto agli stessi compiti in altra parte della nazione.

Pe questi motivi, non concordo con chi ha sostenuto, in quest'aula, che il sindaco di Palermo ha sbagliato nel dire che la Sicilia non si salva da sola. A mio avviso, la Sicilia, oggi più che mai, ha bisogno di riconoscersi in uno Stato capace di valutare in maniera più che approfondita la realtà di un'emergenza che non deriva soltanto dagli assassini di mafia, ma riguarda ogni azione che mira a spezzare il potere di quest'ultima.

In questo quadro, si comprende come il decreto in discussione, che prevede lo snellimento di alcune procedure e che sembra offendere l'autonomia speciale della Sicilia, sia stato richiesto dagli stessi organi dell'autonomia. Esso potrà avere un ruolo soprattutto per l'identificazione delle opere rispetto alle quali lo snellimento delle procedure dovrebbe operare, dato che infonde la certezza di una ripresa dell'azione pubblica che, soprattutto a Palermo ed a Catania, appariva ormai lontanissima, lontana tanto quanto lo è il ricordo di cantieri per lavori pubblici all'interno di queste aree urbane, dove tutto è entrato in crisi, dove alcuni quasi rimpiangono i vecchi sistemi, che almeno garantivano l'ordinario svolgimento dell'impiego pubblico nell'isola.

Noi pensiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il tipo di sviluppo verificatosi in Sicilia in questi ultimi quarant'anni sia esso stesso causa dell'emergenza che viviamo. Penso alle grandi opere pubbliche incompiute, all'abbandono dell'intervento nei settori dell'artigianato, del commercio, nelle tante e tante attività disperse ormai in Sicilia e che pure rappresentano un ricco mondo culturale di tradizioni che avrebbe potuto essere punto di riferimento per la ripresa economica e per l'incremento dell'occupazione.

Vi è, dunque, in questa realtà sociale che vive l'emergenza, la necessità di individuare elementi di novità, di assolvere tempestivamente agli impegni assunti sulle opere da finanziare, nonché di uscire fuori dagli ingranaggi di una condizione contro la quale, in questo momento, gran parte delle strutture della regione e dello Stato non sono in grado di intervenire in maniera radicale e risolutiva.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, riteniamo che l'eccezionalità della condizione non solo giustifichi il decreto-legge (il quale avrebbe potuto anche essere strutturato ed articolato in maniera diversa), ma lo renda indispensabile per far fronte ad un'emergenza che, giorno dopo giorno, diventa sempre più drammatica.

Vi è un secondo aspetto del decreto-legge in esame sul quale vorrei dire

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

qualche cosa, sottolineandone alcune caratteristiche. Si sbloccano, cioè, le assunzioni negli enti pubblici, facendone carico alla regione, salvo conguaglio. Si tratta di una norma che determina un impatto non irrilevante nella realtà sociale ed un potenziale assorbimento di 10, 15, forse 20 mila (il mondo dei precari non è stato ancora del tutto censito) nuovi addetti alle strutture pubbliche della regione. A questo proposito, onorevoli colleghi, vorrei fare una sola considerazione: tale manovra avrà certo un costo. Ebbene, noi vorremmo conoscere quale sarà il costo annuale di questa operazione.

Si potrebbe dire che a fronte dello sviluppo delle piccole e medie attività in Sicilia, la stessa cifra annualmente impegnata avrebbe potuto produrre sul piano dell'impatto sociale, un effetto moltiplicativo di gran lunga superiore alle 15-20 mila assunzioni nei servizi pubblici. Bisogna però considerare che le strutture pubbliche riceveranno da questa operazione una spinta tale sul piano della produttività, da consentire a questo investimento di ottenere una utilità marginale diversa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema dei 400 mila disoccupati non trova soluzione attraverso l'assunzione di 20 mila unità nel pubblico impiego! È possibile risolverlo solo se tutta la complessiva macchina economica della regione si rimette in movimento, solo se i fattori economici non utilizzati ricominciano ad espandersi sul mercato interno ed in quello esterno, solo se la Sicilia nel suo complesso, invece di rimanere bloccata intorno ai grossi investimenti ed ai grossi affari, riprende la strada degli aiuti articolati alle categorie produttive, incoraggiando l'artigianato e l'agricoltura tradizionale, posta in relazione, in termini moderni, all'industria manifatturiera.

Per quanto riguarda la seconda manovra che si vuole intraprendere, ci dichiariamo favorevoli anche se ancora una volta si manca a nostro avviso, ad un importante appuntamento (forse in questo decreto-legge non era possibile fare altrimenti ma in un'altra occasione dovremmo impegnarci in questo senso). Dobbiamo guardare

all'emergenza in Sicilia come ad una emergenza per i cittadini dell'isola ai quali possiamo e dobbiamo dare una speranza nel futuro che non sia l'attesa messianica di un posto pubblico (che con questa manovra viene ad essere per almeno 15-20 anni una chimera irraggiungibile), ma la certezza di un lavoro all'interno delle strutture economiche e produttive.

Ho voluto fare queste sia pur brevi notazioni perché comprendo l'effetto psicologico del decreto-legge, comprendo anche le attese che esso determina, ma mi risulta altresì chiara una certa preoccupazione in ordine alla qualità della disoccupazione siciliana, che è figlia di una errata politica di scolarizzazione.

Sono tutte questioni ben presenti in noi (personalmente ne sono convinto), ma non posso non guardare con fiducia e con speranza alla possibilità di una ripresa diversa della Sicilia: una Sicilia che ritrovi nella passione del lavoro un ordinato sviluppo, che si identifichi sempre di più con la volontà di essere regione centrale dell'Europa nel Mediterraneo, modernizzando la propria struttura sociale ed economica, per diventare parte integrante di un processo di modernizzazione complessivo della nazione.

A questa Sicilia guardiamo con speranza e con entusiasmo; per questa Sicilia occorre lottare contro la mafia ed i «passaggi» che l'hanno resa forte nella nostra regione.

Il decreto-legge n. 19, che mi auguro venga convertito in legge, rappresenta un momento della battaglia, cui ho accennato ed un intervento atipico e diverso in una realtà che non può essere certamente considerata ordinaria. Ci auguriamo che la Sicilia, avvalendosi della propria autonomia statutaria, sappia rispondere con il coraggio proprio delle sue genti (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

Trasmissione dal ministro del turismo e dello spettacolo.

PRESIDENTE. Il ministro del turismo e dello spettacolo ha trasmesso, ai sensi del

quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, i criteri e parametri per la elaborazione dei programmi straordinari di intervento per la realizzazione di impianti destinati alla attività sportiva agonistica.

Tale documento è deferito, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), la quale dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 aprile 1988.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amodeo. Ne ha facoltà.

NATALE AMODEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame affonda le radici in una situazione di emergenza che cronache di stampa hanno tristemente evidenziato: una situazione di degrado, di corruzione, di delitti di mafia. La coscienza collettiva non poteva restare a lungo insensibile, lo Stato non poteva più assistere inerte senza mettere a rischio la sua stessa identità e con essa l'autorità che deve sovrintendere ad una ordinata vita civile.

Le popolazioni siciliane hanno esaurito la propria pazienza e, di fronte alle malversazioni, alle violenze, agli episodi di mafia, attendono una risposta dai loro rappresentanti ad ogni livello. Se questa risposta tardasse, signor Presidente, le conseguenze sul piano politico, sociale e morale sarebbero irreparabili. Lo Stato dunque ha risposto all'emergenza con un provvedimento di emergenza, che, in quanto tale, non può non recare con sé alcuni limiti.

Il primo ed il più evidente è quello che attiene all'equilibrio dei poteri tra amministrazione centrale e regione, considerato anche il regime speciale che caratterizza la Sicilia. L'emergenza ha certamente toccato la sfera di autonomia regionale, ma si è trattato della scelta di una strada che per altro può essere ancora «raddrizzata» dalla previsione della delega del Presi-

dente del Consiglio nei confronti del presidente della regione, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, come precisato nell'articolo 1 del decreto-legge n. 19.

L'istituto più innovativo del provvedimento appare, sotto tale profilo, quello del nuovo accordo di programma, dotato di forza vincolante nei confronti dei soggetti interpellati. Anche in questo caso risulta toccata la sfera delle autonomie locali; si tratta però, a nostro giudizio, di un esperimento che nell'immediato consentirà di superare possibili veti e che, per l'avvenire, potrebbe dare buoni frutti dal punto di vista della snellezza nella definizione delle pratiche e degli interventi.

Un altro aspetto, quello relativo al potenziamento tecnico delle amministrazioni locali, strutturalmente troppo deboli per resistere alle offensive di interessi che si manifestano con impressionante frequenza, è forse il più interessante, perché può prestarsi all'effettuazione di un investimento per il prossimo futuro.

Attraverso i diversi strumenti predisposti (il risanamento di particolari situazioni nelle città di Palermo e Catania, lo snellimento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche ed il potenziamento delle strutture tecniche delle amministrazioni locali), l'azione dello Stato si dispiega in profondità, al fine di ridurre o rimuovere alcune delle cause di carattere sociale ed economico che alimentano la criminalità comune e la mafia. Tutto ciò in attesa che la situazione migliori e possa rientrare nella normalità, che sarebbe poi costituita dalla rottura del binomio Sicilia-mafia. La Sicilia, infatti, non vuole essere ricordata solo per questo, ma vuole essere aiutata ad uscire da un preoccupante stato di degrado; al resto, come ha sempre fatto, penserà con le sue forze e la sua straordinaria tenacia.

Noi socialisti abbiamo ritenuto di presentare alcuni emendamenti di carattere migliorativo: in tal senso vanno interpretati l'emendamento Reina 1.19, tendente al potenziamento ed alla riqualificazione del cantiere navale di Palermo, anche mediante la istituzione di corsi di formazione professionale; l'emendamento Reina 2.4,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

con la quale si intende pervenire alla realizzazione di nuovi alloggi nell'area nord-est di Palermo, e segnatamente nei quartieri ZEN 1 e ZEN 2; l'emendamento Reina 2.5, che riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria ed il risanamento sociale ed ambientale, anche mediante la realizzazione, se necessario, del parco dell'Oreto, e che prevede interventi per la sistemazione idraulica e degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino dello stesso fiume.

Per altro, l'introduzione di questi emendamenti, di carattere — lo ripeto — costruttivo, potrebbe ritardare l'approvazione del provvedimento, richiedendo una nuova deliberazione del Senato. Allora, ad evitare ritardi e per senso di responsabilità, dichiariamo sin da ora la nostra disponibilità a trasformare in un ordine del giorno la sostanza delle nostre proposte emendative e a sottoporre lo stesso ordine del giorno al voto dell'aula, per impegnare il Governo formalmente a realizzare quanto proposto dai socialisti.

Il nostro gruppo, pertanto, pur evidenziando limiti che sono obiettivi, voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 1988 (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cerutti.

GIUSEPPE CERUTTI, Relatore. Solo una breve considerazione, signor Presidente, per sottolineare, se ancora ve ne fosse la necessità, che tutti gli interventi hanno evidenziato lo stato di emergenza esistente in Sicilia e l'importanza di approvare rapidamente il provvedimento in discussione.

Sono stati presentati molti emendamenti: la legge è sempre perfezionabile. Tuttavia, se si fa mente locale alla scadenza del provvedimento, fissata a fine mese, e se veramente in tutti vi è la volontà politica di dare una risposta immediata (si fa per dire, giacché sono passati due mesi dalla presentazione del decreto) alle gravi esi-

genze manifestate, è necessario e indispensabile che la Camera approvi oggi definitivamente il provvedimento, in modo da renderlo immediatamente operativo.

Si tratta, tutto sommato, di un provvedimento legato ad un accordo di programma, che ha una durata di circa due o tre anni (noi ci auguriamo anche meno), ma che ha il preciso significato di avviare una macchina e di emarginare una «piovra» qual è la mafia, assicurando un posto di lavoro alla gente siciliana. Mi auguro davvero che nell'Assemblea questa sera prevalgano questo indirizzo e questo obiettivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

ANGELO MARIA SANZA, Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti, comunico che la Presidenza, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibili, in quanto non strettamente attinenti alla materia disciplinata dal decreto-legge, gli emendamenti Valensise 1.18, 2.3, 3.7, 4.6, 5.4, 6.7 e Tit. 1 e Nucara 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1, che estendono a comuni della regione Calabria, in particolare al comune di Reggio Calabria, la disciplina degli accordi di programma nonché dei comandi e delle assunzioni di personale che il decreto-legge prevede unicamente per la regione siciliana, con particolare riferimento ai comuni di Palermo e Catania.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e del sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania”;

al comma 6, ultimo periodo, la parola: “provvede” è sostituita dalle seguenti: “può provvedere”.

All'articolo 2, nel comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: “per il risanamento” sono inserite le seguenti: “sociale, ambientale e”;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ambientale”;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto”.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: “delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie”.

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: “ordinariamente competenti,” sono inserite le seguenti: “nonché quelle integrative erogate dallo Stato,”.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: “su richiesta del consiglio comunale” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta del comune”;

al comma 2, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: “nel limite del 30 per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità” sono soppresse;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione”; al secondo periodo, dopo le parole: “salva la” è inserita la seguente: “eventuale”.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

“ART. 6-bis. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attività svolte.

2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore”.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attua-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

zione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.

4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Per la realizzazione nella regione Sicilia delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle

opere di cui all'articolo 3, lettere a) e d), della citata legge, si applica l'articolo 27 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 2.

Bassanini, Rodotà.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), della citata legge e.

1. 7.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Al comma 1, sostituire le parole: la definizione degli accordi di programma con le seguenti: la definizione e la disposizione di un programma di azioni, a cui sono vincolati a provvedere, entro il termine stabilito dal programma medesimo, con un accordo di programma in modo coordinato, tutti i soggetti pubblici interessati per le azioni di rispettiva competenza.

1. 8.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana e i sindaci di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria unitamente al presidente della regione Calabria possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania nonché di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: il presidente della regione siciliana può con le seguenti: il presidente della regione siciliana e il presidente della regione Calabria possono: al comma 6, so-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

stituire le parole: il presidente della regione siciliana può con le seguenti: il presidente della regione siciliana e il presidente della regione Calabria possono; *e aggiungere, in fine, le parole:* e il presidente della regione Calabria.

1. 18.

Valensise, Guarra.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione Sicilia e il sindaco di Reggio Calabria unitamente al presidente della regione Calabria possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo, Catania e Reggio Calabria.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: il presidente della regione siciliana può con le seguenti: il presidente della regione siciliana e il presidente della regione Calabria possono; *al comma 6, sostituire le parole:* il presidente della regione siciliana può con le seguenti: il presidente della regione siciliana e il presidente della regione Calabria possono; *e aggiungere, in fine, le parole:* e il presidente della regione Calabria.

1. 1.

Nucara, Battaglia Pietro, Castagnetti Guglielmo.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma la cui definizione il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli interventi volti al potenziamento ed alla riqualificazione del cantiere navale

di Palermo, anche mediante la istituzione di corsi di formazione professionale.

1. 19.

Reina, Ferrarini, Piermartini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1. 3.

Bassanini, Rodotà.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il programma di azioni, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente della regione siciliana, identifica le azioni e ne determina la localizzazione e i tempi. Il conseguente accordo di programma coordina le attività necessarie per l'attuazione ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

1. 9.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Al comma 2, sopprimere le parole: identifica e.

1. 10.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

1. 20.

Schettini, Monello, Sapio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

2-bis. Tutte le procedure di appalto connesse direttamente o indirettamente con la realizzazione del programma sono espletate dai soggetti pubblici di rispettiva competenza e sottoposte a rettifica da parte di un'apposita commissione tecnica nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a cui sono demandati compiti di ratifica, alta sorveglianza e controllo di tutte le procedure di appalto e di realizzazione delle opere.

1. 1.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le opere previste dal programma sono realizzate in gestione diretta da parte delle amministrazioni o enti interessati come previsto dall'accordo, attraverso la messa in essere di apposite unità operative con reperimento sul mercato delle capacità produttive necessarie secondo i criteri dei contratti collettivi di lavoro del settore.

1. 12.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Alla definizione *aggiungere le seguenti:* e realizzazione.

1. 13.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e privati.

1. 14.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* 1. 6.

Bassanini, Rodotà.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* 1. 15.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Al comma 4, sostituire le parole: ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato *con le seguenti:* e non è vincolante per i soggetti che non vi abbiano partecipato.

1. 5.

Bassanini, Rodotà.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale.

1. 4.

Bassanini, Cederna.

Al comma 6, sopprimere le parole: , che provvede con i poteri di cui all'articolo 3.

1. 17.

Mannino Antonino, Monello, Lucenti, Sapio, Schettini.

Al comma 6, dopo le parole: di cui all'articolo 3 *aggiungere le seguenti:* solo con riferimento al fatto o atto per il quale si è verificata l'inerzia o il ritardo.

1. 21

Mannino Antonino, Monello, Lucenti.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

* 1. 16.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

* 1. 22.

Mannino Antonino, Monello, Lucenti.

Gli emendamenti Valensise 1.18 e Nucara 1.1 sono stati già dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, do lettura dell'articolo 2 del decreto-legge:

«1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;

b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario;

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto;

d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: delle città di Palermo e di Catania con le seguenti: delle città di Palermo, di Catania e di Reggio Calabria.

Conseguentemente, allo stesso comma 1 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

g-bis) gli interventi per la sistemazione urbanistica del lungomare di Reggio Calabria;

g-ter) il rifacimento della rete idrica della città di Reggio Calabria;

g-quater) la costruzione di parcheggi a ovest, a nord e a sud della città di Reggio Calabria;

g-quinquies) il risanamento dei rioni minimi della città di Reggio Calabria con particolare riferimento al quartiere Sbarre;

g-sexies) il risanamento del patrimonio edilizio comunale di Reggio Calabria;

g-septies) la valorizzazione della collina Parco Pentimele della città di Reggio Calabria;

g-octies) il disinquinamento dell'Area dello Stretto nonché tutte le opere necessarie ad una migliore agibilità dei trasporti per una loro più efficace azione nel sistema economico e sociale dell'area dello stretto;

g-novies) gli interventi necessari ad una migliore integrazione delle innumerevoli frazioni del comune di Reggio Calabria tra di esse e tra esse e la città medesima;

g-decies) il recupero degli stabili per le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

attività culturali della città di Reggio Calabria.

2. 1.

Nucara, Battaglia Pietro, Castagnetti Guglielmo.

Al comma 1, sostituire le parole: delle città di Palermo e di Catania con le seguenti: delle città di Palermo, Catania e Reggio Calabria.

Consequentemente, allo stesso comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento edilizio dei quartieri di Archi, Ravagnese, Fondo Versace, San Brunello, San Giovanello, Santa Caterina, Sbarre e Vito della città di Reggio Calabria;

g-ter) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Reggio Calabria;

g-quater) gli interventi per il risanamento del patrimonio edilizio del centro storico della città di Reggio Calabria;

g-quinquies) il potenziamento delle infrastrutture per i traghetti Reggio Calabria-Messina;

g-sexies) il potenziamento della viabilità urbana di scorrimento al servizio della funzione di cerniera tra Ionio, Tirreno e Stretto, proprio della città di Reggio Calabria;

g-septies) il potenziamento immediato delle strutture dell'aeroporto, dell'approdo degli aliscafi e la realizzazione del collegamento tra approdo e aerostazione.

2. 3.

Valensise, Guarra.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento

sociale ed ambientale, anche, ove necessario, mediante la realizzazione di nuovi alloggi, e del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2.

2. 4.

Reina, Ferrarini, Piermartini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento sociale ed ambientale, anche, ove necessario, mediante la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione idraulica e degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto.

2. 5.

Reina, Ferrarini, Piermartini.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) gli interventi di miglioramento del sistema viario a nord della città di Catania ed il completamento del circuito ferroviario metropolitano nel tratto Nesima-Librino-Fontanarossa.

2. 6.

Monello, Finocchiaro Fidelbo, Lucenti, Mangiapane, Sanfilippo.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: Librino aggiungere le seguenti: e nelle zone di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

2. 7.

Monello, Finocchiaro Fidelbo, Lucenti, Mangiapane, Sanfilippo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) gli interventi per assicurare il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

risanamento dei quattro mandamenti del centro storico di Palermo: Castellammare, Monte di Pietà, Palazzo Reale e Tribunali.

2. 8.

Reina, Ferrarini, Piermartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Alle opere di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 2.

Bassanini, Rodotà.

Ricordo che gli emendamenti Nucara 2.1 e Valensise 2.3 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, do lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Per le opere e i programmi di opere di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 2.

Bassanini, Rodotà.

Al comma 1, dopo le parole: il presidente della regione siciliana aggiungere le seguenti: o il presidente della regione Calabria.

* 3. 1.

Nucara, Battaglia Pietro, Castagnetti Guglielmo.

Al comma 1, dopo le parole: il presidente della regione siciliana aggiungere le seguenti: o il presidente della regione Calabria.

* 3. 7.

Valensise, Guarra.

Al comma 1, sostituire le parole: sentiti il presidente della regione siciliana e il sindaco del comune interessato con le seguenti: d'intesa col presidente della regione siciliana e col sindaco del comune interessato.

3. 8.

Mannino Antonino, Monello, Lucenti.

Al comma 1, dopo le parole: ed il sindaco del comune interessato aggiungere le seguenti: che si pronunciano sulla base dei pareri espressi rispettivamente dall'assemblea o dai consigli.

3. 4.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Al comma 1, dopo le parole: ed il sindaco del comune interessato aggiungere le seguenti: sulla base dei pareri espressi dal relativo consiglio comunale.

3. 9.

Sapio, Monello, Bulleri.

Sopprimere il comma 2.

3. 5.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Al comma 2, sopprimere le parole da: anche in deroga alle vigenti disposizioni fino alla fine del comma.

3. 3.

Bassanini, Rodotà.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi comprese con la seguente: escluse.

3. 6.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Ricordo che gli identici emendamenti Nucara 3.1 e Valensise 3.7 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'articolo 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, affluiscono, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidente del Consiglio dei ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania".

2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite

l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei ministri o di funzionario da lui delegato».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1 e 3.

4. 2.

Bassanini, Rodotà, Visco.

Al comma 1, sostituire le parole: delle città di Palermo e di Catania con le seguenti: delle città di Palermo, di Catania e di Reggio Calabria.

* 4. 1.

Nucara, Battaglia Pietro, Castagnetti Guglielmo.

Al comma 1, sostituire le parole: delle città di Palermo e di Catania con le seguenti: delle città di Palermo, di Catania e di Reggio Calabria.

* 4. 6.

Valensise, Guarra.

Al comma 2, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: costituisce un apposito gruppo di lavoro per la cui formazione.

4. 3.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede attraverso la gestione diretta dei lavori da parte dei co-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

muni interessati che reperiscono sul mercato le maestranze occorrenti con i criteri previsti dai contratti collettivi di lavoro del settore. Gli eventuali appalti già in essere per le opere di cui all'articolo 2 saranno completati limitatamente agli importi già stanziati e ai lavori previsti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 4.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Al comma 3, sostituire le parole: non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale con le seguenti: restano soggetti al parere, da acquisirsi entro trenta giorni, degli organi consultivi e non ad atti di approvazione ministeriale.

4. 5.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Gli emendamenti Nucara 4.1 e Valensise 4.6 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Ha chiesto di parlare, onorevole Riggio?

VITO RIGGIO. Signor Presidente, in verità io desideravo intervenire su un emendamento riferito ad un articolo già preso in esame, precisamente sull'emendamento Russo Franco 1.12.

PRESIDENTE. Onorevole Riggio, potrà intervenire successivamente in sede di dichiarazione di voto, in quanto ormai siamo giunti all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici

dei comuni e delle aziende municipalizzate della regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del consiglio comunale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto è adottato d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a due anni.

3. Il funzionario comandato realizza gli interventi richiesti e, dopo aver predisposto un piano di ulteriori interventi ritenuti necessari, propone agli organi competenti i provvedimenti per l'attuazione degli stessi.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata.

5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: regione siciliana aggiungere le seguenti: e della regione Calabria.

5. 1.

Nucara, Battaglia Pietro, Castagnetti Guglielmo.

Al comma 1, dopo le parole: con popolazione non inferiore a centomila abitanti

aggiungere le seguenti: nonché del comune di Reggio Calabria.

5. 4.

Valensise, Guarra.

Al comma 1, sostituire la parola: comune con le seguenti: consiglio comunale.

5. 2.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Al comma 1, dopo le parole: particolarmente esperti nei settori interessati aggiungere le seguenti: per la costituzione di appositi comitati tecnici o amministrativi di verifica, controllo e indirizzo del funzionamento tecnico-amministrativo degli apparati.

5. 3.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento e una indennità pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento a carico degli enti presso cui è comandato.

5. 5.

Schettini, Monello, Sapio.

Gli emendamenti Nucara 5.1 e Valensise 5.4 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, do lettura dell'articolo 6 del decreto-legge:

«1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del 30 per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità,

previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento per le città di Palermo, Catania e Messina nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.

3. Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 2.

Russo Franco, Ronchi, Capanna, Tamino.

Al comma 1, dopo le parole: della regione siciliana, aggiungere le seguenti: e della regione Calabria.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: provvede la regione siciliana con le seguenti: provvedono le regioni Sicilia e Calabria.

6. 1.

Nucara, Battaglia Pietro, Castagnetti Guglielmo.

Al comma 1, sopprimere le parole: con arrotondamento all'unità.

6. 3.

Reina, Ferrarini, Piermartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis. I comuni sono altresì autorizzati a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

prevedere la revisione e l'ampliamento delle piante organiche nei settori dei servizi sociali, con particolare riguardo agli interventi a favore degli anziani e dei portatori di *handicaps*, e nel settore dei servizi connessi con il funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture sportive e degli asilo nido. La regione siciliana regolamenta con propria legge le modalità di ampliamento d'organico dei servizi di cui al presente comma da parte dei comuni.

6. 8.

Monello, Riggio.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al finanziamento dell'onere provvede lo Stato. La regione siciliana viene autorizzata ad anticipare le somme per conto dello Stato.

6. 4.

Valensise, Guarra.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al finanziamento dell'onere provvede, in via di anticipazione, la regione siciliana, con propria legge, fatto salvo il rimborso dello Stato.

6. 5.

Monello, Finocchiaro, Fidelbo,
Lucenti, Mangiapane, Sanfilippo.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al finanziamento dell'onere provvede con anticipazione la regione siciliana con propria legge. Lo Stato si impegna a corrispondere il proprio contributo non appena sarà qualificata la spesa e in tempo utile per poter procedere alle assunzioni non appena espletati i concorsi.

6. 6.

Rallo, Franchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'amministrazione provinciale e il comune di Reggio Calabria, le cui piante organiche, risalgono rispettivamente al 1933 ed al 1972, al fine di realizzare *standards* sui servizi che migliorino la qualità della vita della popolazione e per dotarli di apparati burocratico-amministrativi fortemente qualificati, sono autorizzati a procedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ristrutturazione ed all'ampliamento delle rispettive piante organiche, a totale carico dello Stato, nonché alla conseguente copertura delle medesime. In caso di inadempienza del termine di cui sopra provvederà ai relativi adempimenti il presidente della giunta regionale entro il termine di altri sessanta giorni. Per eventuali ulteriori inadempienze la competenza viene definitivamente assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

6. 7.

Valensise, Guarra.

Gli emendamenti Nucara 6.1 e Valensise 6.7 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non intervengo su questioni ben più gravi, perché credo che la decenza costituzionale, che è stata ampiamente sbeffeggiata nella redazione di questo decreto, non comporti necessariamente che venga sbeffeggiata anche la logica, o addirittura che ci si faccia beffe del lessico.

Nell'articolo 6 è scritto che: «Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con arrotondamento

all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo». La vicenda dell'arrotondamento all'unità mi preoccupa vivamente (*Commenti*)... No, questo punto non è stato modificato: questo è il testo che ci proviene dal Senato.

L'idea dell'«arrotondamento» dell'impiegato, o meglio, del pezzo d'impiegato, è una questione che mi preoccupa molto.

Mi rivolgo, pertanto, alla Commissione perché eviti che tra i tanti scempi operati da questo decreto-legge vi sia anche quello dell'arrotondamento del pezzo d'impiegato!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mellini, per il suo contributo all'integrità degli impiegati!

CARLO TASSI. Visto che sono già precari, almeno salviamone l'integrità fisica!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, avverto all'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, e accettato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.

6-bis. 1.

Russo Franco, Ronchi, Capanna,
Tamino.

Nessun chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 6-bis, avverto che al restante articolo 7 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

È stato presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza:

Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: Misure urgenti in materia di opere pub-

bliche e di personale del comune di Reggio Calabria.

Tit. 1.

Valensise, Guarra.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GIUSEPPE CERUTTI, Relatore. A nome della Commissione, esprimo parere contrario sugli emendamenti Bassanini 1.2 e Russo Franco 1.7 e 1.8. Quanto all'emendamento Reina 19.1, si invitano i presentatori a ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Bassanini 1.3, Russo Franco 1.9 e 1.10, mentre invita i presentatori dell'emendamento Schettini 1.20 a ritirarlo; in caso contrario, dovrei esprimere parere contrario. La Commissione esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, nonché sugli emendamenti Bassanini 1.6, Russo Franco 1.15, Bassanini 1.5 e 1.4, Mannino Antonino 1.17 e 1.21, Russo Franco 1.16 e Mannino Antonino 1.22.

Invito i presentatori dell'emendamento Reina 2.4 a ritirarlo, se ancora non l'hanno fatto, e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno. Lo stesso vale per l'emendamento Reina 2.5. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Monello 2.6 e 2.7 ed invita i presentatori dell'emendamento Reina 2.8 a ritirarlo, se non l'hanno ancora fatto, e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno. La Commissione esprime infine parere contrario sugli emendamenti Bassanini 2.2 e 3.2, Mannino Antonino 3.8, Russo Franco 3.4, 3.5 e 3.6, Sapio 3.9 e Bassanini 3.3 e 4.2, Russo Franco 4.3, 4.4 e 4.5, 5.2 e 5.3; Schettini 5.5 e Russo Franco 6.2. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Reina 6.3 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Monello 6.8, Valensise 6.4 e Monello 6.5 non essendo

questi ultimi due, nella loro attuale formulazione, forniti di copertura finanziaria, visto che determinano un allargamento dell'impegno di spesa da parte dello Stato, per il quale non è prevista una copertura totale.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti Rallo 6.6 e Russo Franco 6-bis.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Concordo sul parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Onorevole Presidente, nel corso della discussione congiunta sulle pregiudiziali di costituzionalità relativa al provvedimento in esame molti autorevoli colleghi — penso innanzitutto all'onorevole Violante, ma anche al ministro Mattarella — hanno sottolineato come sarebbe stato e sia tuttora possibile, attraverso alcune modifiche alle disposizioni del decreto-legge, superare le obiezioni di costituzionalità che sono state formulate.

Lo stesso ministro Mattarella e, successivamente, l'onorevole Riggio ci hanno fornito un'interpretazione dell'articolo 1 del decreto-legge che tendeva ad eliminare le argomentazioni che stavano alla base di una delle pregiudiziali di costituzionalità. Credo che, in questo momento, siamo in grado di verificare se i colleghi che hanno risposto alle nostre obiezioni di costituzionalità nei termini che ho ricordato siano coerenti con le loro affermazioni.

Vi è un modo per ricondurre sicuramente nell'alveo delle disposizioni costituzionali il testo dell'articolo 1. Esso consiste nell'applicare, per l'accelerazione delle procedure previste dallo stesso articolo 1, le norme sull'accordo di programma che

abbiamo approvato poche settimane fa con l'articolo 27 della legge finanziaria.

Con questo emendamento noi proponiamo che, per quanto riguarda le opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della regione siciliana e relativamente ai finanziamenti previsti dalla legge n. 64, si preveda appunto ai sensi dell'articolo 27 della legge finanziaria. Proponiamo, cioè, che vi sia una procedura di accelerazione dell'accordo di programma e che, qualora quest'ultimo venga stipulato tra tutti gli enti interessati — e quindi senza ledere l'autonomia di alcuno — scattino gli eventuali meccanismi sostitutivi che l'articolo 27 prevede.

Quindi, una volta che la regione ed i comuni avranno stipulato l'accordo di programma e si saranno impegnati ad intervenire secondo certi tempi, nel caso in cui si verificano inadempienze la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà operare una surrogazione ed anche intervenire mediante commissari.

A noi pare che in questo modo, utilizzando un istituto che esiste nella nostra legislazione, noi possiamo — come veniva auspicato anche da chi non ha votato a favore delle pregiudiziali — superare la prima delle obiezioni di costituzionalità cui altrimenti l'articolo 1 del decreto presta il fianco, nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riggio. Ne ha facoltà.

VITO RIGGIO. Presidente, intervengo molto brevemente per far presente al collega Bassanini che l'articolo 27 della legge finanziaria si espone ancora più gravemente alla censura di costituzionalità che egli ci ha precedentemente ricordato. In primo luogo perché il complesso di attività in esso delineate parte da una dichiarazione di interesse nazionale che viene resa non con legge ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in seguito a una deliberazione del Consiglio dei ministri. Avremmo quindi un caso palese di violazione di competenza, che infatti nell'ar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

articolo 7 della legge n. 64 era stata differenziata per far salve le competenze della regione siciliana.

Sembra, quindi, abbastanza strano che si lamenti che il decreto-legge — che, se pure dal punto di vista formale non è legge, lo è dal punto di vista sostanziale — abbia previsto un potere di iniziativa del presidente della regione, salvaguardandolo, mentre il testo della legge finanziaria stabilisce che per le opere dichiarate di interesse nazionale con semplice decreto del Presidente del Consiglio dei ministri scatti la procedura prevista dall'articolo 27.

Mi pare, quindi, che vi sia una contraddizione tra le giuste obiezioni, o comunque le obiezioni formulate, alle quali abbiamo tentato di dare una risposta, e la soluzione che in questo caso si prospetta. Mi permetterei di richiamare, semmai, l'articolo 7 della legge n. 64 così come è e così come viene modificato dal decreto nella sola parte relativa ai poteri di iniziativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, abbiamo ascoltato le ragioni per le quali il collega Bassanini riteneva di poter aggirare le preoccupazioni relative alla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, ricorrendo all'articolo 27 della legge finanziaria 1988.

Pensiamo, però, anche che l'articolo 27, così come è formulato nella legge finanziaria (tra l'altro già criticato dai comunisti per aver introdotto confusione nella disciplina e nella normativa degli accordi di programma), finirebbe per snaturare anche il disegno e il profilo dell'accordo di programma che si tenta di delineare nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione al nostro esame.

Riteniamo, pertanto, che anziché ricorrere all'articolo 27 della legge finanziaria, sia preferibile provvedere diversamente alla modifica delle procedure contenute nella configurazione dell'accordo di pro-

gramma previsto nell'articolo 1 del decreto-legge di cui stiamo discutendo.

Ci asterremo pertanto dal voto sull'emendamento Bassanini 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Bassanini 1.2, nonché sul successivo emendamento Franco Russo 1.7, è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	262
Astenuti	99
Maggioranza	132
Voti favorevoli	39
Voti contrari	223

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franco Russo 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	348
Votanti	256
Astenuti	92
Maggioranza	129
Voti favorevoli	34
Voti contrari	222

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta

Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Ubmerto
Costi Silvano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Luca Stefano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo

Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Raffaelli Mario

Rais Francesco

Rallo Girolamo

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Renzulli Aldo Gabriele

Ricci Franco

Ricciuti Romeo

Riggio Vito

Righi Luciano

Rivera Giovanni

Rocchi Rolando

Rocelli Gian Franco

Rojch Angelino

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Franco

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio

Sanese Nicolamaria

Sangalli Carlo

Santonastaso Giuseppe

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Savino Nicola

Savio Gastone

Scarlato Guglielmo

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Seppia Mauro

Serra Gianna

Serrentino Pietro

Solaroli Bruno

Sorice Vincenzo

Spini Valdo

Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio

Tassi Carlo

Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Torchio Giuseppe

Trantino Vincenzo

Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Viscardi Michele

Visco Vincenzo

Viti Vincenzo

Vito Alfredo

Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini 1.2:

Alborghetti Guido

Angelini Giordano

Angeloni Luana

Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio

Barbieri Silvia

Bargone Antonio

Barzanti Nedo

Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria

Bevilacqua Cristina

Binelli Gian Carlo

Bonfatti Paini Marisa

Bordon Willer

Borghini Gianfrancesco

Boselli Milvia

Brescia Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Monatanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.7:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Anselmi Tina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Astori Gianfranco
Cresco Angelo Gaetano
De Carolis Stelio
Ferrari Marte
Foschi Franco
La Valle Raniero
Lusetti Renzo
Martino Guido
Rodotà Stefano
Silvestri Giuliano

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un punto particolarmente significativo. L'onorevole Bassanini, questa mattina, ha spiegato, a mio avviso molto utilmente, come, pur rimanendo nell'ambito di questo decreto-legge, sia possibile prevedere un collegamento fra istituzioni centrali (il Governo) e autonomie locali senza ledere i poteri dei comuni e della regione siciliana.

Per questo, la formulazione che noi proponiamo per la definizione degli accordi di programma previsti dalla legge n. 64 sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, prevede la possibilità di pervenire ad un programma di azioni in cui l'attività del Governo è semplicemente di supporto e di stimolo, rimanendo comunque centrale il ruolo delle autonomie locali. Tanto è vero che con il nostro emendamento si prevede che tutti i soggetti pubblici interessati continuino ad esplicare i propri compiti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In definitiva, senza intaccare le finalità del provvedimento in esame — che, tuttavia, non condividiamo — ci sforziamo di introdurre degli emendamenti (questo è il primo) per salvaguardare le competenze degli enti locali.

Per tali motivi, riteniamo che l'approva-

zione del nostro emendamento 1.8, senza stravolgere il testo del decreto-legge, consenta di correggerlo, salvaguardando però, ripeto, i poteri delle autonomie locali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, nel quadro di una valutazione più generale del decreto-legge al nostro esame, mi consentirà di rilevare che esso, sia pure su una questione specifica, lascia molto preoccupata la Camera. Vi è di fatto un trasferimento di poteri essenziali dell'ente locale al vertice del Governo; ma ci dobbiamo dichiarare ancora più preoccupati per la motivazione di tale trasferimento. Può anche avvenire, nella vita di una comunità come la nostra, che determinate funzioni siano spostate dalla periferia al centro; ma non certo con la motivazione addotta da coloro che hanno addirittura sollecitato il provvedimento.

Debbo cogliere tale occasione per manifestare il mio disappunto, la mia sorpresa ed il mio stupore per il fatto che proprio coloro che dovrebbero essere i custodi dei poteri delle autonomie locali, sollecitino e con siffatte motivazioni, provvedimenti di tale natura.

Indipendentemente da tale considerazione, sono intervenuto sull'emendamento Russo Franco 1.8 poiché la questione è stata discussa dalla I Commissione, che ha espresso il suo parere sul provvedimento. Abbiamo posto in evidenza, signor Presidente, l'assoluta indeterminatezza della nozione di accordo di programma; per questo, alcune decisioni di grandissima importanza, non tanto e non solo perché relative ad opere pubbliche di grande rilievo, ma anche perché incidenti sullo sviluppo del territorio e quindi sullo sviluppo e l'orientamento di un'intera comunità come quella di Palermo, ed altre ancora, vengono assunte da una istanza che riteniamo indecifrabile e sulla base di regole che sono assolutamente incomprensibili. Lo sono a tal punto che si annebbia del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

tutto quello che rappresenta l'elemento essenziale in tali decisioni: l'individuazione del soggetto che si assume la responsabilità politica di queste deliberazioni.

Ho ritenuto mio dovere non tacere su tali preoccupazioni, signor Presidente, poiché sono convinto che su questo punto dovremo tornare in seguito. Ci torneremo con considerazioni molto amare perché, se le preoccupazioni sono fondate, l'esperienza che deriverà dall'applicazione di questo provvedimento risulterà difficile e su di essa credo che la Camera dovrà tornare, prestando maggiore attenzione di quanto ne sta prestando ora, mentre si accinge a convertire in legge questo decreto.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Russo Franco 1.8 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	366
Votanti	268
Astenuti	98
Maggioranza	135
Voti favorevoli	45
Voti contrari	223

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Valensise 1.18 e Nucara 1.1 sono stati dichiarati inammissibili.

Chiedo ai presentatori dell'emenda-

mento Reina 1.19 se intendano accettare l'invito della Commissione e del Governo a ritirare il loro emendamento.

GABRIELE PIERMARTINI. Ritiriamo l'emendamento Reina 1.19.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Piermartini.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto esprimere la nostra soddisfazione per le osservazioni che poco fa ha svolto il presidente della Commissione affari costituzionali in quest'aula; tali osservazioni coincidono, come i colleghi che erano presenti stamane hanno potuto constatare, con le riflessioni e le motivazioni che costituivano il fondamento della nostra pregiudiziale di costituzionalità sul decreto-legge al nostro esame.

Noi insistiamo nel dire, rifacendoci anche agli interventi che sono stati pronunciati dai banchi della maggioranza per respingere la pregiudiziale di costituzionalità, che occorre intervenire per emendare il decreto-legge e per ricondurlo nell'ambito dei principi costituzionali, per quanto possibile, anche se forse ciò non sarà facile per tutte le sue disposizioni.

Di fronte alla nostra proposta emendativa, non so che cosa potrà inventare il collega Riggio, con la sua fantasia istituzionale. Noi proponiamo che le disposizioni dei commi 2 e seguenti dell'articolo 27 della legge finanziaria si applichino per disciplinare gli accordi di programma previsti dall'articolo 1, in base al primo comma che praticamente è già passato, essendo stati respinti gli emendamenti.

Onorevole Riggio, invece di stabilire una procedura che, così come è scritta, fa pensare che gli accordi di programma siano vincolanti anche per gli enti locali che non vi concorrono, noi proponiamo che gli accordi di programma siano vincolanti solo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

per chi vi concorre; in tal modo l'autonomia regionale e locale è salvaguardata almeno sul punto decisivo. Nessuno può essere costretto ad adempiere ad accordi di programma o a vedersi sostituito da commissari di governo nell'esecuzione di accordi di programma se vi è stato il suo dissenso, se a tutela degli interessi della collettività locali in materie ed in ambiti che sono assegnati alla sua autonomia di ente locale ha deciso di non firmare e sottoscrivere quell'accordo di programma.

È questo il senso del nostro emendamento. Vorrei aggiungere, richiamandomi ad una osservazione già fatta ed opportunamente sottolineata dal Presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Labriola, che non vale a questo riguardo invocare il consenso già intervenuto su questo decreto-legge da parte del presidente della regione e del sindaco di Palermo. I poteri e le autonomie degli enti locali e della regione non sono disponibili da nessun presidente della regione *pro tempore* e da nessun sindaco *pro tempore*; devono essere salvaguardati attraverso norme conformi ai principi costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore dell'emendamento Bassanini 1.3 in quanto fa riferimento ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, estremamente significativi, per le motivazioni già addotte dal collega Bassanini.

Vorrei altresì cogliere l'occasione, Presidente, per rilevare — senza voler giudicare — il modo in cui la Camera sta deliberando intorno al decreto-legge sulla Sicilia. Il presidente della Commissione affari costituzionali ha ripreso criticamente — ed è una critica che io accetto, onorevole Labriola — il nostro emendamento relativo all'accordo di programma, volendo però dire che la legge n. 64 sta alla base delle ambiguità e delle indeterminatezze di un decreto-legge come quello al nostro

esame, che esautora gli enti locali dei propri poteri. Si tratta di un punto rilevante, se il presidente della Commissione affari costituzionali ha ritenuto di criticare così fortemente il decreto-legge, soprattutto nelle parti che espropriano gli enti locali. Mi chiedo che cosa abbiano fatto il Comitato dei nove, il Governo e, onorevole Labriola, anche il gruppo socialista, di fronte alle pregiudiziali di costituzionalità messe a punto da tre gruppi parlamentari e votate nel pomeriggio.

Ho sfogliato rapidamente in questo momento il regolamento; e mi chiedo, signor Presidente, se la Presidenza possa trovare il modo di far sì che il presidente della Commissione affari costituzionali incida sullo svolgimento dei lavori della Camera. Non ho al riguardo la soluzione regolamentare a portata di mano, ma l'Assemblea deve rendersi conto che la I Commissione, attraverso l'onorevole Labriola, si è espressa negativamente sui contenuti del decreto-legge in esame, mentre noi continuiamo a votare come se nulla fosse accaduto.

Vi è una parte dell'Assemblea — mi riferisco ai colleghi del gruppo comunista — che si astiene continuamente; siamo inoltre di fronte a pareri espressi con tanta forza dal presidente della I Commissione.

Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria sull'emendamento Bassanini 1.3, rivolgo anche un invito alla Presidenza e all'Assemblea affinché riflettano sui modi in cui stiamo deliberando, sulla necessità di un supplemento di riflessione, magari in sede di Comitato dei nove, per diradare le nebbie che si addensano sul decreto-legge in esame ma che improvvisamente sembrano diradersi al momento del voto.

Ritengo che potremmo correggere il provvedimento, accogliendo anche i suggerimenti forniti dall'onorevole Labriola. Se è possibile, al punto in cui siamo giunti, spero in un intervento della Presidenza in risposta ai rilievi che ho sollevato.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, la ringrazio per essersi rivolto anche alla Presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

denza. Desidero sottolineare che la forza di un Parlamento consiste nella sua sovranità; e il fatto che un parlamentare autorevole abbia espresso la propria opinione, altrettanto autorevole, è importante ai fini della valutazione da parte di ciascun parlamentare della portata della propria opinione, ferma restando l'autonomia dei singoli, dei gruppi ed anche eventualmente del Comitato dei nove.

La Presidenza non può che regolare i lavori parlamentari in modo che si formi e si esprima nel voto, libera e piena, la volontà di ciascun parlamentare, specialmente di fronte ad una opinione così libera e aperta, che naturalmente è rispettabile, ma che in quanto opinione può essere discussa e non accettata aprioristicamente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riggio. Ne ha facoltà.

VITO RIGGIO. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Labriola per aver ricordato che il parere favorevole della Commissione affari costituzionali su questo punto specificava però che si doveva individuare in maniera più precisa la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri nella conclusione dell'accordo. Questa è stata la deliberazione della Commissione affari costituzionali. Ed io ritengo che in tal senso possa essere acquisita la necessità di una specificazione.

Per quanto riguarda la parte relativa alla vincolatività dell'accordo per i soggetti che vi hanno partecipato, è chiaro che deve farsi riferimento alla manifestazione del consenso. Tale elemento deve essere precisato, anche perché tutta la materia dell'accordo è ancora in via di definizione.

Per le ragioni che ho esposto nella discussione delle pregiudiziali di costituzionalità, mi sembra sbagliato introdurre emendamenti, se non altro in considerazione dei tempi che ci incalzano (ma si tratta di una linea che abbiamo assunto in via generale), pur essendovi l'esigenza di una precisazione, perché questa è stata effettivamente la richiesta della Commis-

sione affari costituzionali, ricordata dal presidente Labriola.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quelle esposte dall'onorevole Labriola sono perplessità che a ragione debbono essere sollevate in questa sede. Come però richiamava poc'anzi l'onorevole Riggio ci muoviamo in un campo, quello dell'accordo di programma, che ha oggi, per così dire, finalità di sperimentazione in questa materia...

MAURO MELLINI. Finalità di sperimentazione! Bella, questa!

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. ... e che tende a dare un ruolo diverso all'organo centrale che deve coordinare le proposte avanzate dagli enti sul territorio.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, che in questa fase il decreto-legge non venisse modificato, salvo poi rivederne gli effetti in secondo momento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, l'emendamento Bassanini 1.3 propone di ricondurre alla disciplina del secondo comma dell'articolo 27 della legge finanziaria 1988 le modalità e le procedure relative a quell'accordo di programma che è oggetto del decreto al nostro esame. L'emendamento Bassanini 1.3 propone in particolare di ricorrere al secondo comma dell'articolo 27, che appunto disciplina le conseguenze dell'insuccesso dell'iniziativa delle amministrazioni, nel caso in cui non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

sia possibile provvedere immediatamente alla definizione del programma oggetto dell'accordo ed alla sua attuazione: decorsi infruttuosamente i termini, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle amministrazioni che procedono, convoca in una conferenza tutte le amministrazioni interessate perché ciascuna di essa assuma in quella sede le proprie determinazioni, positive o negative.

L'articolo 1 del decreto al nostro esame, ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, disciplina diversamente (anche se non in assoluta difformità dalla procedura prevista dall'articolo 27) la definizione dell'accordo di programma, la surroga dei poteri e le procedure di attuazione.

Per le motivazioni che ho già avuto modo di esprimere precedentemente, quando ho dichiarato l'astensione del voto sulla proposta di utilizzare la disciplina dell'articolo 27 in sostituzione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 1 del decreto al nostro esame, io ritengo che non debba essere accolta la richiesta del collega Bassanini. Le sue argomentazioni mi sembrano però abbastanza motivate quando si preoccupa di evitare che sia coinvolta nell'accordo di programma l'amministrazione che non vi ha partecipato.

Annuncio quindi l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento Bassanini 1.3, preannunciando, allo stesso tempo, il nostro voto favorevole sull'emendamento Bassanini 1.5, nel quale viene appunto esclusa la possibilità che sia coinvolta nell'accordo di programma l'amministrazione che non vi abbia preso parte. Voteremo inoltre a favore del successivo emendamento, sempre a firma di Bassanini e Rodotà, che propone di fare salvi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale, nonché i poteri attribuiti dalla legislazione alle regioni ed ai Ministeri, dell'ambiente e dei beni culturali (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Bassanini 1.3 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	360
Votanti	266
Astenuti	94
Maggioranza	134
Voti favorevoli	57
Voti contrari	209

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	264
Astenuti	98
Maggioranza	133
Voti favorevoli	49
Voti contrari	215

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	267
Astenuti	88
Maggioranza	134
Voti favorevoli	41
Voti contrari	226

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea

Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Conti Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro

Serra Gianna
Serrentino Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini 1.3:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masini Nadia
Mattioli Gianni
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.8:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fincato Laura
Finacchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.9:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mattioli Gianni
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.10:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarrì Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura

Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola

Macciotta Giorgio
Mammì Oscar
Masini Nadia
Mattioli Gianni
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Ridi Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serafini Massimo
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Astori Gianfranco
Cresco Angelo Gaetano
De Carolis Stelio
Ferrari Marte
Foschi Franco
La Valle Raniero
Lusetti Renzo
Martino Guido
Rodotà Stefano
Silvestri Giuliano

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Schettini 1.20. Ricordo che l'onorevole relatore ha invitato i presentatori a ritirarlo. Onorevole Sapio, mantiene l'emendamento 1.20, di cui è co-firmatario?

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, lo ritiriamo perché il suo contenuto è formulato in modo diverso in un emendamento successivo.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora l'emendamento Russo Franco 1.11. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, anche questo emendamento si inserisce in una logica di correzione del decreto-legge. Apprezziamo naturalmente la richiesta che gli enti locali possono rivolgere, e di fatto hanno rivolto, agli organi centrali, in questo caso al Presidente del Consiglio. Per salvaguardare le autonomie locali però noi riteniamo, come ho ripetutamente dichiarato in quest'aula, che debba trattarsi semplicemente di una funzione di sussidio e di appoggio, e non di una sostituzione.

Per questo motivo riteniamo che delle procedure di appalto connesse alla realizzazione del programma e dell'accordo di programma di cui stiamo discutendo siano responsabili i soggetti pubblici che vi intervengono. Tali procedure devono però essere valutate e sottoposte ad eventuale rettifica da parte di una commissione tecnica nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In questo modo le eventuali disfunzioni, i ritardi ed anche, parliamoci chiaro, le eventuali manomissioni delle procedure amministrative potrebbero essere rilevate da una commissione nazionale.

Non riteniamo che questa sia la soluzione ottimale; pensiamo tuttavia che non sia un mostro giurudico, quale invece è l'articolo 1 del decreto-legge n. 19. Per questo motivo la raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea.

Presidente, desidero tuttavia rivolgere ancora un invito. Ho compreso perfettamente il suo ruolo neutrale (giustamente, la Presidenza non può che essere tale). Tuttavia mi rivolgo ancora una volta ai colleghi del gruppo comunista e al Governo per chiedere se non sia possibile reintervenire attraverso il Comitato dei nove per valutare nuovamente alcuni emendamenti che sono stati presentati. Non mi riferisco naturalmente soltanto a quelli formulati dai deputati di democrazia proletaria, ma per esempio a quelli che sono stati presentati dal gruppo della sinistra indipendente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

o dal gruppo federalista europeo, che in parte sono correttivi.

Se non vi è tale volontà, noi stiamo semplicemente facendo un gioco verbale, senza alcuna possibilità di intervenire sul testo del decreto-legge; un gioco verbale che è anche un gioco elettorale, nel senso che i colleghi del gruppo comunista continuano ad astenersi dal voto, accettando di fatto l'invito rivolto dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che invece nel consiglio comunale non appoggiano. Bisogna uscire da questa ambiguità! Se vi è la volontà di apportare dei correttivi, è ancora possibile operare in tal senso.

È un appello stringente, che rivolgo questa volta, ai gruppi parlamentari e non alla Presidenza, sulla base di quanto giustamente mi ha fatto rilevare il Presidente Biondi.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Russo Franco 1.11 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	270
Astenuti	91
Maggioranza	136
Voti favorevoli	54
Voti contrari	216

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, questo emendamento si propone di intervenire rispetto al fenomeno dei subappalti, a garanzia dei livelli salariali e dei trattamenti normativi dei lavoratori.

Sappiamo, infatti, che una volta affidate le opere ad una grande impresa, di esse si impossessano spesso (attraverso, appunto, i subappalti) le imprese mafiose, o comunque imprese che ricorrono al lavoro nero.

L'emendamento 1.12, di cui sono primo firmatario, si propone di arginare questo fenomeno in cui le imprese mafiose trovano largo spazio e attraverso il quale si alimentano realizzando ingenti profitti, con un meccanismo che, salvaguardando il buon nome dell'impresa committente, consente però alla mafia di affondare i propri artigli nel mercato del lavoro, dominando i lavoratori e sottomettendoli alle sue pratiche.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Russo Franco 1.12, nonché sui successivi emendamenti Russo Franco 1.13 e 1.14 e sugli identici emendamenti Bassanini 1.6 e Russo Franco 1.15 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	274
Astenuti	88
Maggioranza	138
Voti favorevoli	53
Voti contrari	221

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	271
Astenuti	93
Maggioranza	136
Voti favorevoli	53
Voti contrari	218

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	274
Astenuti	87
Maggioranza	138
Voti favorevoli	54
Voti contrari	220

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bassanini 1.6 e Russo Franco 1.15, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	276
Astenuti	89
Maggioranza	139
Voti favorevoli	50
Voti contrari	226

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini 1.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, questo emendamento propone di esplicitare che l'accordo di programma non vincola la regione e gli enti locali, se non vi hanno partecipato.

Chiedo al Governo di rivedere il suo parere su questo emendamento, perché stamattina il ministro Mattarella ha dichiarato che, a suo avviso, questo è il significato dell'attuale testo del provvedimento. Ritengo, quindi, che il Governo non dovrebbe avere nessuna difficoltà a rendere esplicita la norma, visto che il testo attuale non lo è affatto. Se quella affermazione è stata fatta in buona fede — e non ne dubito — si dovrebbe anche consentire a dichiarare tutto ciò in modo esplicito, al di fuori di ogni incertezza e dubbio.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Bassanini 1.5 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	369
Votanti	368
Astenuti	1
Maggioranza	185
Voti favorevoli	153
Voti contrari	215

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso

Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo

Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlatto Guglielmo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Bassa-
nini 1.5:*

Fagni Edda

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.11:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda

Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masini Nadia
Migliasso Teresa

Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.12:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe

Mannino Antonino
Masini Nadia
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.13:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Diagni Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gliola

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masini Nadia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 1.14:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Auleta Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Canelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarra Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masini Nadia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

*Si sono astenuti sugli emendamenti Bas-
sanini 1.6 e Russo Franco 1.15:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe

Lo Cascio Galante Gigliola
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Astori Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Cresco Angelo Gaetano
De Carolis Stelio
Ferrari Marte
Foschi Franco
La Valle Raniero
Lusetti Renzo
Martino Guido
Rodotà Stefano
Silvestri Giuliano

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini 1.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Mi limito a richiamare l'attenzione dei colleghi sulla formulazione di questo emendamento che è del seguente tenore: «Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale». Invito l'Assemblea a votare a favore di tale emendamento perché mantenere fermi tali vincoli non ha nulla a che fare con le altre questioni alle quali, pur in modo secondo noi non appropriato, il provvedimento tende a porre rimedio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento Bassanini 1.4 per ragioni così chiare ed evidenti che non c'è neppure bisogno di richiamarle. Desidero, però, porre alla Presidenza un quesito: che cosa accadrà e quale interpretazione dovrà essere data — e vorrei che la Presidenza rispondesse sul punto — qualora la Camera respingesse l'emendamento in discussione? Dovremo considerare abrogata la legislazione vincolistica in materia di tutela ambientale e di bellezze naturali? Anche i problemi posti dall'emendamento Bassanini 1.5, poc'anzi respinto, porranno serie questioni interpretative del decreto. Infatti, se un soggetto che ha attribuzioni istituzionali con-

ferite dalla legge o, nel caso della regione, dalla Costituzione, dissente dall'accordo di programma e tale accordo coinvolge atti che rientrano in quelle competenze, sarà bastato respingere l'emendamento Bassanini 1.5 per dissolvere un edificio che ha le sue fondamenta nella Costituzione?

Ecco la questione che pongo a lei, signor Presidente, e lo faccio anche perché credo che di questo dibattito si occuperanno i giudici che dovranno dirimere le innumerevoli controversie che sorgeranno sul singolare andamento del procedimento di conversione del decreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Intervengo per annunciare che voteremo a favore dell'emendamento Bassanini 1.4, così come abbiamo fatto per gli altri emendamenti presentati dai colleghi del gruppo verde, di democrazia proletaria e della sinistra indipendente.

Credo che il quesito posto dal collega Labriola sia tale da imporre a tutti di meditare. Per questo motivo penso che non ci sia molto da aggiungere a quanto è stato detto, però desidero notare, rivolgendomi ai colleghi comunisti, che tutti gli emendamenti (o almeno la maggior parte di essi) che abbiamo finora votato e che sono stati respinti avrebbero potuto essere approvati se ai voti favorevoli espressi prevedibilmente dai deputati del gruppo verde, della sinistra indipendente, di democrazia proletaria, e penso anche socialista, si fossero sommati quelli dei deputati del gruppo comunista.

GUIDO ALBORGHETTI. Non sai far le somme!

MASSIMO TEODORI. I numeri parlano chiaro: nella maggior parte delle votazioni la somma dei voti favorevoli più gli astenuti avrebbe consentito l'approvazione degli emendamenti. Credo di affermare una cosa che è di fronte agli occhi di tutti. Allora, colleghi comunisti, vi assumete la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

responsabilità di bocciare anche questo emendamento, che travolge la legislazione in materia paesaggistica e ambientale?

FRANCESCO SAMÀ. Lo fai apposta!

MASSIMO TEODORI. Non lo faccio apposta; si tratta di un ragionamento molto chiaro. Dal momento che bisogna assumere apertamente e chiaramente le responsabilità, vi chiedo se vi assumete questa responsabilità di fronte al Parlamento e al paese!

GUIDO ALBORGHETTI. Che cosa vuoi da noi?

MASSIMO TEODORI. Si tratta di una responsabilità gravissima, pari a quella di aver già respinto alcuni emendamenti (*Proteste all'estrema sinistra*).

Credo sia un dovere richiamarvi in questo senso di fronte alla Camera, affinché le votazioni siano molto chiare in termini di assunzione di responsabilità.

GUIDO ALBORGHETTI. Non sai fare le somme!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, evidentemente il collega Teodori era distratto. Infatti, nel dichiarare l'astensione del mio gruppo sull'emendamento Bassanini 1.2, avevo preannunciato il voto favorevole del gruppo comunista sugli emendamenti Bassanini 1.5 e 1.4.

Quindi, non so di che cosa stia parlando il collega Teodori.

PRESIDENTE. Io l'ho sentita fare questa dichiarazione, onorevole Sapiro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria, perché di fronte alle incertezze che stanno sempre più

emergendo nell'interpretazione di questo provvedimento, riteniamo che almeno alcuni «paletti» interpretativi — oltre i quali non si deve andare — debbano essere posti.

In questo caso a me pare che giustamente i colleghi Bassanini e Cederna abbiano voluto ricordare che le deroghe non possono abrogare dei vincoli generali, anche se è chiaro che questo decreto-legge opera continuamente deroghe a norme generali, da quelle sulla contabilità a quelle previste dalla legge n. 64.

Nella confusione che determina il decreto-legge al nostro esame riteniamo che sia estremamente importante mantenere fermi i vincoli in materia paesaggistica e ambientale.

Ritengo che la Camera farebbe bene ad apportare queste correzioni e mi auguro che i colleghi del gruppo comunista contribuiscano in questo senso, votando a favore dell'emendamento Bassanini 1.4.

Rimane sempre ferma, Presidente, la richiesta di riunire il Comitato dei nove, per consentire una riflessione complessiva sugli emendamenti presentati. In questo senso, invito i colleghi comunisti a volersi pronunciare.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, ho già rivolto un invito in questo senso al Comitato dei nove, che per altro non voglio prevaricare. Di più non posso fare. Il Presidente è un catalizzatore che stimola le reazioni, ma non vi prende parte.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, desidero fornire un chiarimento per rassicurare i colleghi che sono intervenuti.

I vincoli ambientali e paesaggistici non sono assolutamente messi in discussione dal decreto-legge, che prevede soltanto che l'accordo di programma costituisca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

variante agli strumenti urbanistici, così come esattamente prevede la legge n. 64, sull'intervento nel Mezzogiorno, al terzo comma dell'articolo 7. Il decreto-legge in esame quindi non fa che applicare a questi accordi di programma gli effetti già previsti dalla legge n. 64 per tutto il Mezzogiorno. Nulla di più, nulla di meno. I vincoli paesaggistici e ambientali non vengono assolutamente toccati.

PRESIDENTE. Dopo questa precisazione significativa del Governo, chiedo all'onorevole Bassanini se insista per la votazione del suo emendamento 1.4.

FRACO BASSANINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si tratta di una interpretazione che dà un significato positivo rispetto all'emendamento presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, vorrei soltanto capire se la dichiarazione resa ora dal Ministro Mattarella significa che il Governo è o meno favorevole all'emendamento Bassanini 1.4.

PRESIDENTE. Lo considera superfluo.

MASSIMO TEODORI. Mi pare che sia questa l'interpretazione da dare.

SERGIO MATTARELLA, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo non è d'accordo, perché è superfluo.

MASSIMO TEODORI. È superfluo, e quindi è favorevole.

PRESIDENTE. Si può essere favorevoli al superfluo in altri campi, non in quello giuridico.

MASSIMO TEODORI. Se il Governo lo considera superfluo non può essere contrario.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ho ascoltato con la dovuta attenzione l'intervento del ministro Mattarella; vorrei però richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea su quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 64.

È vero che il terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 64 dispone quanto l'onorevole Mattarella ha sostenuto, ma l'ultimo periodo dello stesso comma recita: «Le variazioni degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato, nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo».

Per le ragioni già sostenute dal collega Bassanini, ed avendo l'Assemblea respinto, nonostante il parere favorevole di una parte della maggioranza, l'emendamento Bassanini 1.5 relativo a questo problema, parrebbe che anche quando una parte interessata non è favorevole, essa sia ugualmente costretta all'accordo.

Inoltre, mentre il terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 64 dà la possibilità al comune interessato di contrastare le variazioni apportate in sede di accordo di programma, la normativa in esame, sostituendo complessivamente l'autorità competente attraverso la delega alla Presidenza del Consiglio, espropria i comuni della possibilità di dissentire.

L'emendamento dei colleghi Bassanini e Cederna ha quindi una sua logica, che è quella di imporre un vincolo quando al comune si sostituisca la Presidenza del Consiglio e non si frapponga più alcuno ostacolo alla decisione di varianti urbanistiche.

Delle due l'una, signor Presidente: o vale il terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 64, che prevede la possibilità che il comune intervenga, o si intende derogare a tale norma. E poiché questo decreto-legge vuole proprio derogare a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 7, io penso che l'emendamento dei colleghi Bassanini e Cederna debba essere approvato. E se veramente esso dovesse essere superfluo, a maggior ragione il Governo dovrebbe esprimersi in suo favore.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

SILVANO LABRIOLA. Intendo parlare in relazione a quanto specificato dal Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, do atto alla buona fede e alle buone intenzioni del ministro Mattarella; noi però ci esprimiamo in ordine a delle norme.

L'interesse dedotto a tutela dei beni paesaggistici è distinto rispetto a quello che presiede all'accordo di programma. Ed ha ragione l'onorevole Russo: avendo respinto l'emendamento che libera dall'ottemperanza il soggetto che non abbia partecipato o abbia addirittura dissentito sull'accordo di programma, mi domando come si faccia a garantire il rispetto di un interesse che la Costituzione demanda a soggetti diversi da questo archetipo nuovo dell'accordo di programma.

Signor Presidente, vi è una sentenza (della quale si è discusso molto e di cui si discuterà ancora) della Corte Costituzionale, che pone proprio tale questione. L'attribuzione alle regioni di determinate competenze in materia di disciplina del territorio non può essere adulterata, svuotata e asportata attraverso un atto del Governo, pur confortato da una eventuale conversione in legge del provvedimento in esame.

Ecco perché ho posto la questione sulla quale il ministro Mattarella, con garbo, ma in modo che, devo dire, non mi ha convinto, ha ritenuto di dover replicare.

Il fatto, poi, onorevole ministro, di riportare in questo decreto-legge la norma già vigente dovrebbe consigliare il Governo a fare una scelta diversa. Lei sa bene infatti quanto è accaduto della tutela degli interessi paesaggistici in presenza della norma cui lei prima faceva riferimento e che è stata riprodotta in questo decreto. Questo tipo di esperienza dovrebbe suggerire al Governo di esprimere parere favorevole

sull'emendamento in esame, che fissa come non disponibile e non valicabile dall'accordo di programma la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, intende anche lei prendere la parola in relazione all'intervento del Governo?

FRANCO BASSANINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Il ministro Mattarella ha forse dimenticato che quando si discusse la legge n. 64 fu presentato dal collega Minervini e da me un emendamento identico a quello ora in esame, che tendeva, anche in relazione agli accordi di programma previsti da quella legge, a precisare che questi non potessero far venir meno i vincoli sanciti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

Ricordo che ne parlammo anche con il collega Galasso che allora aveva una responsabilità di Governo per il settore; e tutti sappiamo quanto autorevolmente abbia adempiuto a quelle funzioni. Qual è la questione? È molto semplice. Molti dei vincoli in materia paesaggistica ed ambientale vengono fatti valere esclusivamente mediante pareri, nulla osta, provvedimenti di enti locali; ma se questi ultimi, vengono, come qui si prevede, vincolati da un accordo di programma, anche contro la loro volontà, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di tutelare questo interesse pubblico, che — come ricordava il presidente Labriola — la Corte costituzionale ha ritenuto preminente e tale da non poter essere sottordinato rispetto ad altri pur rilevanti interessi pubblici.

Quindi, con la parte già approvata dell'articolo 1 abbiamo previsto un procedimento (gli accordi di programma vincolanti) che di fatto rende impossibile all'ente locale, alla regione, di far valere l'interesse pubblico paesaggistico ed ambientale, se non lo facciamo espressa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

mente salvo, come il mio emendamento 1.4 propone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che sull'emendamento Bassanini 1.4, nonché sul successivo emendamento Mannino Antonino 1.17, è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	177
Voti contrari	175

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PSI, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria).

FRANCO PIRO. Dimissioni! *(Si ride).*

PRESIDENTE. Qui si entra nel superfluo!

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni

Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Bruzzani Riccardo	D'Angelo Guido
Buffoni Andrea	De Carli Francesco
Buonocore Vincenzo	Degennaro Giuseppe
	De Julio Sergio
Cafarelli Francesco	Del Bue Mauro
Calderisi Giuseppe	Del Donno Olindo
Cannelonga Severino Lucano	Del Mese Paolo
Capacci Renato	De Lorenzo Francesco
Cardetti Giorgio	de Luca Stefano
Carelli Rodolfo	Diaz Annalisa
Carrus Nino	Dignani Grimaldi Vanda
Casati Francesco	Di Pietro Giovanni
Casini Carlo	Di Prisco Elisabetta
Casini Pier Ferdinando	Donati Anna
Castagnetti Guglielmo	Drago Antonino
Castagnetti Pierluigi	Duce Alessandro
Cavagna Mario	
Cavicchioli Andrea	Ebner Michl
Ceci Bonifazi Adriana	
Cellini Giuliano	Faccio Adele
Cerutti Giuseppe	Fachin Schiavi Silvana
Chella Mario	Farace Luigi
Chiriano Rosario	Faraguti Luciano
Ciabbarri Vincenzo	Fausti Franco
Ciaffi Adriano	Felissari Lino Osvaldo
Ciccardini Bartolo	Ferrandi Alberto
Cicerone Francesco	Ferrara Giovanni
Cicone Vincenzo	Ferrari Bruno
Ciliberti Franco	Ferrari Wilmo
Cima Laura	Filippini Rosa
Cimmino Tancredi	Fincato Laura
Ciocchi Carlo Alberto	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Ciocchi Lorenzo	Fiori Publio
Ciocia Graziano	Fiorino Filippo
Civita Salvatore	Forleo Francesco
Cobellis Giovanni	Formigoni Roberto
Coloni Sergio	Fracchia Bruno
Conte Carmelo	Frasson Mario
Contu Felice	Fronza Crepaz Lucia
Corsi Umberto	Fumagalli Carulli Battistina
Costa Alessandro	
Costi Silvano	Galante Michele
Crescenzi Ugo	Galasso Giuseppe
Cristofori Nino	Galli Giancarlo
Curci Francesco	Galloni Giovanni
Cursi Cesare	Garavini Andrea Sergio
	Gaspari Remo
D'Acquisto Mario	Gasparotto Isaia
D'Addario Amedeo	Gei Giovanni
D'Aimmo Florindo	Gelli Bianca
Dal Castello Mario	Gelpi Luciano
D'Alia Salvatore	Geremicca Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto

Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Astori Gianfranco
Cresco Angelo Gaetano
De Carolis Stelio
Ferrari Marte
Foschi Franco
La Valle Raniero
Lusetti Renzo
Martino Guido
Rodotà Stefano
Silvestri Giuliano

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mannino Antonino 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	148
Voti contrari	202

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannino Antonino 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che sugli identici emendamenti Russo Franco 1.16 e Mannino Antonino 1.22 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Franco 1.16 e Mannino Antonino 1.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	333
Votanti	332
Astenuti	1
Maggioranza	167
Voti favorevoli	144
Voti contrari	188

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Nucara 2.1 e Valensise 2.3 sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza e che gli emendamenti Reina 2.4 e 2.5 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento Monello 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Monello 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Reina 2.8 è ritirato.

Avverto che sugli emendamenti Bassanini 2.2 e 3.2 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

sull'emendamento Bassanini 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	329
Votanti	254
Astenuti	75
Maggioranza	128
Voti favorevoli	56
Voti contrari	198

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	259
Astenuti	75
Maggioranza	130
Voti favorevoli	56
Voti contrari	203

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli identici emendamenti Nucara 3.1 e Valensise 3.7 sono stati dichiarati inammissibili.

Pongo in votazione l'emendamento Mannino Antonino 3.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che sull'emendamento Russo Franco 3.4 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	329
Votanti	255
Astenuti	74
Maggioranza	128
Voti favorevoli	57
Voti contrari	198

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo

Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Drago Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele

Fachin Schiavi Silvana

Farace Luigi

Faraguti Luciano

Fausti Franco

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno

Ferrari Wilmo

Filippini Rosa

Fincato Laura

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Fiori Publio

Fiorino Filippo

Forleo Francesco

Formigoni Roberto

Fracchia Bruno

Francese Angela

Frasson Mario

Fronza Crepez Lucia

Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele

Galasso Giuseppe

Galli Giancarlo

Galloni Giovanni

Garavini Andrea Sergio

Gaspari Remo

Gasparotto Isaia

Gei Giovanni

Gelli Bianca

Gelpi Luciano

Geremicca Andrea

Ghezzi Giorgio

Ghinami Alessandro

Gitti Tarcisio

Gottardo Settimo

Gramaglia Mariella

Grilli Renato

Grillo Luigi

Grillo Salvatore

Grippò Ugo

Guarino Giuseppe

Guarra Antonio

Guerzoni Luciano

Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano

La Ganga Giuseppe

La Penna Girolamo

Lattanzio Vito

Lauricella Angelo

Lavorato Giuseppe

Leccisi Pino

Leone Giuseppe

Levi Baldini Natalia

Lia Antonio

Lo Cascio Galante Gigliola

Lodigiani Oreste

Loiero Agazio

Lo Porto Guido

Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Lucchesi Giuseppe

Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo

Macciotta Giorgio

Maceratini Giulio

Mainardi Fava Anna

Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni

Mammì Oscar

Mammone Natia

Mancini Vincenzo

Manfredi Manfredo

Mangiapane Giuseppe

Mannino Antonino

Martinazzoli Fermo Mino

Martini Maria Eletta

Martuscelli Paolo

Massari Renato

Mastrantuono Raffaele

Mastrogiacomo Antonio

Mattarella Sergio

Mattioli Gianni

Matulli Giuseppe

Mazzuconi Daniela

Mellini Mauro

Mensorio Carmine

Mensurati Elio

Migliasso Teresa

Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi

Monello Paolo

Mongiello Giovanni

Montali Sebastiano

Montanari Fornari Nanda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Taddei Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tarabini Eugenio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tealdi Giovanna Maria
 Tempestini Francesco
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Testa Enrico
 Tognoli Carlo
 Toma Mario
 Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Vairo Gaetano
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo
 Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sugli identici emendamenti
 Russo Franco 1.16 e Mannino Antonino
 1.22:*

Campagnoli Mario

*Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
 sanini 2.2:*

Alborghetti Guido
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana

Barbera Augusto Antonio
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bevilacqua Cristina
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Paini Marisa
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Boselli Milvia
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Capecchi Maria Teresa
 Ceci Bonifazi Adriana
 Chella Mario
 Cicerone Francesco
 Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni

Felissari Lino Osvaldo
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Forleo Francesco
 Fracchia Bruno
 Francese Angela

Galante Michele
 Garavini Andrea Sergio
 Gasparotto Isaia
 Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Ghezzi Giorgio
 Grilli Renato

Lauricella Angelo
 Lavorato Giuseppe
 Lo Cascio Galante Gigliola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini 3.2:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 3.4:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Rebecchi Aldo
 Recchia Vincenzo
 Romani Daniela
 Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
 Sanfilippo Salvatore
 Sanna Anna
 Sapio Francesco
 Serafini Anna Maria

Taddei Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Toma Mario

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Anselmi Tina
 Astori Gianfranco
 Cresco Angelo Gaetano
 De Carolis Stelio
 Ferrari Marte
 Foschi Franco
 La Valle Raniero
 Luseti Renzo
 Martino Guido
 Rodotà Stefano
 Silvestri Giuliano

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapio 3.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 3.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo su questo e sui successivi emendamenti. Si tratta di emendamenti che tendono ad abrogare o a correggere una delle disposizioni, a mio avviso

(ma credo anche ad avviso di tutti), più sconcertanti di questo decreto-legge; la disposizione, cioè, che prevede che il Presidente del Consiglio provveda alla realizzazione di un complesso di opere pubbliche in deroga a tutte le disposizioni vigenti, con il solo rispetto delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento. È una norma che configura una delega in bianco alla Presidenza del Consiglio, in violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa, dal momento che non vale alcuna delle norme vigenti: non valgono quelle sugli appalti pubblici, e neppure quelle della legge Rognoni-La Torre sulla lotta alla mafia. Si opera, così, una sorta di azzeramento dei limiti e dei vincoli alla discrezionalità amministrativa, che non capisco come possa essere compatibile con i principi di uno Stato che si definisce ancora come uno Stato di diritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Russo Franco 3.5, nonché sui successivi emendamenti che riguardano la medesima questione, ed il cui significato è stato già espresso in maniera molto chiara e netta dal collega Bassanini. Voglio aggiungere solo che questo articolo 3 troverebbe una sua spiegazione in un paese militarmente occupato, con la sospensione delle garanzie di legalità democratica, oppure in una realtà ritenuta a tal punto occupata dai poteri malavitosi da consentire lo scavalcamento di qualsiasi legalità istituzionale e democratica.

Credo che invece così non debba essere e che così non sia. Se vogliamo battere questi poteri mafiosi e malavitosi, abbiamo bisogno di rivitalizzare le strutture stesse della democrazia. Non è con queste procedure e questi percorsi autoritari di stampo non dico borbonico ma peggio che riusciremo ad affrontare la situazione che si verifica in quel tipo di realtà, in particolare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

con riferimento alle opere di cui tratta questo decreto.

Dobbiamo anche stare molto attenti ai precedenti che creiamo. Non si possono adottare procedure e normative che valgano *ad hoc*, solo cioè per quella realtà. Forzature istituzionali e, in questo senso, anche costituzionali determinano un precedente rilevante per l'insieme del nostro ordinamento.

Raccomandiamo pertanto l'approvazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signori ministri, credo che se questo emendamento sarà respinto la mafia ci manderà i suoi ringraziamenti. Ritenere che per combattere la mafia nei pubblici appalti basti trasferire la competenza al Presidente del Consiglio dei ministri, abbattendo ogni regola procedurale ed ogni criterio di legalità, significa non aver capito nulla di che cosa sia la mafia e di quali debbano essere i principi con cui questa si può combattere.

Credo che combattere la mafia significhi ristabilire legalità. Ritengo che la mano della mafia, oltre che insanguinata, è certamente una mano di illegalità e di violazione di tutte le norme. Dire che non si applica più nessuna norma e che il Presidente del Consiglio può fare quello che gli pare poteva andare bene per la mentalità dell'epoca del prefetto Mori ma certo con questi criteri non si combatte la mafia.

Vi è il fatto che il Presidente del Consiglio sta a Roma. Ma avete idea di che cosa significhi tutto ciò? Attraverso chi il Presidente del Consiglio — sia egli piemontese od avellinese — compie le opere pubbliche a Palermo o a Catania, senza nessun limite di legalità? Attraverso chi si muove? Quali garanzie ci sono che, per il fatto che egli sia piemontese o avellinese, la mafia resti fuori dagli appalti, quando la legalità è bandita e si dichiara che nessuna norma regola l'attività in questione una volta che

essa è passata nelle mani del Presidente del Consiglio?

Vi dico soltanto questo e vi prego caldamente di non ritenere che quello della lotta alla mafia sia semplicemente un dato di parata, che la mafia magari possa essere combattuta esclusivamente con criteri razzistici, cioè considerando che basta che ci si muova in nome di un organo o di un ufficio che sta a Roma invece che a Palermo perché la mafia sia sconfitta (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Russo Franco 3.5, nonché sui successivi emendamenti Bassanini 3.3, Russo Franco 3.6, Bassanini 4.2, Russo Franco 4.3, 4.4, 4.5, 5.2 e 5.3 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	339
Votanti	259
Astenuti	80
Maggioranza	130
Voti favorevoli	105
Voti contrari	154

(La Camera respinge — Commenti).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	327
Votanti	321
Astenuti	6
Maggioranza	161
Voti favorevoli	148
Voti contrari	173

(*La Camera respinge — Commenti.*)

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	320
Votanti	246
Astenuti	74
Maggioranza	124
Voti favorevoli	76
Voti contrari	170

(*La Camera respinge.*)

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	325
Votanti	252
Astenuti	73
Maggioranza	127
Voti favorevoli	74
Voti contrari	178

(*La Camera respinge.*)

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	315
Votanti	245
Astenuti	70
Maggioranza	123
Voti favorevoli	81
Voti contrari	164

Sono in missione dodici deputati.

(*La Camera respinge.*)

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	236
Astenuti	80
Maggioranza	119
Voti favorevoli	50
Voti contrari	186

(*La Camera respinge.*)

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	309
Votanti	228
Astenuti	81
Maggioranza	115
Voti favorevoli	42
Voti contrari	186

Sono in missione dodici deputati.

(*La Camera respinge.*)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.2. non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	309
Votanti	222
Astenuti	87
Maggioranza	112
Voti favorevoli	35
Voti contrari	187

Sono in missione dodici deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.3, non accettato dalla Commissione né del Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	309
Votanti	228
Astenuti	81
Maggioranza	115
Voti favorevoli	46
Voti contrari	182

Sono in missione dodici deputati.

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale

Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Giancarlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo

Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippi Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravašio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo

Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 3.5:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guarra Antonio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Strumendo Lucio

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

*Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini 3.3:*

Bassi Montanari Franca
D'Alia Salvatore
Drago Antonino
Procacci Annamaria
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 3.6:*

Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Angelini Giordano

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sapio Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Serafini Anna Maria
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini 4.2:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca

Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serra Gianna
Strumendo Lucio

Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 4.3:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Capecchi Maria Teresa
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mellini Mauro

Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Petrocelli Edilio
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 4.4:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano

Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tempestini Francesco
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 4.5:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Capecchi Maria Teresa
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Civita Salvatore
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 5.2:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo

Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo
Franco 5.3:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masini Nadia
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Astori Gianfranco
Cresco Angelo Gaetano
De Carolis Stelio
Ferrari Marte
Foschi Franco
La Valle Raniero
Lusetti Renzo
Martino Guido
Rodotà Stefano
Silvestri Giuliano

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Schettini 5.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 6.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, vorrei leggere l'articolo 6 del provvedimento, che credo contenga un ulteriore elemento abnorme, relativo al problema della copertura finanziaria, in merito alla quale ritengo opportuno ricordare che la Commissione bilancio non ha formulato alcun parere.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

Al primo comma, l'articolo 6 recita: «Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del 30 per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo».

Il secondo comma è stato soppresso dal Senato.

Il terzo comma reca invece: «Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge...»

Signor Presidente, credo che siamo ben oltre i limiti della costituzionalità per quanto riguarda il modo di provvedere alla copertura finanziaria. Sarebbe scorrettissimo anche se si trattasse di una regione a statuto ordinario, ma lo è ancor di più visto che quella siciliana è una regione a statuto speciale: non si può stabilire che la copertura finanziaria sia demandata ad una legge della regione siciliana!

Credo dunque che il limite dell'oscenità — mi si consenta, signor Presidente — sia stato raggiunto con l'articolo 6 di questo incredibile provvedimento, che rivela tra l'altro come siamo ben lungi dal pervenire alla fine del consociativismo.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Russo Franco 6.2 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale

per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 19,30,
è ripresa alle 20,30.**

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

ZANGHERI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (556/B) (con parere della II Commissione);

ALTISSIMO e STERPA: «Istituzione della provincia di Rimini» (2120) (con parere della V e della XI Commissione);

ALTISSIMO e STERPA: «Istituzione della provincia di Biella» (2121) (con parere della V e della XI Commissione);

ALTISSIMO e STERPA: «Istituzione della provincia di Lecco» (2122) (con parere della V e della XI Commissione);

ALTISSIMO e STERPA: «Istituzione della provincia di Prato» (2123) (con parere della V e della XI Commissione);

ALTISSIMO e STERPA: «Istituzione della provincia di Lodi» (2124) (con parere della V e della XI Commissione);

II Commissione (Giustizia):

«Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» (2441) (con parere della I Commissione);

III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica ita-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1988

liana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984» (2057) (con parere della V e della VI Commissione);

V Commissione (Bilancio):

FRANCHI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su alcuni casi di liquidazione di indennizzi di guerra» (602) (con parere della II Commissione);

VII Commissione (Cultura):

ANIASI ed altri: «Legge-quadro sulle attività sportive in Italia» (265) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione);

XI Commissione (Lavoro):

FINCATO: «Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado» (568) (con parere della V e della VII Commissione);

FINCATO: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola» (569) (con parere della V e della VII Commissione);

FIANDROTTI ed altri: «Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari» (628) (con parere della V Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

COLUCCI ed altri: «Applicabilità delle limitazioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ai soggetti assunti in servizio nelle amministrazioni dello Stato successivamente al 28 gennaio 1983» (652) (con parere della I e della V Commissione);

XII Commissione (Affari sociali):

DIGLIO: «Riconoscimento giuridico della professione di informatore scientifico del

farmaco» (1988) (con parere della I, della V, della XI, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

XIII Commissione (Agricoltura):

RIGHI ed altri: «Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, recante norme in attuazione della direttiva CEE, n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale» (721) (con parere della I, della X e della XII Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento Russo Franco 6.2 se insistono nella richiesta di votazione a scrutinio segreto del loro emendamento.

GIANNI TAMINO. A nome del gruppo di democrazia proletaria insisto, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

La Camera è convocata per domani alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta è tolta alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,45.